

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 87

Euro 2,87

Anno 38

9 agosto 2007

N. 119

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA 3 aprile 2007, n. 107

**Approvazione del Piano ittico regionale (P.I.R.)
2006-2010 – Art. 7, L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 “Tu-
tela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della
pesca in Emilia-Romagna”. (Proposta della Giunta
regionale in data 29 gennaio 2007, n. 82)**

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 3 aprile 2007, n. 107

Approvazione del Piano ittico regionale (P.I.R.) 2006-2010 – Art. 7, L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna”. (Proposta della Giunta regionale in data 29 gennaio 2007, n. 82)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 82, del 29 gennaio 2007, recante in oggetto “Approvazione del Piano ittico regionale (P.I.R.) 2006-2010, art. 7 L.R. 11/93 – ‘Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna’. Proposta Assemblea legislativa” e che qui di seguito si trascrive integralmente:

«LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la L.R. 22 febbraio 1993 n. 11 “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna”, ed in particolare l’art. 7, il quale prevede la predisposizione del Piano ittico regionale (P.I.R.) come strumento programmatico per la tutela e l’incremento della fauna acquatica di interesse ambientale ed alieutico;

considerato che detto documento programmatico, redatto con il contributo dei rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, in particolare per quanto riguarda le peculiarità di ogni bacino idrografico, e delle Associazioni piscatorie e di protezione ambientale, deve adeguarsi allo sviluppo della fauna acquatica tenendo conto anche delle esigenze della pesca sportiva e professionale, nell’ambito della tutela delle specie ittiche;

sentita in data 13 luglio 2006 la Commissione ittica regionale prevista dall’art. 4 della L.R. 11/93, nominata con propria deliberazione n. 1167 del 27 giugno 2001 e modificata con propria deliberazione n. 1444 del 2 agosto 2002;

rilevato che il sopracitato art. 7 stabilisce che il P.I.R. sia il principale strumento regionale per promuovere ed orientare, a livello dei bacini idrografici, le iniziative tecnico-scientifiche rivolte fondamentalmente alla valorizzazione del patrimonio ittico presente, mediante:

- a) la salvaguardia delle caratteristiche fisico-chimiche delle acque, anche in riferimento alla direttiva CEE vigente in materia;
- b) la tutela ed il ripristino delle specie ittiche tipiche di ogni bacino idrografico di cui all’art. 8 della L.R. 11/93;
- c) le iniziative di ricerca finalizzata;
- d) le iniziative di informazione e formazione culturale e tecnica;
- e) i criteri di indirizzo per i programmi provinciali di cui all’art. 10 della L.R. 11/93;

dato atto che con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 80 del 27 settembre 2006, sono state confermate, fino all’approvazione del Piano ittico regionale 2006-2010, le linee guida e gli indirizzi espressi dal Piano ittico regionale 2001-2005;

ritenuto, pertanto di dover provvedere alla approvazione, per le motivazioni precedentemente esposte, del sopracitato Piano ittico regionale 2006-2010, allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

preso atto del parere favorevole espresso dalla Conferenza Regione – Autonomie locali ai sensi dell’art. 30 della LR 3/99, nella seduta del 27 novembre 2006;

viste:

- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- la propria deliberazione del 24 marzo 2003, n. 447, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e successive modificazioni;
- la L.R. 31 marzo 2005, n. 13, “Statuto della Regione Emilia-Romagna, in particolare l’art. 28 comma 4, lett. d;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale alle Attività produttive, Commercio, Turismo dott.ssa Morena Diazzì, ai sensi dell’art. 37, comma 4, della L.R. 26 novembre 2002, n. 43, e della propria deliberazione 447/03 e successive modificazioni;

su proposta dell’Assessore Attività produttive, Sviluppo economico e Piano telematico;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di proporre all’Assemblea legislativa l’approvazione del documento denominato Piano ittico regionale 2006-2010, allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna la deliberazione assembleare di approvazione del Piano.

(segue allegato fotografato)



Assessorato alle Attività Produttive
Sviluppo Economico, Piano Telematico

PIANO ITTICO REGIONALE

2006/2010 - L.R. 11/93

SERVIZIO ECONOMIA ITTICA

Introduzione

La Legge Regionale n. 11 del 22 Febbraio 1993, - *Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna* - nell'articolo 7, comma 5, stabilisce che il Piano Ittico Regionale (o più semplicemente PIR), documento programmatico della Regione Emilia-Romagna in materia di ambiente, pesca e tutela della fauna ittica, abbia durata quinquennale. Scaduto ormai il PIR relativo al quinquennio 2001 - 2005, la Regione Emilia-Romagna presenta, in questo documento, alle Province, alle associazioni dei pescatori, a quelle di protezione ambientale ed a tutti i soggetti interessati, il nuovo documento programmatico e d'indirizzi relativo al quinquennio 2006 - 2010. La sua stesura ed elaborazione, al pari del precedente, ha avuto come base l'analisi e la verifica dei dati raccolti nel corso del passato quinquennio (Progetti finalizzati e Carta Ittica). Si ricorda che la realizzazione della Carta Ittica Regionale era già iniziata con un insieme di studi ed indagini i cui risultati, sono stati divulgati nella pubblicazione "Elementi di base per la predisposizione della Carta Ittica Regionale", a cura dell'allora Assessorato Agricoltura e Alimentazione. Oggi, è già stata terminata la Carta Ittica Regionale per le acque di categoria "D", è in fase di pubblicazione quella per le acque di categoria "C" e sono già stati raccolti i dati per le zone "B" ed "A". In pratica tutto il territorio regionale è stato oggetto di studi e ricerche per l'elaborazione della Carta Ittica Regionale. Nell'elaborazione del nuovo PIR sono quindi stati considerati e valutati attentamente l'insieme dei dati e delle informazioni derivanti dall'elaborazione della Carta Ittica a livello regionale, ed in particolare quelli relativi allo status delle popolazioni ittiche autoctone. Al pari del documento di programmazione precedente, il nuovo PIR è stato elaborato in stretta collaborazione con la Commissione Ittica Regionale, le associazioni piscatorie e di protezione ambientale e le Amministrazioni Provinciali. Anche nel PIR 2006/2010, come nel precedente, non sono stati inseriti in questo documento, i Piani Ittici di Bacino, perché si è voluto seguire il criterio dell'individuazione di linee programmatiche unitarie, a livello regionale, per la successiva elaborazione dei piani ittici di bacino a livello provinciale. Infine, è stato ritenuto opportuno mantenere all'interno del testo stesso e citare, in alcuni casi nella loro interezza, i principali riferimenti normativi in materia, in modo tale da rendere la consultazione del PIR più agevole ed immediata, in particolare a chi si dovesse avvicinare per la prima volta ad un simile documento.

LA LEGGE REGIONALE 11/93

L.R. 11/93 - Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI ED ORGANIZZATIVE

1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge tutela la fauna ittica e regola l'esercizio della pesca nell'ambito delle funzioni spettanti alle Regioni e alle Province in ogni bacino idrografico; ciò nel quadro delle politiche di salvaguardia degli ecosistemi acquatici e di promozione di azioni di conservazione e riequilibrio biologico.

L'articolo 1 della Legge Regionale 11/93 stabilisce chiaramente i principi alla base della presente legge: tutela della fauna ittica e regolamentazione dell'attività alieutica. Sono queste dunque le linee guide alla base del PIR 2006 - 2010, come stabilito dalla vigente normativa. In considerazione però delle nuove istanze, legate alla conservazione degli ambienti acquatici, alla partecipazione delle associazioni di pesca sportiva e di protezione ambientale ed alla regolamentazione della pesca, emerse in questi ultimi anni, è ipotizzabile, in futuro, la elaborazione di un nuovo testo di legge.

AMBITO D'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11/93

L.R. 11/93 - Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne, comprese quelle del demanio marittimo delimitate dal DPR 2 ottobre 1968, n. 1639.

2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi della laguna, dei bacini, dei canali e dei fiumi.

Il territorio della Regione Emilia-Romagna si presenta, sotto il profilo ambientale, molto vario e complesso. E' possibile, infatti, rinvenire ambienti con caratteristiche molto differenti, dai rilievi dell'Appennino settentrionale con le sorgenti dei più importanti corsi d'acqua regionali sino alle lagune salmastre, in prossimità della foce del fiume Po. Il campo di applicazione della L.R. 11/93, nel territorio regionale, è stabilito nel comma 2 dell'art. 2. Con il termine di "acque interne" si definiscono dunque, tutti gli ambienti acquatici, sia naturali sia artificiali, presenti sul territorio regionale. Per quanto riguarda il loro confine verso il mare, i limiti sono chiaramente indicati nel comma 2: le acque interne sono delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi di lagune, bacini, canali e di fiumi. In alcune aree, ed in particolare in quelle relative alle acque salmastre ed in prossimità degli sbocchi a mare dei fiumi, può essere difficile procedere ad una chiara e ben definita distinzione e classificazione tra le acque interne, oggetto della presente legge, e quelle marine. E' quindi importante che tutti gli Enti predisposti al controllo ed alla gestione del territorio, collaborino attivamente per la corretta individuazione dei confini, e quindi dei rispettivi ambiti d'applicazione delle diverse normative vigenti. Nei casi in cui non sia ben chiaro il limite tra acque interne e non, e nel caso in cui questo possa dare origine ad errate interpretazioni relative all'obbligo o meno della licenza di pesca, sarebbe consigliato predisporre un'adeguata cartellonistica per informare sull'obbligo di possedere la licenza di pesca, come previsto nella L.R. 11/93.

AMBIENTI E ACQUE INTERNE DELL'EMILIA-ROMAGNA

IL FIUME PO

Il fiume Po è il corso d'acqua principale della Regione ed a Nord rappresenta il confine naturale con il Veneto e la Lombardia. Il fiume Po, dove confluiscono molti dei principali corsi d'acqua regionali e da cui si dipartono importanti canali ad uso irriguo, è caratterizzato sotto il profilo fisico, chimico, ed idrodinamico da acque con caratteristiche molto variabili. L'alternarsi di piene primaverili ed autunnali e di "magre" durante il periodo estivo ed invernale, tipico di un clima continentale, come quello che insiste sulla pianura padana, determina, infatti, variazioni nelle caratteristiche quantitative e qualitative delle acque e, di conseguenza, della capacità biogenica ed autodepurativa del fiume stesso. I periodi di magra che si verificano nel periodo invernale, a differenza di quelli estivi (che si sono accentuati in questi ultimi anni), influiscono in misura minore sulla capacità biogenica del fiume, a causa dell'assenza del prelievo a scopo irriguo. Lungo il suo corso principale, e spesso ad esso collegato, s'incontrano ambienti di enorme

interesse ecologico, vale a dire le lanche, gli stagni e le paludi, che rappresentano aree naturali di estrema importanza per la riproduzione di molte delle specie ittiche presenti. E' necessario ricordare come nel corso degli ultimi anni si è assistito alla creazione di nuove lanche, sia a seguito d'interventi di riqualificazione ambientale sia dell'attività d'estrazione d'inerti. Le acque del fiume Po sono caratterizzate, già in ingresso nel territorio della regione Emilia-Romagna, da una discreta quantità di solidi in sospensione, che ne limita la trasparenza. In seguito, a mano a mano che si procede verso la foce questo aspetto si accentua, sia per l'apporto degli altri corsi d'acqua regionali, caratterizzati da bacini imbriferi di natura prevalentemente argillosa, sia per l'attraversamento di zone molto industrializzate e d'aree ad elevato sviluppo agricolo. Al riguardo è importante ricordare che il Po raccoglie le acque da un territorio di circa 75.000 chilometri quadrati, comprendente la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia e buona parte dell'Emilia Romagna. Sul bacino imbrifero del fiume Po gravitano circa 15.000.000 d'abitanti e solamente il 20% del territorio è scarsamente coltivato. Il Po è quindi affetto da uno stato permanente d'inquinamento, sia di natura organica sia industriale, che si aggrava in particolare in concomitanza dei momenti di magra estiva. La fauna ittica del fiume è numericamente dominata dalle specie appartenenti alla famiglia dei ciprinidi, anche se è possibile rinvenire quasi tutte le specie presenti all'interno del territorio regionale. Il popolamento ittico del medio e basso corso del fiume Po, in assenza di fattori limitanti, è così rappresentato per lo più da specie appartenenti alle famiglie dei ciprinidi, sia reofili che limnofili, acipenseridi (ormai scomparsi), percidi, esocidi (in drastico calo) e anguillidi. Nel periodo primaverile si assiste alla rimonta di specie anadrome, quali la cheppia (*Alosa fallax*) mentre in quello estivo è possibile rinvenire specie appartenenti alla famiglia dei mugilidi, tipiche d'ambienti d'acque salmastre, anche nel medio corso del fiume Po per motivi trofici. All'inizio della stagione riproduttiva, molte specie, presenti nel corso principale per motivi trofici, hanno, invece, la tendenza a risalire gli affluenti in cerca di substrati adatti alla deposizione delle uova. Una volta terminata la fase riproduttiva, quasi tutti gli esemplari ritornano, dopo un periodo più o meno lungo di permanenza in acque secondarie, nel corso principale del fiume. La presenza di strutture, in parte o totalmente insormontabili, può ostacolare il naturale raggiungimento delle aree idonee alla riproduzione e limitare così il potenziale riproduttivo delle diverse specie. La fauna originaria del fiume Po è stata, in ogni caso, profondamente alterata, nella sua composizione, oltre che da interventi di natura antropica, anche dall'introduzione di specie alloctone, tra le quali occorre ricordare il siluro (*Silurus glanis*), il barbo d'oltralpe (*Barbus barbus*), la breme (*Abramis breme*), il lucioperca (*Stizostedion lucioperca*) e l'aspio (*Aspius aspius*). Ulteriori valutazioni, relative alla distribuzione ed agli effetti dell'introduzione delle specie alloctone, sono rimandate al capitolo a loro dedicato. Nel basso corso del fiume Po, sono presenti con maggiore frequenza specie ittiche eurialine, che risalgono abitualmente il corso del fiume, quali il cefalo (*Mugil cephalus*) e la passera (*Platichthys flesus*). Tra le specie ittiche eurialine è necessario prestare attenzione alla continua e preoccupante rarefazione delle specie nostrane d'acipenseridi e della cheppia, che, a causa degli sbarramenti artificiali, della pesca eccessiva e dell'inquinamento, incontrano crescenti difficoltà a riprodursi. Infine è necessario rilevare che, per il suo carattere di corso d'acqua interregionale, sarebbe necessario un maggiore coordinamento tra le diverse Amministrazioni Regionali per giungere ad una migliore gestione dell'ittiofauna e, in particolare, per quanto riguarda il contenimento delle specie alloctone. A questo proposito la Regione Emilia-Romagna aveva già avviato, nel corso del precedente PIR,

alcune iniziative per giungere ad un maggiore coordinamento con le altre Regioni, che intende continuare anche nel corso del presente piano.

GLI AFFLUENTI DEL FIUME PO E GLI ALTRI CORSI D'ACQUA APPENNINICI

In Emilia-Romagna scorrono i principali affluenti di destra del fiume Po insieme ad altri importanti corsi d'acqua che sfociano direttamente nel mare Adriatico.

<i>Corso d'acqua</i>	<i>Lunghezza (km)</i>	
<i>Torrente Tidone</i>	<i>41.3</i>	
<i>Fiume Trebbia</i>	<i>93</i>	
<i>Torrente Nure</i>	<i>73.4</i>	
<i>Torrente Chiavenna</i>	<i>52.1</i>	
<i>Torrente Arda</i>	<i>65.1</i>	
<i>Fiume Taro</i>	<i>138.1</i>	
<i>Torrente Parma</i>	<i>102.2</i>	
<i>Torrente Enza</i>	<i>98.1</i>	
<i>Torrente Crostolo</i>	<i>57.9</i>	
<i>Fiume Secchia</i>	<i>137.9</i>	
<i>Fiume Panaro</i>	<i>117.1</i>	
<i>Fiume Reno</i>	<i>185.6</i>	<i>Sfocia nel Mare Adriatico</i>
<i>Fiume Lamone</i>	<i>100.9</i>	<i>Sfocia nel Mare Adriatico</i>
<i>Fiume Montone</i>	<i>93.4</i>	<i>Sfocia nel Mare Adriatico</i>
<i>Torrente Ronco</i>	<i>57.2</i>	<i>Sfocia nel Mare Adriatico</i>
<i>Fiume Savio</i>	<i>99.7</i>	<i>Sfocia nel Mare Adriatico</i>
<i>Torrente Rubicone</i>	<i>21.2</i>	<i>Sfocia nel Mare Adriatico</i>
<i>Fiume Marecchia</i>	<i>26.1</i>	<i>Sfocia nel Mare Adriatico</i>
<i>Torrente Marano</i>	<i>25.5</i>	<i>Sfocia nel Mare Adriatico</i>
<i>Fiume Conca</i>	<i>22.7</i>	<i>Sfocia nel Mare Adriatico</i>
<i>Torrente Ventena</i>	<i>27.4</i>	<i>Sfocia nel Mare Adriatico</i>
<i>Torrente Tavollo</i>	<i>20.9</i>	<i>Sfocia nel Mare Adriatico</i>

I dati vettoriali, relativi alla lunghezza dei singoli corsi d'acqua, sono stati tratti dalla Cartografia Tecnica Regionale alla scala 1:10.000

Tutti hanno origine appenninica, e determinano, con il loro corso, il complesso reticolo idrografico naturale, che rappresenta la componente di maggiore importanza delle acque superficiali della regione Emilia-Romagna. I corsi d'acqua hanno per lo più carattere torrentizio e sono soggetti a prolungati periodi di magra nel periodo estivo che, spesso, possono determinare situazioni di precarietà per l'ittiofauna presente. Nei periodi di maggior magra, si può spesso osservare l'interruzione del "continuum" del corso d'acqua, che si presenta, in questi casi, come un'alternanza di tratti asciutti e raccolte d'acqua stagnante, più o meno ampie, in cui la vita della fauna e degli invertebrati acquatici è estremamente difficile, se non impossibile. Durante le piene, invece, le acque, che nei periodi di regime normale si presentano limpide e chiare, sono soggette ad improvvise variazioni qualitative, con incrementi notevoli della quantità di solidi sospesi e di nutrienti. Da un punto di vista della qualità delle acque, i corsi d'acqua regionali si possono suddividere in tre aree: quella appenninica con una buona qualità, quella di collina dove compaiono i primi segni di inquinamento e quella di pianura con ambienti ormai in parte degradati. Ulteriori informazioni si possono rinvenire nel "Documento Preliminare del Piano di Tutela delle Acque" elaborato ai sensi della L.R. 20/2000. Sempre a proposito della qualità delle acque regionali, è importante

ricordare l'approvazione in data 22 Dicembre 2004 del "Piano di Tutela delle Acque" regionali, che è la base per l'elaborazione dei futuri Piani di Tutela Provinciali. La fauna ittica del reticolo idrografico, formato dagli affluenti di destra del fiume Po, è varia e si evolve in funzione del mutare delle caratteristiche idro-morfologiche dei corsi d'acqua. In tutti gli affluenti principali è possibile individuare una zonazione longitudinale con un tratto montano, uno collinare ed uno di pianura, ciascuno caratterizzato dalla presenza di ben determinate specie. Nel tratto di pianura e in prossimità dell'immissione nel fiume Po o dello sbocco in mare, si riscontrano condizioni di corrente debole, temperatura elevata e ridotta quantità d'ossigeno disciolto durante le ore notturne. Il popolamento ittico tipico e caratteristico di questo tratto è rappresentato dai ciprinidi limnofili e dalle specie eurialine. Sono inoltre presenti l'anguilla (*Anguilla anguilla*), il pesce gatto (*Ictalurus melas*), il siluro (*Silurus glanis*) e le specie anadrome, che risalgono dal mare Adriatico. Tutte le foci degli affluenti del fiume Po sono importanti zone di passaggio obbligato, per il raggiungimento delle aree di riproduzione, e devono come tali essere opportunamente tutelate. Nel tratto collinare i corsi d'acqua sono caratterizzati da substrati duri con prevalenza di ciottoli e sassi ed alternanza di zone di "riffles" e "pools", più o meno profonde. Le acque sono trasparenti, ad eccezione dei periodi di piena, e più fredde rispetto al tratto pianiziale. L'ittiofauna è dominata numericamente dai ciprinidi reofili e dal ghiozzo (*Padogobius martensii*), con sporadiche e possibili presenze di salmonidi. Nei corsi d'acqua romagnoli è possibile rinvenire nel tratto pedecollinare la rovello (*Rutilus rubilio*), non presente nei corsi d'acqua emiliani. In alcuni corsi d'acqua emiliani (Tebbia e Panaro), nel tratto pedecollinare, è inoltre presente il temolo (*Thymallus thymallus*) la cui presenza è da attribuire ad introduzioni d'origine antropica. Nel tratto montano e prossimo alle sorgenti, caratterizzato da scarse portate, acque fredde e ben ossigenate e forte corrente, la specie predominante è la trota fario (*Salmo trutta trutta*). Nel tratto più a valle della zona montana è possibile inoltre rinvenire alcuni ciprinidi reofili, quali il vairone (*Leuciscus souffia*) ed il barbo canino (*Barbus meridionalis*). In alcuni corsi d'acqua montani della provincia di Modena e di Bologna, è inoltre presente lo scazzone (*Cottus gobio*).

LE ACQUE SALMASTRE, LE LAGUNE E LE VALLI

Quando un corso d'acqua entra contatto con il mare, e l'acqua dolce si mescola con quella marina, si generano i tipici ambienti d'acqua salmastra. Le caratteristiche morfologiche ed idrologiche di queste zone di transizione sono influenzate, in modo regolare dall'alternarsi delle maree, ed in maniera irregolare dai cambiamenti di portata del fiume e/o dalle condizioni meteorologiche. Si dicono valli (o acquitrini salmastri costieri o paludi di acqua dolce) i bacini interni di acque dolci, salmastre o salate, la cui comunicazione con acque esterne (fiume o mare) è permessa artificialmente attraverso chiuse e/o idrovore. Sono valli tipiche le Valli di Comacchio, Valle Bertuzzi, le Casse di espansione di Campotto e Valle Mandriole. Si dicono invece lagune i bacini di acque dolci, salmastre o salate, la cui comunicazione col mare è data da un'ampia apertura che permette il naturale flusso e riflusso di marea. La Sacca di Goro è definita laguna. A differenza delle lagune si dicono valli interne in libera comunicazione con il mare, quei bacini il cui collegamento con questo ultimo è dato da canali e non attraverso ampie aperture che permettono il naturale flusso. La distinzione tra laguna e valle interna non è sempre netta, ma si può definire sulla base dell'influenza delle maree all'interno del bacino. Da un punto di vista ambientale,

infatti, le valli interne sono più vulnerabili, rispetto alle lagune. Valli interne in libera comunicazione con il mare sono la Valle Fattibello, le Piallasse della Baiona e del Piombone. Nelle aree costiere un'altra tipologia ambientale è rappresentata dalle foreste allagate (Punte Alberete) e dalle saline (Comacchio e Cervia). La maggior parte delle lagune e valli esistenti è attualmente all'interno del Parco Regionale del Delta del Po, istituito nel 1988, che riguarda le province di Ferrara e Ravenna (aree in giallo nella cartina). Si possono, inoltre, definire come ambienti di transizione, vale a dire con acque a differente salinità, anche i porti e i canali artificiali dove avviene l'incontro tra le acque dolci, provenienti da terra, ed il mare stesso. Nella Regione Emilia-Romagna tali zone umide ricoprono un'area di circa 26.500 ettari, che equivale ad oltre il 20% dell'estensione totale regionale. L'intervento antropico per la regimazione idraulica e per lo sfruttamento economico di queste acque ha determinato grandi cambiamenti, che hanno condotto intere aree, uniche per aspetti biologici ed ambientali, a perdere molte delle loro peculiarità. La fauna ittica è composta in prevalenza da specie eurialine, quindi con grandi capacità d'adattamento alle forti variazioni di salinità proprie di queste zone, ad eccezione delle aree aventi acque dolci per l'intero corso dell'anno. In prossimità degli sbocchi a mare dei fiumi e torrenti regionali sono occasionalmente presenti anche specie tipiche d'acque dolci, che si spingono fino ai margini del cuneo salino, o specie marine vere e proprie, che risalgono le foci alla ricerca di cibo in coincidenza delle alte maree. Possiamo pertanto rinvenire ciprinidi come la carpa (*Cyprinus carpio*), la tinca (*Tinca tinca*), l'alborella (*Alburnus alburnus alborella*) e la scardola (*Scardinius erythrophthalmus*), mugilidi, l'anguilla (*Anguilla anguilla*), l'orata (*Sparus aurata*), il branzino (*Dicentrarchus labrax*), la passera (*Platichthys flesus*), il latterino (*Atherina boyeri*), il nono (*Aphanius fasciatus*), lo spinarello (*Gasterosteus aculeatus*) ed il ghiozzetto di laguna (*Knipowitschia panizzae*). Le foci dei fiumi rappresentano inoltre una via di transito, obbligatoria per le specie ittiche anadrome (cheppia e storioni), che vanno opportunamente protette per permettere la libera circolazione della fauna ittica.

I LAGHI

Sul territorio regionale sono presenti 56 laghi di modeste dimensioni, di cui 14 sono d'origine artificiale. Una parte dei 42 laghi naturali è situata in zona montana e collinare, dove prevalgono i ciprinidi e i salmonidi. I laghi, che si trovano nella zona collinare, hanno tendenza a sviluppare abbondanti fioriture algali e/o di macrofite con conseguente problema di bassi livelli d'ossigeno nei periodi notturni. Questi problemi si accentuano durante la stagione estiva, con evidenti condizioni d'anossia, che sono mal sopportate dalla comunità ittica presente. I laghi montani, molti dei quali hanno origine glaciale, hanno invece acque sufficientemente fredde da permettere la sopravvivenza dei salmonidi anche nel periodo estivo. Nei laghi appenninici in cui sono presenti immissari, non ancora alterati da interventi antropici, è possibile rinvenire popolazioni riproduttive di trota fario. Nel Lago Santo Parmense è, invece, presente una popolazione di salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*) introdotta nell'immediato dopoguerra. Accanto ai salmonidi è spesso possibile rinvenire ciprinidi quali la tinca (*Tinca tinca*), il vairone (*Leuciscus souffia*), la scardola (*Scardinius erythrophthalmus*) o il cobite (*Cobitis tenia*), immessi in epoche passate o per effetto del loro impiego come esca per la cattura delle trote. Per evitare l'introduzione di altre ed indesiderate specie, alcune Province hanno già vietato l'uso del pesciolino, sia vivo che morto, come esca nei laghi montani. Negli invasi artificiali, creati per motivi irrigui o idroelettrici la fauna ittica è varia e

determinata dai ripopolamenti, effettuati più o meno regolarmente, per fronteggiare l'elevata pressione di pesca e/o le perdite causate dai periodici svuotamenti dei bacini stessi. Le specie presenti incontrano solitamente notevoli difficoltà a riprodursi a seguito dei periodici svuotamenti e/o delle accentuate fluttuazioni dei livelli idrici.

I LAGHI PER LA PESCA A PAGAMENTO

I laghi per la pesca a pagamento rappresentano all'interno della regione Emilia-Romagna una realtà importante, sia dal punto di vista degli addetti al settore sia del numero dei pescatori, che regolarmente si recano a pescare in queste acque, anche se il calo delle presenze sta creando uno stato di sofferenza del settore. Questi laghi sono per lo più rappresentati da bacini artificiali, solitamente caratterizzati da una bassa diversità ambientale, ma di facile accesso da parte dei pescatori. Solo in alcuni casi queste strutture sono realizzate in ambienti con spiccate caratteristiche di naturalità. Per il loro particolare utilizzo, si è ritenuto opportuno separare dal resto dei corpi idrici regionali, questa tipologia d'invasi, che sono inoltre soggetti ad una specifica regolamentazione all'interno della L. R. 11/93 (art. 24). Il punto f) del comma 2, dell'art. 24 sottolinea l'importanza di adottare idonei provvedimenti per impedire l'uscita e la diffusione di specie estranee alla fauna ittica regionale da questi laghi. Nella Delibera della Giunta regionale n. 5463 del 09/11/1993 sono elencate le specie, estranee alla fauna locale, di cui è consentita l'immissione per la pesca a pagamento, previa autorizzazione all'attività da parte del Comune territorialmente competente. Il Comune, che concede l'autorizzazione, deve valutare quali sono le specie che è possibile immettere, in relazione anche alla localizzazione geografica del bacino adibito a pesca sportiva. L'introduzione accidentale di specie, anche se ammesse dalla normativa regionale, in aree di particolare pregio ambientale, in prossimità del lago di pesca, potrebbe, infatti, avere un impatto negativo sulla fauna ittica autoctona. La Regione Emilia-Romagna intende al più presto avere un censimento aggiornato dei laghi di pesca sportiva sul territorio regionale.

I CANALI DI BONIFICA

Sul territorio regionale sono presenti oltre 19.000 km di canali di bonifica, gestiti, dal punto di vista idraulico, da 15 Consorzi, regolati nelle funzioni amministrative dalla L.R. 42 del 02/08/84 e successive disposizioni integrative ed oggi, sempre più investiti del ruolo di tutela e protezione del territorio, in particolare di quello di pianura. Di tale imponente estensione di invasi artificiali, circa 11.000 km sono canali di scolo per le attività produttive e le comunità padane, 3.050 km sono ad uso strettamente irriguo e servono quindi una grande parte delle attività agricole, e 5.300 km hanno un uso promiscuo di irrigazione e scolo. Sul citato reticolo idrografico artificiale insistono, e regolano i flussi, 13.500 manufatti, di varia importanza, che servono a regimare gli oltre 1.325 m³/s. di portata massima, messi in circolo dai 285 impianti, dei quali 180 di sollevamento per acque d'irrigazione e 105 per quelle di scolo. Da aprile a settembre, i canali sono pieni d'acqua per sostenere la richiesta a fini irrigui. Nei restanti mesi dell'anno i canali sono vuoti. Il meccanismo con cui sono regolati questi svuotamenti è determinato negli impianti idrovori sul cosiddetto "zero di bonifica", cioè quel livello che permette di mantenere livelli idrici di assoluta sicurezza. Solitamente i canali, posti alle quote più alte, sono svuotati completamente, mentre

in quelli a quote inferiori può rimanere un certo livello d'acqua. Le fluttuazioni di livello caratterizzano dunque questi ambienti, a completa gestione antropica. I canali possono presentare acque a differente "trofismo", che consente uno sviluppo algale e di macrofite importante, anche a causa degli apporti di nutrienti dalle campagne coltivate circostanti. Nei canali a flusso lento o stagnante si assiste per lo più allo sviluppo d'idrofite galleggianti, mentre in quelli a corrente più forte, prevalgono quelle radicate. Queste ultime svolgono funzioni importantissime ai fini autodepurativi del sistema idrico ed offrono substrati adatti per la riproduzione delle specie fitofile. La fauna ittica caratteristica di questi ambienti è composta soprattutto dai ciprinidi limnofili quali carpa e tinca, ma anche da altre specie, sia autoctone sia alloctone, provenienti dal corpo idrico naturale cui sono collegati i canali. Negli ultimi anni si è, in ogni caso, potuto assistere ad un aumento, inteso sia come numero di specie sia come biomassa, della componente alloctona, in particolare del siluro, del carassio, del lucioperca e della pseudorasbora, a discapito di quella autoctona ed in misura maggiore per tinca, luccio e persico reale. Negli ultimi anni si è assistito anche alla comparsa e diffusione del gambero della Luisiana (*Procambarus clarkii*) che in alcuni casi raggiunge densità elevate di individui. Studi condotti dall'Università di Ferrara per conto della Regione Emilia-Romagna, hanno inoltre evidenziato che nei canali che sono mantenuti sempre con un livello minimo d'acqua, la ricchezza specifica è sempre maggiore che in quelli periodicamente svasati. Come stabilito nel comma 6 dell'Art. 7, il rilievo ambientale di queste acque non impedisce l'esercizio delle finalità idrauliche ed irrigative attribuite all'ente competente. Infine si ricorda che la gestione della fauna ittica e la pesca nelle acque di bonifica sono regolamentate negli Art. 18, 19, 20, 21 e 22 della L. R. 11/93.

I MACERI

In Regione, in particolare nella bassa pianura bolognese, sono presenti moltissimi invasi artificiali, sorti per usi agricoli, detti maceri. L'origine di questi invasi è da ricercare in una tipica realtà regionale, che affonda le sue radici nel 1500, che si legava al forte sviluppo dell'attività canapicola, effettuata prevalentemente nelle aree delle province di Bologna e Ferrara. I maceri, una volta perduto il loro significato economico e produttivo, sono andati degradandosi rapidamente, fino a diventare, in molti casi, vere e proprie discariche inserite nel moderno tessuto agricolo. In un'ottica di valorizzazione del patrimonio culturale della pianura padana e di sviluppo della coscienza storica delle giovani generazioni, la Regione Emilia-Romagna ha finanziato, in passato, opportuni programmi di intervento per il loro recupero ambientale e storico. La tutela dei maceri, in considerazione del loro valore ecologico, educativo e culturale, rientra anche nelle finalità della Legge Regionale n. 6 del 17 Febbraio 2005 (*Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000*).

I FONTANILI

I fontanili rappresentano emergenze ambientali di particolare pregio nel territorio della Regione Emilia-Romagna. La loro origine è da attribuire alla particolare conformazione geomorfologica della pianura padana, dove, in corrispondenza dell'incontro tra la conoide dei corsi d'acqua appenninici e le argille

impermeabili della bassa pianura, si verifica un'ostruzione che, ostacolando il fluire dell'acqua sotterranea, origina il fenomeno della "risorgenza" in superficie. In passato questi fenomeni sono stati spesso favoriti da interventi d'origine antropica per scopi irrigui o di regimazione idraulica. Negli ultimi anni, i fontanili hanno risentito del notevole abbassamento del livello della falda freatica e quelli ancora in attività sono limitati ad aree molto ristrette del territorio regionale nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Alcuni fontanili, ma a carattere discontinuo, sono presenti anche in territorio modenese. I fontanili sono generalmente costituiti da una "testa", ove si osserva il fenomeno della risorgenza e da una "asta", che raccoglie le sue acque e le collega al reticolo idrografico circostante. Le "teste" hanno solitamente una forma circolare e profondità variabile da uno ad alcuni metri. Le "aste" invece assumono l'aspetto di un piccolo canale con profondità ridotta. Nel corso dei decenni i fontanili hanno in ogni caso subito molte modifiche, adattandosi di volta in volta alle diverse esigenze di regimazione delle acque. Questi ambienti sono caratterizzati da una particolare stabilità nelle caratteristiche chimico-fisiche delle acque, ed in particolare della temperatura che mediamente oscilla intorno ai 14-15 °C. Gli ambienti di risorgiva, ed in particolare le aste di deflusso, sono caratterizzati dall'abbondante presenza di macrofite acquatiche (*Nasturtium officinale*, *Callitriche stagnalis* e *Vallisneria spiralis*), molte delle quali esclusive di queste tipologie ambientali e protette a livello regionale. La fauna ittica è caratterizzata da specie altrettanto tipiche come il panzarolo (*Knipowitschia punctatissima*), lo spinarello (*Gasterosteus aculeatus*), il luccio (*Esox lucius*) ed il gambero di fiume (*Austropotamobius italicus*). Altre specie presenti sono il ghiozzo padano (*Padogobius martensii*), l'anguilla (*Anguilla anguilla*), il triotto (*Rutilus erythrophthalmus*), la scardola (*Scardinius erythrophthalmus*), la tinca (*Tinca tinca*), la carpa (*Cyprinus carpio*), la gambusia (*Gambusia holbrooki*) e il pesce gatto (*Ictalurus melas*). Alcune specie trovano condizioni adatte alla loro sopravvivenza esclusivamente nei fontanili, come il panzarolo. Per il luccio, questi ambienti, rappresentano invece le aree elettive ed indispensabili per la deposizione delle uova e l'accrescimento degli stadi giovanili. Molte specie di ciprinidi, che vanno scomparendo negli ambienti di pianura, quali triotto, scardola e tinca, sono invece solitamente presenti nelle acque dei fontanili con popolazioni ben strutturate. I fontanili rappresentano quindi ambienti di particolare pregio, sia ambientale sia ittiofaunistico, che necessitano di essere opportunamente tutelati. Le prime e fondamentali forme di tutela che si possono mettere in atto per la protezione di questi biotopi, riguardano il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia meccanica per la rimozione delle macrofite acquatiche, di regimazione idraulica e di risagomatura delle aste. A tal proposito, e per sottolineare l'importanza di questi ambienti, si ricorda che la Regione Emilia-Romagna ha provveduto alla tutela dei fontanili di Corte Valle Re (Reggio Emilia) tramite l'istituzione di una Riserva Naturale Orientata (Delibera regionale n. 893 del 27/02/92).

PARCHI, RISERVE NATURALI ED AREE DI TUTELA

La Regione Emilia-Romagna, in osservanza ai criteri di tutela delle risorse naturali, vale a dire la Convenzione di Rio de Janeiro, ratificata con la Legge n. 124 del 14 Febbraio 1994, le direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE, ha emanato una serie di principi e norme per la formazione e gestione delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000. Tali norme costituiscono la Legge Regionale n. 6 del 17 Febbraio 2005 (*Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale*

delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000). La Rete Natura 2000 si riferisce al recepimento della Direttiva Europea n. 43 del 1992, definita "Habitat" e finalizzata alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione e, in particolare, alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rari. Questi ambienti e specie sono indicati negli Allegati I e II della Direttiva stessa. Ogni Stato dell'Unione ha quindi il dovere di procedere alla realizzazione di una rete ecologica, detta Rete Natura 2000, individuando aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC), o aree dette Zone di Protezione Speciale (ZPS), già previste dalla Direttiva n. 409 del 1979, denominata "Uccelli". Le ricerche che hanno portato all'individuazione di queste aree sono iniziate nel lontano 1995 (progetto Bioitaly) e si sono concluse con l'approvazione di un elenco di 113 siti SIC, da parte della Giunta Regionale (deliberazioni n. 1242 del 15.7.02, n. 1333 del 22.7.02 e n. 2776 del 30.12.03). Alla fine del 2004, la Comunità Europea con la Decisione n. C/2004/4031 del 7 dicembre 2004, ha confermato tutti i 113 siti proposti in Emilia-Romagna individuandoli come SIC (Siti di Importanza Comunitaria). Per quanto riguarda invece le ZPS o Zone di Protezione Speciale (ZPS), la Regione Emilia-Romagna ha individuato, attraverso la delibera n. 1816 del 22.9.03, 61 aree di protezione. Con la Legge n. 6 del 17 Febbraio 2005, la Regione Emilia-Romagna ha dunque portato a conclusione questo percorso di individuazione, tutela e gestione delle aree di maggior pregio ambientale. La Comunità Europea ha individuato tra le specie degne di tutela anche specie appartenenti alla fauna ittica regionale ed in particolare: cheppia (*Alosa fallax nilotica*), trota fario (ecotipo *Salmo macrostigma*, quando costituente popolazioni naturali), barbo canino (*Barbus meridionalis*), barbo comune (*Barbus plebejus*), lasca (*Chondrostoma genei*), savetta (*Chondrostoma soetta*), vairone (*Leuciscus souffia*), cobite comune (*Cobitis tenia*), cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*), nono (*Aphanius fasciatus*), ghiozzetto di laguna, (*Knipowitschia panizzae*), scazzone (*Cottus gobio*), storioni (*Acipenser sturio* e *naccarii*). A queste entità faunistiche occorre aggiungere il crostaceo, gambero di fiume, (*Austropotamobius italicus*). Altre specie quali luccio (*Esox lucius*) e panzarolo (*Knipowitschia punctatissima*) sono state proposte per la tutela a livello nazionale. Nei tratti di corsi d'acqua in cui sono presenti queste specie e che si trovano all'interno di aree protette come SIC, la loro tutela diventa quindi l'obiettivo principale da perseguire. I diversi Enti preposti alla gestione del territorio devono pertanto iniziare un dialogo costruttivo relativo alle esigenze di tutela delle singole specie ittiche, ai vincoli indicati dalla Comunità Europea ed alle necessità alieutiche. Un esempio potrebbe essere quello relativo allo svolgimento dell'attività alieutica all'interno di aree SIC o ZPS dove, se possibile, è necessario coniugare le esigenze di tutela del territorio con lo svolgimento dell'attività piscatoria. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta anche al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività agonistica in aree di tutela ambientale (siti SIC o ZPS). In questo caso è opportuno avviare un confronto con gli altri Enti predisposti alla gestione del territorio per valutare la compatibilità dell'attività agonistica con le finalità di tutela dell'area. Eventuali interventi all'interno delle zone ZPS o SIC prevedono inoltre la realizzazione di uno studio di incidenza per valutarne gli effetti sull'area protetta. La presenza di specie di interesse comunitario (fauna ittica e non) dovrebbe comunque portare Province, Comuni ed Associazioni ad attivare opportune forme di tutela nei territori di loro competenza. Anche per quanto riguarda le altre aree di protezione, attualmente presenti sul territorio regionale, è importante instaurare un rapporto costruttivo tra esigenza di salvaguardia e svolgimento dell'attività alieutica. Per quanto riguarda i parchi regionali, l'attività alieutica è consentita secondo le modalità e i criteri stabiliti

dal Regolamento del Parco, come previsto nell'art. 35, comma 3, della L. R. n. 6 del 17 Febbraio 2005. Le associazioni piscatorie e di protezione ambientale sono però coinvolte nella gestione delle riserve regionali, attraverso gli organi consultivi previsti dal regolamento di cui all'art. 46, comma 3, della L. R. 11 del 17 Febbraio 2005.

PROGRAMMAZIONE, ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

L.R. 11/93 - Art. 3 - COMPITI E FUNZIONI DELL'ASSOCIAZIONISMO

- 1.** *La Regione promuove la partecipazione delle associazioni piscatorie riconosciute e delle associazioni di protezione ambientale:*
- a) *alla programmazione e alla gestione ittica, attraverso le commissioni tecniche previste dalla presente legge;*
 - b) *alle funzioni di vigilanza svolte dalla Provincia attraverso i propri aderenti abilitati;*
 - c) *alla salvaguardia della salubrità delle acque, anche in relazione ed unitamente ai sistemi di monitoraggio ambientale.*

2. *La Regione e le Province determinano, per i rispettivi ambiti, le modalità specifiche con cui si realizzano le partecipazioni e le collaborazioni delle associazioni di cui al comma 1 e le risorse finanziarie da destinare al rimborso delle spese da esse sostenute per le prestazioni programmate*

- omissis -

L'associazionismo ed il volontariato sono due fenomeni che storicamente sono un patrimonio della cultura dei cittadini e delle popolazioni emiliano-romagnole. La Regione Emilia-Romagna conta circa 80.000 possessori di licenza di pesca e le associazioni piscatorie, che ne riuniscono una gran parte, hanno un ampio rilievo sociale. All'interno dell'eterogenea categoria dei pescatori, le associazioni possono svolgere e svolgono l'importante compito di fungere da collante tra i singoli appassionati e le istituzioni pubbliche, per una migliore e corretta fruizione della risorsa pesca. A tal proposito l'art. 3 della L.R. 11/93 prevede che l'Amministrazione regionale si assuma il compito di promuovere la partecipazione delle associazioni piscatorie riconosciute e delle associazioni di protezione ambientale alla programmazione e gestione ittica, alla salvaguardia della salubrità delle acque e al controllo e vigilanza del rispetto delle normative vigenti in materia, in collaborazione con i competenti uffici provinciali. Come nel precedente PIR, questa partecipazione continua ad essere uno degli elementi cardine della L. R. 11/93, che si prefigge di individuare nell'associazionismo della pesca un partner privilegiato nelle politiche istituzionali e un collaboratore nella gestione degli istituti previsti dalla legge. La Regione Emilia-Romagna intende quindi continuare a valorizzare l'associazionismo nel campo della pesca sportiva, sia delle associazioni piscatorie sia di quelle di protezione ambientale, anche tramite il rimborso delle spese per l'attuazione di programmi finalizzati e programmati (comma 2, art. 3 - cap. 78598). A questo scopo la Giunta regionale, con la deliberazione n. 1228 del 12/04/1994, ha riconosciuto cinque associazioni piscatorie (ARCI Pesca, FIPSAS, ENAL Pesca, AICS, UNPEM), aventi i requisiti previsti nel comma 3 dell'art. 3. Al fine di rendere attiva questa collaborazione tra le associazioni e gli uffici regionali e provinciali, l'attuale normativa prevede la presenza di rappresentanti delle associazioni piscatorie e di protezione ambientali a tutti i livelli gestionali. Nella composizione della Commissione Ittica Regionale, art. 5, comma 1, punti d) e) e f), è prevista la partecipazione di quattro rappresentanti delle associazioni riconosciute di pesca sportiva, due di quelle di protezione ambientale ed uno dei pescatori ricreativi. Nella composizione delle

Commissioni Ittiche di Bacino, art. 5 comma 3, punti d) e) e g), si richiede la presenza e l'apporto di quattro esperti designati dalle associazioni di pesca sportiva, di due indicati da quelle di protezione ambientale e di uno designato dai pescatori professionisti e ricreativi. E' prevista inoltre la partecipazione dei coordinatori delle Commissioni Ittiche di Zona che, secondo l'art. 6, comma 9, sono scelti, di norma, fra i rappresentanti delle associazioni piscatorie. Nella composizione delle Commissioni di gestione delle zone ittiche, l'art. 6, comma 4, punto a), prevede che tutti i membri della Commissione, ad esclusione del Collaboratore e dell'Esperto, designato dalle associazioni di protezione ambientale, siano scelti fra gli iscritti alle associazioni riconosciute nella deliberazione n. 1228 del 12/04/1994. Ciò che si evince dalla presenza, in tutti gli organismi previsti, degli iscritti delle associazioni piscatorie e di protezione ambientale è che la Regione Emilia-Romagna, attraverso la L.R. 11/93, intende continuare a valorizzare l'associazionismo e la partecipazione decentrata alle attività di gestione, intesa nel senso più ampio della parola, della fauna ittica. Il ruolo che i pescatori dovrebbero svolgere è quello di presenza e controllo diretto del territorio, a garanzia di una frequenza d'intervento quotidiana, lasciando all'Amministrazione pubblica gli oneri istituzionali di programmazione e coordinamento. Nell'ambito di questa collaborazione, prevista dalla L. R. 11/93, è importante che la Regione e le Province possano operare una continua azione di controllo e di stimolo alla partecipazione alle singole Commissioni (Regionale, Bacino e Zona) da parte delle Associazioni piscatorie e di protezione ambientale. Solo in questo modo si potrà instaurare e perpetuare un dialogo costruttivo e duraturo tra istituzioni e volontariato.

PROGRAMMAZIONE E CONVENZIONI DI PROGRAMMA

La "programmazione", come previsto anche nell'art. 3, comma 1, punto a) è ritenuta, un elemento fondamentale per poter intervenire sul territorio in modo coordinato, appropriato e funzionale. A questo proposito la Regione Emilia-Romagna ha previsto e prevede l'elaborazione e l'aggiornamento di tre documenti programmatici fondamentali. Un primo documento, fondamentale ed indispensabile, è relativo alla conoscenza dello stato dell'ittiofauna sul territorio regionale (Carta Ittica Regionale). La Carta Ittica Regionale è già stata completata per le acque di categoria D e C, mentre è in fase di elaborazione quella per le zone B ed A. Gli altri due documenti programmatici (Piano Ittico Regionale e Programmi Ittici Provinciali) riguardano invece gli interventi previsti a livello regionale, provinciale e di bacino per la tutela della fauna ittica e la regolamentazione della pesca.

Carta Ittica Regionale

L.R. 11/93 - ART. 9 - CARTA ITTICA REGIONALE

1. La Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, è la base per l'elaborazione del piano regionale e dei programmi quinquennali provinciali nonché per la predisposizione degli interventi di bacino e di zona a cura delle competenti Commissioni Tecniche.

2. La Carta ittica descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua, definisce i criteri di scelta delle specie ittiche nonché degli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche.

- omissis -

La Carta Ittica può essere intesa, secondo quanto indicato dall'Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci (A.I.I.A.D.), come lo strumento programmatico che permette di pianificare una gestione razionale dell'ittiofauna e delle attività alieutiche. La Carta Ittica si sviluppa e si realizza attraverso un attento studio dello stato dell'ittiofauna e, si configura quindi, come uno strumento indispensabile per la gestione del territorio. La Regione Emilia-Romagna aveva già iniziato lo studio dell'ittiofauna presente sul territorio regionale ed affrontato le problematiche connesse con la sua gestione con la pubblicazione di "Elementi di base per la predisposizione della Carta Ittica Regionale". Dopo questo primo elaborato, è stata completata e pubblicata la Carta Ittica per le acque di categoria "D". E' inoltre già stata completata anche quella per le acque di categoria C (di prossima pubblicazione) e sono ormai giunti a termine anche gli studi relativi alle zone "B" ed "A". La Carta Ittica Regionale si può quindi dire conclusa, con una copertura, pressoché completa di tutto il territorio regionale. Al fine di svolgere il suo ruolo di documento di conoscenza dello stato dell'ittiofauna, secondo quanto sancito nell'art. 9, comma 3, la Carta Ittica Regionale deve essere aggiornata prima della scadenza di ogni piano ittico, grazie ad appositi programmi di ricerca. A questo proposito è necessario ricordare che importanti informazioni per l'elaborazione della Carta Ittica possono venire anche dalla rete di monitoraggio prevista dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (approvato in data 22 Dicembre 2004), come previsto nel cap. 1.5.3.1. La Carta Ittica diviene quindi documento indispensabile di programmazione e coordinamento per l'incremento e la salvaguardia della fauna ittica e la gestione dell'attività alieutica. Nel presente PIR viene confermato il protocollo comune (inserito nel PIR precedente) per la raccolta dei dati relativi all'ittiofauna (vedi capitolo ad esso relativo) al fine di rendere omogenee le conoscenze, e quindi le modalità di intervento, nei confronti della fauna ittica in tutto il territorio regionale. Infine, con lo scopo di rendere più agevole e rapida, la pubblicazione dei dati raccolti relativi allo studio dell'ittiofauna si ipotizza anche la pubblicazione di un bollettino semestrale.

Piano Ittico Regionale

L. R. 11/93 -Art. 7 - PIANO ITTICO REGIONALE

- omissis -

2. Il Piano ittico regionale è lo strumento con cui la Regione promuove ed orienta, nei bacini idrografici, la conservazione, l'incremento e il riequilibrio biologico delle specie ittiche, d'interesse ambientale e piscatorio, mediante:

- a) La salvaguardia delle caratteristiche fisico-chimiche delle acque, anche in riferimento alla direttiva CEE vigente in materia;
- b) La tutela ed il ripristino delle specie ittiche tipiche di ogni bacino idrografico di cui all'art. 8;
- c) Le iniziative di ricerca finalizzata;
- d) Le iniziative di informazione e formazione culturale e tecnica;
- e) I criteri di indirizzo per i programmi provinciali di cui all'art. 10.

3. Il Piano ittico regionale si articola in piani di bacino ittico approvati dalle Province, sentite le Commissioni territorialmente competenti. Il piano di bacino individua altresì le forme di controllo da attuare.

4. Nel Piano sono stabiliti i criteri e le modalità di finanziamento delle funzioni e delle attività esercitate dalle Province e dalle Commissioni di gestione ittica.

5. Il Piano ha durata quinquennale ed è finanziato con gli introiti delle tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca, sulla base di apposita previsione nella legge di bilancio.

- omissis -

Il Piano Ittico Regionale, è il documento programmatico quinquennale dell'Amministrazione regionale, che scaturisce dalle conoscenze acquisite tramite la Carta Ittica Regionale, art. 9 comma 1, ed ha durata

quinquennale. La Regione ha già provveduto all'elaborazione ed approvazione di due Piani Ittici Regionali (1995/2000 e 2001/2005).

Programmi ittici provinciali

Art. 10 - PROGRAMMI ITTICI PROVINCIALI

1. Le Province, nell'ambito del piano ittico regionale e dei piani ittici di bacino, esercitano le funzioni ad esse attribuite mediante l'adozione di programmi quinquennali degli interventi. I programmi sono trasmessi alla Regione ed alla Autorità di Bacino.

2. Il programma quinquennale indica:

- a) *le specie ittiche la cui presenza deve essere conservata o ricostituita;*
- b) *le specie ittiche di cui è consentita la pesca e le forme di ripopolamento delle stesse;*
- c) *le zone di gestione ittica di cui al comma 2 dell'art.6;*
- d) *gli strumenti da adottare per la conservazione della fauna ittica e le immissioni integrative da compiere a ripiano dei prelievi programmati o delle deficienze rilevate nella composizione delle popolazioni ittiche esistenti nelle diverse zone omogenee;*
- e) *le forme di controllo o sostitutive con cui le Province soprintendono o provvedono al regolare svolgimento degli interventi e delle funzioni di competenza;*
- f) *le forme in cui verranno emanate e rese pubbliche le norme per la gestione, la pesca e la conservazione del patrimonio ittico;*
- g) *le risorse finanziarie per la realizzazione delle attività gestionali programmate;*
- h) *le forme in cui verranno emanate e rese pubbliche le norme per la gestione, la pesca e la conservazione del patrimonio ittico;*
- i) *le risorse finanziarie per la realizzazione delle attività gestionali programmate;*

3. Gli interventi annuali conseguenti sono adottati dalle Province sulla base delle proposte formulate dalle Commissioni ittiche di bacino e di zona ove costituite.

I Programmi ittici provinciali sono documenti programmatici quinquennali, che rappresentano il recepimento e l'attuazione a livello provinciale del Piano Ittico Regionale e dei Piani di Bacino. Il comma 2 stabilisce ed indica chiaramente i punti che devono essere affrontati nell'elaborazione dei singoli Programmi Ittici Provinciali. E' evidente che i Programmi Ittici Provinciali si articolano in Piani di Bacino, che, a loro volta concorrono a costituire parte integrante del Piano Ittico Regionale. E' importante che le Province possano provvedere al più presto all'elaborazione dei propri piani quinquennali, una volta reso operativo il Piano Ittico Regionale.

Convenzioni di Programma

Lo strumento delle "convenzioni" tra le Province e le associazioni piscatorie e di protezione ambientale é lo strumento per l'attuazione della programmazione riguardante la tutela delle acque e la salvaguardia e l'incremento della fauna acquatica. Lo strumento delle "convenzioni" garantisce alle associazioni e, attraverso queste, al privato cittadino, che l'impegno, volontario, nella gestione e nel controllo dell'ambiente, sia supportato da una reale possibilità d'intervento. Con questo sistema si intende dare copertura in termini finanziari alle spese relative alle operazioni di ripopolamento, di tabellamento e di vigilanza dei corsi d'acqua. Per quanto riguarda il sistema delle "convenzioni" si intende sostituire questo termine con quello a valenza più ampia di "Convenzioni di Programma". Tali "Convenzioni di Programma" riguardanti interventi nel settore della pesca e la realizzazione di servizi di pubblico interesse, potrebbero essere stipulate tra le Province e le Associazioni di pesca sportiva e di protezione ambientale, tra le Province e la Regione Emilia-Romagna o, direttamente, tra questa ultima e le associazioni, se ritenuto opportuno. Le "Convenzioni di Programma" possono essere dunque attivate per servizi di pubblico interesse, come appunto la vigilanza, i tabellamento ecc. Grazie allo strumento delle convenzioni, le

associazioni devono tentare di coinvolgere tutte le categorie di pescatori e semplici appassionati nella tutela ambientale e promuovere il reclutamento di quelle fasce di popolazione che, disponendo di tempo libero, possono partecipare attivamente alla gestione e tutela della fauna ittica. Si ritiene, infatti, che un'impostazione dei rapporti così organizzata possa rinforzare e rilanciare il ruolo e lo sviluppo del volontariato all'interno delle associazioni piscatorie e di protezione ambientale, diventando punto cardine nella gestione e tutela della fauna acquatica. La L.R. 11/93, infine, definisce alcune delle molteplici funzioni che le associazioni piscatorie e di protezione ambientale possono assumere nell'ambito della tutela della fauna acquatica e del controllo del rispetto delle normative vigenti. Ad esempio il comma 5 dell'art. 16 esprime chiaramente l'interesse che riveste il ruolo delle associazioni nel collegamento fra il pescatore e l'amministrazione comunale, per il rilascio dei tesserini di pesca controllata. Le associazioni piscatorie e di protezione ambientale hanno quindi la possibilità di partecipare concretamente alla gestione ambientale, e, in tal modo, devono continuare nel rimodernamento degli apparati decisionali, nell'ampliamento della loro presenza sul territorio e nel potenziamento della loro funzione didattico-educativa.

LA PESCA SPORTIVA E L'ATTIVITA' AGONISTICA

PESCA SPORTIVA

L.R. 11/93 - Art. 16 - ESERCIZIO DELLA PESCA

1. *E' considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura di specie ittiche.*
2. *L'esercizio della pesca è consentito a coloro che siano in possesso della prescritta licenza di pesca in corso di validità ed in regola con gli adempimenti previsti dalle norme regionali.*
3. *I pescatori, che intendono esercitare la pesca nelle zone classificate "D", devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture di salmonidi e timallidi.*

- omissis -

L.R. 11/93 - Art. 17 - DIVIETI

1. *Sono vietate:*
 - a) *la pesca con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate;*
 - b) *la pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti ed anestetiche o con l'impiego della corrente elettrica;*
 - c) *la pesca con attrezzi diversi da quelli autorizzati o con mezzi aventi misure o usati con modalità non consentiti dalla presente legge;*
 - d) *la pesca con l'ausilio di fonti luminose, ad esclusione del galleggiante luminoso e delle piccole luci di servizio previste dal regolamento regionale, purché non servano in alcun modo quale richiamo per il pesce;*
 - e) *la pesca e la pasturazione con sangue ovvero con miscele contenenti sangue;*
 - f) *la pesca con la disponibilità di esche, o pasture pronte all'uso, superiore o diversa da quelle consentite;*
 - g) *la pesca o comunque la collocazione di reti od attrezzi, ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di 40 metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte ed a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento;*
 - h) *la pesca a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se prive di esca.*
2. *E' fatto altresì divieto, per la salvaguardia della integrità dell'ambiente, di abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze o di immettere rifiuti nelle acque.*

- omissis -

L.R. 11/93 - Art. 25 - CATTURA DELLE RANE

1. *La cattura delle rane è consentita a chi è in possesso della licenza di pesca, limitatamente a quelle di interesse alimentare (rane verdi).*

- omissis -

L'importanza della pesca sportiva in Italia é testimoniata dal numero a livello nazionale di ben 2.600.000 praticanti, di cui 1.600.000 circa operano in acque interne e 1.000.000 in quelle marine. Questi dati, raccolti dalla Demoskopea per conto dell'A.I.P.O. (Associazione Italiana Produttori Operatori), sono stati elaborati stimando il numero dei "pescatori responsabili d'acquisti", attribuendo, così, ad ogni nucleo familiare un solo responsabile preposto alle decisioni in merito all'acquisto, anche quando più pescatori risiedono nella stessa famiglia. Se ne deduce che il numero effettivo di praticanti potrebbe essere di molto superiore e, verosimilmente, superare il tetto dei 3.000.000 d'appassionati. Nella Regione Emilia-Romagna la pesca sportiva é un fenomeno sociale di grande rilievo sia dal punto di vista dilettantistico che agonistico. Nel 2004 sono state rilasciate circa 80.000 licenze, un numero cospicuo nel panorama nazionale, anche se questa quota ha evidenziato una riduzione negli ultimi anni. Nel 1994 si contavano 104.829 licenze contro le circa 80.000 del 2004, con una riduzione di 20.000 unità in 10 anni.

NUMERO DELLE LICENZE (TIPO B) PER LA PESCA DILETTANTISTICA, RILASCIATE IN EMILIA-ROMAGNA DAL 2001 AL 2004

<i>Provincia</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>
<i>Piacenza</i>	5.189	4.962	4.847	4.601
<i>Parma</i>	7.606	7.206	6.993	6.636
<i>Reggio Emilia</i>	9.558	9.329	9.123	8.314
<i>Modena</i>	12.215	11.660	11.361	10.366
<i>Bologna</i>	20.594	19.370	18.886	17.520
<i>Ravenna</i>	9.444	9.328	9.315	8.540
<i>Ferrara</i>	15.239	14.997	14.923	14.384
<i>Forlì-Cesena</i>	5.245	4.848	5.080	4.715
<i>Rimini</i>	1.554	1.652	1.703	1.493
<i>Totale</i>	86.644	83.352	82.231	76.569 *

* Nel totale 2004, mancano circa 3000 licenze.

L'esercizio della pesca in acque interne é regolato dagli art. 16 e 17 della L.R. 11/93 e, per quanto riguarda le acque di bonifica, dagli art. 21 e 22. Sempre inerenti al tema sono l'art. 23, riguardante la pesca agonistica, l'art. 24 per quella a pagamento e l'art. 25 per la cattura delle rane. Gli attrezzi e le modalità d'uso ed i periodi di divieto di pesca delle specie ittiche sono invece definiti dal Regolamento regionale, n. 29 del 16 agosto 1993 e successive modifiche (Regolamento regionale n. 17 del 05/04/1995 e n. 9 del 03/04/1998). Infine la deliberazione della Giunta regionale n. 3544 del 27/07/1993 ha reso operative alcune norme riguardanti gli orari di pesca nelle zone A, B, C e D, le misure minime e i limiti quantitativi giornalieri di cattura dei pesci dei quali é consentita la pesca e le limitazioni nella detenzione ed uso d'esche e pasture. Nel 1996 con lo scopo di favorire la pesca al siluro, è stata emanata la Deliberazione n. 1574 (3 Luglio 1996), integrazione alla 3544/93, che stabilisce che le specie alloctone non concorrono alla formazioni dei limiti di peso giornalieri. La Deliberazione n. 3544/93 è stata, infine,

integrata nel 2003, con la Delibera della Giunta Regionale n. 1786 che, con lo scopo di favorire la tecnica di pesca detta carp-fishing, permette la pesca notturna alla carpa, secondo le modalità e nei tratti indicati da ciascuna Provincia. L'attività e lo svolgimento delle gare di pesca sono regolate dalle norme sancite dal CONI. Sempre nel rispetto della comunità ittica presente nel tratto interessato dalla competizione, sono ammesse deroghe ai limiti quantitativi, se previsto il ripristino della situazione preesistente. L'impianto legislativo regionale costituisce il presupposto fondamentale, al quale fa riferimento la normativa tecnica ed amministrativa, che disciplina l'intero settore concernente l'esercizio della pesca. L'attuale legislazione in materia di pesca coglie e fa sua la radicale trasformazione del concetto di pesca, intesa non più come pratica riservata a pochi, ma come attività sportiva ad ampia diffusione, evolutasi in tal direzione in conseguenza delle mutate condizioni sociali ed economiche del paese. I pescatori sportivi, infatti, hanno subito un influsso positivo dall'acquisizione di valori e conoscenze ambientali ed ecologiche, che si sono andati sviluppando parallelamente alla comparsa dei movimenti ambientalisti in Italia. Negli anni scorsi è stato presentato, a tal proposito, durante un convegno organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, una versione avanzata del "Codice di condotta responsabile della pesca sportiva", che vuole raccogliere le raccomandazioni contenute nel "Codice di condotta responsabile della pesca" redatto dalla FAO nel 1995, con lo scopo di incentivare lo sviluppo dell'attività alieutica secondo criteri di compatibilità ambientale. Questi valori, uniti all'etica sportiva ed al peculiare rapporto fra preda e predatore, rendono la pesca sportiva uno sport senza uguali, che permette di realizzare un autentico contatto con la natura. Per millenni l'uomo ha largamente usufruito del nutrimento ittico pescato nei fiumi, nei laghi e nelle acque costiere a scopo alimentare, ma questa finalità è ormai scaduta, specialmente per quanto riguarda il comparto delle acque dolci. La pesca sportiva ha quindi assunto il ruolo d'attività ricreativa e sportiva, fino ad assurgere a livello di sport fra i più popolari e praticati in Italia. E' auspicabile inoltre che sia possibile favorire sempre più l'avvicinamento a questo sport dei diversamente abili, grazie alla realizzazione d'apposite strutture che ne permettano l'accesso alle zone di pesca, che già alcune province hanno realizzato nel corso del precedente PIR. Le associazioni di pesca sportiva potrebbero essere i primi collaboratori d'iniziative di questo tipo. I pescatori sono, teoricamente, fruitori, ma al tempo stesso difensori ideali, di un ambiente in pericolo, quale quello delle acque interne. Inoltre, sono frequentemente gli esecutori materiali delle azioni di ripopolamento, di vigilanza, di pulizia delle sponde, ecc... La pratica corretta della pesca sportiva, osservante dei regolamenti e delle leggi vigenti in materia di tutela della fauna acquatica, non raggiunge quasi mai intensità e metodi che si dimostrano nocivi per i popolamenti ittici. Tuttavia è stato spesso necessario applicare, secondo i termini di legge, misure restrittive, onde evitare una pressione di pesca eccessiva e permettere il mantenimento ed il rinnovamento delle comunità ittiche, spesso sottoposte a turbative d'origine antropica non previste. E' utile porre l'accento sul fatto che la popolazione di pescatori sportivi deve essere indirizzata ed incoraggiata dalle Amministrazioni pubbliche, come già previsto nella L.R. 11/93, e dalle associazioni piscatorie alla valorizzazione della sensibilità personale verso l'ambiente acquatico che frequentano e nell'assumersi, quindi, un impegno di tutela del patrimonio ittico. Grazie al coinvolgimento delle associazioni di pesca sportiva e di difesa ambientale, i pescasportivi hanno quindi la possibilità di rivestire il ruolo di "primi indicatori biologici" delle acque regionali. A tal proposito si ritiene necessaria un'adeguata conoscenza ecologica, da parte dei pesca sportivi, degli ambienti delle acque interne sia grazie a specifici corsi di formazione sia grazie ad un maggiore apporto didattico verso le

giovani generazioni e la scuola dell'obbligo. Una pratica di difesa ambientale, che si sta diffondendo come cultura sportiva, indubbiamente apprezzabile, e di cui sono già noti i primi risultati, è quella denominata con l'espressione anglosassone di "catch and release" o "cattura e rilascio". Fautori e primi applicatori a livello normativo di questa teoria di ripristino ambientale e di approccio dei pescatori con il "campo sportivo naturale" sono stati gli Stati Uniti, che istituzionalizzando il principio del "No Kill", vale a dire "non uccidere", in alcuni tratti fluviali e lacuali particolarmente importanti dal punto di vista faunistico, hanno avviato una sperimentazione mirata alla coesistenza delle esigenze dei pescatori con quelle delle comunità ittiche. I risultati ottenuti hanno già stimolato molte Province ad avviare anche in Regione Emilia-Romagna analoghe sperimentazioni. L'istituzione di zone a "catch and release" è sicuramente da incoraggiare in virtù di una reale protezione verso le popolazioni ittiche autoctone e del loro valore didattico. Si ritiene in ogni caso importante porre l'accento sulla necessità di una corretta istruzione e formazione del pescatore per il successo di una zona di pesca gestita con questa regolamentazione. La sopravvivenza del pesce catturato, è, infatti, strettamente legata alla capacità del pescatore di manipolare e liberare velocemente dall'amo la sua preda. Ancora una volta quindi il pescasportivo, diventa elemento fondamentale nella difesa di specie in declino e più in generale dell'ambiente naturale.

ATTIVITA' AGONISTICA

L.R. 11/93 - Art. 23 - ATTIVITÀ AGONISTICA

1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte nei campi di gara organizzate dalle associazioni dei pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali ed internazionali approvati dal CONI. Modalità diverse, proposte dalle associazioni piscatorie di cui all'art. 3 che organizzano le gare, devono essere approvate dalla Provincia, in conformità alle direttive regionali.

2. La Giunta regionale, su proposta delle Province, approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti, indicando altresì i tratti dei corsi d'acqua dove possono essere individuati campi temporanei di gara. I campi di gara possono essere allestiti esclusivamente nelle acque delle zone "A", "B" e "C". Le Province formulano le loro proposte sentite le associazioni piscatorie riconosciute e la Commissione ittica di Bacino.

- omissis -

5. La gestione dei campi di gara permanenti e temporanei è affidata dalle Province - per periodi triennali - alle associazioni piscatorie, secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.

- omissis -

7. La Provincia, al fine di ripristinare l'equilibrio dell'ecosistema acquatico dei campi di gara, determina, sentita la Commissione Ittica di bacino, i criteri, le modalità di ripopolamento e le eventuali sospensioni dell'esercizio della pesca da attuarsi da parte delle associazioni concessionarie.

8. Le gare di pesca ai salmonidi sono organizzate nelle zone "B" e "C". La Provincia autorizza le immissioni di Trota Iridea purché il limite del campo di gara sia ad una distanza non inferiore a 1000 metri dalla zona "D". Le immissioni devono essere quantitativamente proporzionate alla estensione del campo di gara e compiute con esemplari di misura superiore a quella minima consentita per la pesca e previa certificazione sanitaria.

- omissis -

Accanto alla pesca, praticata dal semplice appassionato, si inserisce poi il momento agonistico come espressione dello spirito competitivo insito nell'animo umano. Le prime esperienze agonistiche della pesca moderna si registrano in Italia negli ultimi anni del 1800, e sono legate per lo più a tenzoni fra nobili e benestanti. Solamente con l'ampliamento dell'associazionismo organizzato, nacquero i primi circoli dedicati alla pesca sportiva e all'agonismo, aperti a tutti gli strati sociali. L'attività agonistica oggi è disciplinata dall'art. 23 della L.R. 11/93 e dalla Deliberazione Giunta Regionale n. 1773 del 10 Maggio 1994

(Direttive inerenti l'organizzazione dell'attività agonistica). I campi di gara permanenti o temporanei, di cui è stato approvato l'allestimento per i primi e fornite le indicazioni per i secondi, secondo il comma 2 dell'art. 23, sono indicati nella deliberazione della Giunta regionale n. 1551 del 26/04/1994 e successive integrazioni e modifiche (n. 1831 del 23/05/1995, n. 1249 del 24/05/1996, n. 1199 del 13/07/1999, n. 983 del 13/06/2000 e n. 1120 del 14/06/2004), come segue:

<i>Provincia</i>	<i>Capi di gara permanenti</i>	<i>Campi di gara temporanei</i>
<i>Piacenza</i>	9	8
<i>Parma</i>	10	6
<i>Reggio Emilia</i>	6	***
<i>Modena</i>	9	12
<i>Bologna</i>	6	8
<i>Ferrara</i>	20	62
<i>Ravenna</i>	3	5
<i>Forlì-Cesena</i>	1	5

*** Tutto il tratto del fiume Po ed i corsi d'acqua delle zone "B" e "C", fatti salvi i divieti di pesca.

Il suddetto atto amministrativo riconosce l'importanza sociale, sportiva e ricreativa del settore agonistico. A tal proposito preme ricordare come il comma 2 dell' art. 23 stabilisce che i campi di gara possono essere allestiti solamente in zone "A", "B" e "C" e che le gare di pesca ai salmonidi possono essere organizzate solo in acque cosiddette "ciprinicole" (zone "B" e "C"), con immissioni ad hoc (autorizzate dalla Provincia) e nel rispetto della fauna ciprinicola presente. Le province possono autorizzare l'immissione d'esemplari di trota iridea, purché il limite del campo di gara sia ad una distanza non inferiore a 1000 metri dalla zona "D". I tratti fluviali interessati dalla delibera della Giunta regionale e definiti campi di gara, devono essere trattati come ambienti naturali con le loro caratteristiche fisico-chimiche ed ittiofaunistiche, che non possono essere alterate dall'esercizio della pesca agonistica. Le gare sportive comportano, tuttavia, la concentrazione di pescatori in brevi tratti fluviali, fattore che implica l'accentuarsi di una serie di problemi nel rapporto pesca - ambiente. La gestione dei campi gara permanenti e temporanei è affidata dalle Province alle associazioni piscatorie secondo modalità e impegni concordati. I rapporti tra Provincia ed associazioni piscatorie nella gestione dei campi gara sono ulteriormente approfonditi nella delibera n. 1773 del 10/05/1994, in cui si definiscono le competenze in merito alle condizioni di sicurezza per i concorrenti, alla pulizia dell'ambiente e alla vigilanza. Il punto 2) della delibera indica, inoltre, le direttive da emanare, da parte delle Province, per la gestione dei campi di gara, disposizioni alle quali le società organizzatrici debbono attenersi al fine della difesa dell'ambiente soggetto alla pressione alieutica. In tale deliberazione sono individuati alcuni problemi che vanno analizzati, caso per caso, direttamente dalle Province nel rispetto delle normative vigenti. Queste problematiche riguardano la qualità dell'eventuale materiale da ripopolamento, la quantità di pastura ammessa per ogni pescatore e la tutela del corso d'acqua, ove si svolge la competizione. Molti campi di gara sono allestiti in canali di bonifica dove, talvolta, le necessità di regimazione idraulica contrastano con le esigenze della fauna ittica e il regolare svolgimento dell'attività agonistica. Le finalità degli Enti Locali e delle associazioni di pescatori dovrebbero comunque mirare alla valorizzazione del corpo idrico in tutti i suoi elementi biologici

ed ambientali, tenuto conto delle esigenze idrauliche dei Consorzi di Bonifica. Si auspica quindi, che queste, problematiche, possano essere affrontate correttamente e di concerto fra le parti maggiormente interessate. Nell'individuazione dei campi gara, temporanei e non, è inoltre importante verificare se i tratti prescelti sono sottoposti a particolari vincoli di tutela ambientale (siti SIC, aree ZPS, . .). In questo caso è necessario, nel rispetto dell'ambiente, modulare, l'attività agonistica in relazione alle esigenze del territorio, in collaborazione con gli Enti territorialmente interessati. Se necessario è opportuno indicare chiaramente i confini dell'area in cui è consentita l'attività agonistica in modo tale da evitare impatti negativi su aree o specie sottoposte a tutela. Inoltre, in aree di particolare afflusso, è opportuno prevedere adeguate strutture ricettive (parcheggi, punti di ristoro, bagni, ecc.), anche in collaborazione con Enti quali ARPA o le locali USL, in modo tale da rendere il campo gara un impianto sportivo a tutti gli effetti. Strutture di questo tipo, realizzate nel rispetto dell'ambiente, ed in una prospettiva di mantenimento o miglioramento della risorsa acqua (inteso come qualità dell'ambiente acquatico e dell'ittiofauna presente) possono rappresentare un'importante fonte di reddito.

LICENZA DI PESCA

L.R. 23/78 art. 4 - RILASCIO DELLA LICENZA

Il rilascio della licenza di pesca è delegato al Comune di residenza del richiedente. Il Comune, dietro presentazione della prova dell'avvenuto versamento delle tasse e soprattasse di cui al successivo art. 7, rilascia la licenza su esemplari editi dalla Regione in conformità ai modelli di cui al successivo art. 11 e corrispondenti ai tipi A e B di cui al precedente capitolo.

Ogni tipo di licenza deve avere una numerazione a carattere regionale e contenere i seguenti dati: cognome, nome e fotografia del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di codice attribuito dalla Regione al titolare e, per la licenza di tipo B, la professione.

La Legge Regionale n. 23 del 10 Luglio 1978, norma il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne. Due sono i tipi di licenza (art. 3): quella di tipo A per i pescatori professionisti e quella di tipo B per i pescatori dilettanti. La licenza è rilasciata dal comune di residenza del richiedente. L'attuale normativa non prevede il rilascio di licenze a stranieri, ad uso turistico, agevolazioni per anziani o persone diversamente abili, e pone il problema del rilascio solamente da parte del comune di residenza. Il cambio nella composizione demografica dei pescatori, la promozione di attività imprenditoriali di pescaturismo, il crescente numero di pescatori stranieri, e la necessità di incentivare e promuovere la pesca tra le attività della terza età, sembrano rendere l'attuale normativa inadeguata alle esigenze attuali. Inoltre, esiste il problema, per coloro che, pur mantenendo la residenza in un Comune, vivono o svolgono l'attività lavorativa in un altro distretto, di dover ritornare al Comune di residenza per il rilascio della licenza. Una possibile soluzione a questi problemi, da discutere nelle sedi adeguate, potrebbe essere quella di permettere l'esercizio della pesca dilettantistica (licenza di pesca di tipo B) semplicemente dopo il versamento delle tasse regionali, tramite apposito versamento postale. In questo modo sarebbe eliminata la licenza vera e propria ed il versamento dovrebbe essere accompagnato da un opportuno documento di identità. La validità della licenza sarebbe di un anno dalla data del pagamento. Una simile procedura, oltre a snellire le pratiche burocratiche di rilascio della licenza vera e propria, permetterebbe anche di creare pagamenti adeguati alle singole necessità. In particolare sarebbe possibile avere: costo annuale

ridotto per persone della terza età e persone diversamente abili, permessi di pesca giornalieri, settimanali, mensili per turisti e stranieri. Si ritiene che questa nuova proposta legata al rilascio e rinnovo della licenza di pesca debba essere adeguatamente valutato nelle sedi opportune ed alla presenza di tutte le parti interessate. Giova infine ricordare che alcune Regioni già si sono attivate per semplificare il rilascio della licenza di pesca. Infine, un ultimo aspetto, relativo al rilascio della licenza di pesca, da valutare nelle sedi opportune, è quello relativo ad un eventuale adeguamento delle tasse regionali alle crescenti necessità di gestione della fauna ittica da parte di Regione Emilia-Romagna, Province ed Associazioni di pesca sportiva e di protezione ambientale.

LA PASTURAZIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3544 DEL 27/7/1993

DEFINIZIONE DEGLI ORARI DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE, DELLE MISURE MINIME DEI PESCI, DEI LIMITI GIORNALIERI E STAGIONALI DEL PESCATO E DI ALTRE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L. R. 22/2/1993, N. 11

- omissis -

Limite quantitativo alla detenzione e all'uso di esche e pasturazioni.

Il limite quantitativo di detenzione e di uso delle esche e delle pasture viene consentito nelle quantità sotto indicate:

Zona A - nessun limite per i pescatori professionali, kg 7 nelle acque fluenti, kg 5 nelle acque di bonifica.

Zona B - kg 4 in tutte le acque.

Zona C - kg 1 in tutte le acque.

Zona D - nessuna pasturazione è consentita.

PESCA NEI CAMPI DI GARA

E' consentita altresì la deroga al limite di pasturazione in acque classificate A e B solo per le gare nazionali facenti parte del trofeo campionati italiani in un numero massimo di dieci l'anno.

- omissis -

Il punto d), comma 7, dell'art. 16 della L.R. 11/93 sancisce che la "Giunta regionale, sentite le Province territorialmente interessate ai bacini idrografici che in tutto od in parte ricadono nel loro territorio, su proposte della Commissione ittica di bacino, determini il quantitativo delle esche e delle pasture pronte all'uso consentite a ciascun pescatore". Tali valori sono stati in seguito fissati nella deliberazione della Giunta regionale n. 3544 del 27/07/1993, sopra riportata. Si rammenta a tal proposito che, le direttive imposte dalla legge ed il mandato conferito alle Province, permettono di restringere ulteriormente questi limiti in caso d'accertati pericoli di danno ambientale o in particolari momenti della stagione. Questa ulteriore limitazione, che può essere applicata dalle Province durante le concessioni per la gestione dei campi gara permanenti e temporanei alle associazioni, è auspicabile quando si tratta d'aree di particolare valore ambientale o alla presenza di specie esigenti in fatto di qualità delle acque. Per i campi gara temporanei e permanenti, sarebbe inoltre opportuno valutare l'opportunità di stabilire, oltre ad un valore pro capite, una quantità massima di pastura utilizzabile annualmente e per competizione, calcolata in base alla capacità autodepurativa dell'ambiente ed alla frequenza delle manifestazioni agonistiche. A questo proposito dovrebbero essere attivate apposite ricerche per valutare l'effetto della pasturazione sui corpi idrici ove sono svolte le competizioni, e per giungere ad una determinazione dei limiti quantitativi ammissibili annualmente. Anche per le gare nazionali, facenti parte del trofeo campionati italiani,

sarebbe opportuno che le Province, territorialmente interessate, stabilissero, nel concedere le autorizzazioni, un limite massimo per la pasturazione (ad esempio una quantità non superiore al doppio di quanto consentito dalla vigente normativa per le acque di categoria A e B). Nel fissare i limiti relativi all'impiego delle pasture, si dovrebbe tener ben presente il concetto di risorsa rinnovabile, inteso come la possibilità di continuare a svolgere l'attività agonistica nel medesimo luogo per un tempo indefinito. Questo presuppone quindi la necessità di giungere ad un equilibrio tra la pressione di pesca esistente e la capacità autodepurativa dell'area in cui viene svolta l'attività agonistica. Questo concetto di risorsa rinnovabile acquista inoltre un particolare valore nel caso in cui sia prevista la realizzazione di opere, come strade, punti ristoro, ecc. in quanto esiste il rischio concreto che vengano poi abbandonate a fronte di un generale decadimento della qualità ambientale, vanificando quindi gli investimenti degli anni precedenti. A questo proposito sarebbe opportuno collegare richieste per il potenziamento strutturale dei campi gara, in particolare quelli permanenti, con studi relativi alla qualità ambientale, per confermare il buono stato dell'ambiente acquatico. E' inoltre probabile che il tema legato all'uso delle pasture, possa entrare anche nel campo di azione del Piano di Tutela delle Acque, di recente approvazione (22 Dicembre 2004). Il problema dell'impiego delle pasture è già stato in parte affrontato in una serie di ricerche che hanno portato alla pubblicazione del testo "Pesca e tutela ambientale in Emilia-Romagna" dove è posto chiaramente l'accento sulla necessità di controlli sanitari sulle larve di mosca carnaria, conservate in reparti refrigerati, spesso inadatti e con scarsa aerazione. Le analisi microbiologiche d'esche e pasture utilizzate nelle competizioni, hanno evidenziato alte cariche di coliformi totali, in particolare per quanto riguarda la farina di crisalide di baco da seta. Solitamente la concentrazione di *Salmonella spp.* si mantiene invece in ambiti non elevati. La concentrazione di coliformi raggiunge raramente, a seguito dell'impiego di pasture per richiamare il pesce, valori elevati e potenzialmente pericolosi, a causa delle dimensioni dei corpi idrici in cui è praticata la pesca. E' necessario rammentare tuttavia, la possibile presenza fra i coliformi totali d'enterobatteri patogeni ed enterovirus, che possono penetrare nell'apparato radicale delle idrofite ed entrare quindi nel ciclo alimentare, infettando poi vertebrati di varia natura. Altra via d'accumulo di patogeni enterici passa attraverso gli organismi che compongono il macrobenthos, i quali nutrendosi di sedimenti contaminati, si caricano di batteri, e virus che possono poi essere trasmessi alle forme di vita superiori. Si ritiene quindi che si debba continuare a prestare particolare attenzione ai campi di gara, dove è elevata la concentrazione di pescatori e l'impiego di pasture. In questi ambienti le analisi sulla fauna acquatica e sui parametri chimico-fisico-biologici delle acque, dovrebbero essere effettuate più frequentemente che in altre aree ed a cadenza regolare. Nel caso di superamento del limite autodepurativo, nei tratti fluviali soggetti a maggiore pressione alieutica, si dovrebbe, infatti, prevedere un rallentamento o la sospensione temporanea dell'attività agonistica per consentire il naturale recupero degli ambienti soggetti a pressione di pesca. Le associazioni piscatorie possono avere un ruolo decisivo nello stimolare i pescatori all'uso di prodotti per la pasturazione igienicamente più sani, e nel ridurre le quantità impiegate.

PESCATURISMO E ITTITURISMO

D. Lgs. n. 226/2001 del 18 Maggio 2001

ORIENTAMENTO E MODERNIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 5 MARZO 2001, N. 57.

Il pescaturismo si può considerare come un'attività che diversifica l'offerta turistica di un determinato territorio e che si offre nella valorizzazione di realtà ambientali particolari, altrimenti difficilmente sfruttabili. In questi ultimi anni il concetto di pescaturismo si è andato sempre più rafforzando ed ha visto la nascita di numerose strutture recettive, quali agriturismo, barche attrezzate per la pesca, Bed & Breakfast, ecc. In particolare le aree del Delta hanno espresso la loro vocazione turistica per quanto riguarda le attività di carp-fishing (pesca alla carpa) ed al cat-fishing (pesca al siluro), con un notevole afflusso di turisti stranieri. Analogamente in alcune aree dell'Appennino si stanno promuovendo iniziative ed itinerari per la pesca alla trota. La Regione Emilia-Romagna ritiene importante promuovere ed incentivare queste iniziative, in grado di portare allo sviluppo di nuovi sbocchi lavorativi ed alla tutela dell'ambiente. Negli anni scorsi sono state già attivate diverse iniziative di pescaturismo, anche in relazione al D.lg. n. 293/1999 e 226/2001, che hanno interessato principalmente la pesca in mare e nelle valli lagunari. Si ritiene però che anche tutto il settore delle acque interne abbia le potenzialità per attivare iniziative di questo genere. In particolare l'art. 3 del D. Lgs. 226/01 introduce il concetto di pescaturismo e di ittiturismo. Si intende quindi come pescaturismo il *"imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, sinteticamente denominato pescaturismo"*. Si intende invece per ittiturismo la *"attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitata da pescatori professionisti singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura nella disponibilità dell'imprenditore, sinteticamente denominate ittiturismo"*. Il D.lg. 226/01 introduce dunque due nuovi termini in termini di attività lavorative: pescaturismo ed ittiturismo. A questo proposito si potrebbe valutare l'istituzione di una nuova figura lavorativa, vale a dire quella della guida di pesca, tramite rilascio di una opportuna certificazione da parte dei competenti uffici regionali o provinciali. Dato il valore bivalente di ittiturismo e pescaturismo (pesca e turismo), la guida di pesca dovrebbe possedere:

- 1) Un valido bagaglio tecnico per quanto riguarda le attività di pesca e le diverse tecniche, anche quelle utilizzate in passato e con strumenti dell'epoca;
- 2) Una buona conoscenza della normativa vigente in materia e della fauna ittica;
- 3) Una buona conoscenza degli ecosistemi acquatici in cui si svolge la sua attività, in modo tale da offrire al turista, una visione più globale dell'ambiente in cui si svolge l'attività di pesca
- 4) Una conoscenza generica storico/culturale del territorio per indirizzare il turista verso altre attività (musei, parchi, etc.).

Eventuali corsi potrebbero essere organizzati per formare le future guide di pesca, come avviene anche in altre nazioni, dove la "guida di pesca" è uno sbocco occupazionale vero e proprio. Sempre nell'ambito di ittiturismo e pescaturismo, si potrebbero individuare, in collaborazione con le Province, aree dove sperimentare questa nuova forma di turismo e le iniziative ad essa collegate. Un'area potrebbe, ad esempio, essere individuata in un distretto montano (pesca alla trota) ed un'altra in una zona di pianura (carp-fishing e cat-fishing). In questo senso si inserisce anche l'istituzione di zone a regolamento speciale a scopo di favorire l'ittiturismo. E' evidente che le associazioni di pesca sportiva e di protezione ambientale possono avere un ruolo determinate nello sviluppo di attività legate a pescaturismo e ittiturismo. Queste nuove attività potrebbero inoltre offrire nuovi sbocchi occupazionali per i pescatori di professione, in particolare per quelli che operano nel comparto delle acque dolci.

Accanto ad iniziative di ittiturismo è possibile collegare altre forme di turismo legate alla valorizzazione dei prodotti tipici ed alla gastronomia locale, in particolare se si tratta di produzioni legate all'allevamento o alla pesca di specie ittiche. La realizzazione di veri e propri percorsi dedicati alla pesca ed alla scoperta del territorio regionale è certamente auspicabile, sia per le zone di montagna che per quelle di pianura. Si ricorda che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un libro "*Cinquantacinque ricette di cucina dei pesci d'acqua dolce*" con lo scopo di far riscoprire le tradizioni culturali e culinarie tipiche del territorio regionale. Altre pubblicazioni relative alla cucina tipica di pesci, molluschi e crostacei dell'Adriatico sono in fase di realizzazione.

SMALTIMENTO DEGLI ALLOCTONI ED ATTIVITÀ AGONISTICA

L.R. 11/93 - Art. 13 - TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

1. *L'immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna locale è vietata. La Giunta regionale può consentire motivate deroghe al divieto.*

- omissis -

L.R. 11/93 - Art. 23 - ATTIVITÀ AGONISTICA

- omissis -

6. *Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara.*

- omissis -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3544 DEL 27/07/1993

MISURA DEI PESCI DI CUI È CONSENTITA LA CATTURA

2 - omissis - E' vietata la reimmissione in acqua degli esemplari catturati appartenenti a specie alloctone .

- omissis -

La Regione Emilia-Romagna, al fine di impedire l'introduzione di nuove specie alloctone e di limitare la presenza di quelle già presenti, vieta sia l'immissione sia la reimmissione degli esemplari appartenenti a specie alloctone, una volta pescati. La Regione riconosce dunque il ruolo che i pescatori possono svolgere nel controllo delle specie infestanti, e vuole porre, in questo modo, in evidenza il cambiamento verificatosi nella composizione delle comunità ittiche negli ultimi anni. Tuttavia questi provvedimenti si

pongono in apparente contrasto con quanto previsto invece nell'art. 23, comma 6, della L.R. 11/93 che prevede che "le gare si svolgano, di norma, con il mantenimento del pesce vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara". Questa indicazione non teneva, infatti, in considerazione il fenomeno, che negli anni si è fatto sempre più pressante, riguardante la diffusione delle specie ittiche alloctone, adattatesi agli ambienti acquatici regionali. Una tale situazione normativa pone il problema della "reimmissione" del pescato alloctono durante le competizioni agonistiche, ma anche durante i recuperi di fauna ittica (svuotamenti dei canali di bonifica, secche estive, . . .) dove lo scarso tempo a disposizione non permette solitamente di separare gli esemplari autoctoni da quelli alloctoni. Il divieto di reimmissione delle specie alloctone sembra inoltre paventare, all'interno del mondo agonistico, il rischio di una drastica riduzione della pescosità nei campi di gara con conseguente timore per il regolare svolgimento dell'attività agonistica. E', infatti, necessario ricordare che in molti campi di gara, a seguito del calo delle specie autoctone, il pescato alloctono può costituire la quasi totalità delle prede catturate. A tal proposito, vale a dire al fine di valutare l'effetto del prelievo della fauna alloctona sull'incremento di quella autoctona e sulla pescosità durante le competizioni agonistiche, era stata attivata una ricerca regionale (Deliberazione della Giunta regionale n. 2294 del 20/06/1995 e n. 1331 del 22/07/1997) per valutare l'effetto dell'applicazione di differenti regimi gestionali in campi di gara permanenti a carico della specie carassio (*Carassius carassius*) e carassio dorato (*Carassius auratus*). Si tratta, infatti, di due specie alloctone, ritenute infestanti, che rappresentano la preda più importante (sia da un punto di vista numerico che ponderale) durante le competizioni. Il progetto di ricerca, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e condotto dall'Università degli Studi di Bologna in collaborazione con le Province territorialmente competenti, ha riguardato la verifica dell'effetto, in campi di gara permanenti, dell'applicazione del divieto assoluto di reimmissione dei Carassi e dell'immissione d'individui appartenenti a specie autoctone per compensare la biomassa asportata. I dati raccolti sono quindi stati confrontati con quelli provenienti da campi gara dove i carassi venivano reimmessi al termine della competizione. Le ricerche sono state condotte in campi gara permanenti della Provincia di Bologna (Canale collettore delle Acque Alte, canale Lorgana e canale Riolo) durante gli anni 1996 e 1997 ed in seguito ripetute dal 1997 in Provincia di Ferrara (Canale Circondariale Sud-Est Anita, Po di Volano - Migliaro e Canale delle Pilastresi - Cavalletta) al fine di valutare in situazioni ambientali differenti i dati raccolti durante i primi due anni. L'indagine ha permesso di raccogliere importanti dati relativamente alla composizione dell'ittiofauna presente, al prelievo alieutico ed all'effetto dei differenti regimi gestionali. I dati raccolti sembrano evidenziare come non sia possibile nel breve e medio periodo modificare sostanzialmente la composizione specifica dei popolamenti ittici tramite differenti regimi gestionali di prelievo o rilascio dell'ittiofauna alloctona. Questa impossibilità è probabilmente da attribuire alle dimensioni dei corpi idrici, alla difficoltà delle specie autoctone di completare il loro ciclo in ambienti spesso degradati e alla diffusione delle specie alloctone, in particolare del carassio. Anche la sperimentazione che prevedeva il prelievo del Carassio e la conseguente immissione sostitutiva di specie autoctone (carpa, tinca e luccio) non sembra aver dato buoni risultati o quantomeno evidenziato un differente trend nella composizione della comunità ittica. I dati raccolti hanno, infatti, evidenziato come i pescatori non agonisti tendono ad asportare in particolar modo le specie autoctone, tra cui anche gli esemplari immessi ai fini della sperimentazione, anche se la sempre maggior diffusione della pratica del catch and release dovrebbe portare ad un'inversione di tendenza. Si assiste quindi ad un continuo prelievo a carico delle specie autoctone e, ad

un incremento di quelle alloctone che sono spesso rilasciate in contrasto con quanto previsto dalla vigente normativa. Accanto a ciò, esiste il problema relativo alla reale possibilità di effettuare ripopolamenti con specie di piccola taglia, quali scardola e triotto, che potrebbero rimpiazzare numericamente i soggetti alloctoni asportati durante le competizioni, ed incidere maggiormente sulla composizione specifica della comunità ittica. I dati raccolti non hanno in ogni caso evidenziato nessun drastico calo della pescosità nei campi gara ove era vietata la reimmissione del pescato alloctono, da attribuire, probabilmente, alla continua immigrazione dalle aeree circostanti di nuovi esemplari. I campi gara rappresentano, infatti, solamente una piccolissima parte del reticolo idrografico regionale. L'attuale normativa, che vieta la reimmissione del pescato alloctono, rimane, in ogni caso, corretta, in particolare da un punto di vista culturale, poiché pone l'accento sullo stato d'alterazione della composizione specifica dell'ittiofauna regionale e pone il pescatore in una posizione critica nei confronti dell'attuale degrado delle acque e declino delle specie autoctone. Gli studi condotti in passato sono ritenuti ancora oggi validi, per quanto riguarda la gestione dei campi di gara regionali ed allo stato attuale non sono previsti ulteriori studi o ricerche. Accanto al divieto di reimmissione delle specie alloctone, si pone, ovviamente, il problema dello smaltimento delle stesse, una volta terminato il momento agonistico. Di seguito sono quindi elencate le linee guida da seguire nella gestione dei campi gara e per lo smaltimento delle specie alloctone (vedi anche il capitolo relativo a Bacini di stoccaggio per le specie alloctone e punti di rilascio):

- Mantenimento del divieto di reimmissione delle specie alloctone;
- Realizzazione di adeguati punti di raccolta e stoccaggio, in occasione delle competizioni, per le specie alloctone;
- Favorire l'immissione di specie autoctone nei campi di gara permanenti, in particolare con esemplari di piccola taglia, in modo tale da rimpiazzare numericamente gli esemplari alloctoni prelevati. Una prima stima del numero e della quantità dei soggetti autoctoni da immettere può essere calcolata dai dati raccolti durante le sperimentazioni e dal pescato asportato durante le competizioni;
- Istituzione nei campi di gara permanenti, e se si tratta d'ambienti di particolare interesse naturalistico anche in quelli temporanei, un regime di pesca tipo "catch and release" o No Kill, per le specie autoctone in modo tale da salvaguardare la componente autoctona, soggetta a maggior prelievo alienico. Accanto a ciò dovrebbe essere stimolato ed indirizzato il controllo e la vigilanza sul rispetto del divieto di reimmissione degli esemplari alloctoni. Il campo gara diverrebbe quindi un possibile centro d'irradiazione delle specie autoctone e di controllo/limitazione di quelle alloctone. Il continuo prelievo degli esemplari alloctoni dovrebbe, infatti, favorire le specie autoctone che verrebbero a trovarsi nella condizione di minor competizione inter/intra-specifica;
- Messa in atto di misure volte a favorire il naturale ripopolamento del campo di gara e delle specie autoctone, come zone di protezione, aree di riproduzione, interventi di miglioramento ambientale.

E' fondamentale sottolineare l'importanza della collaborazione delle associazioni di pesca sportiva, che hanno in gestione i campi di gara permanenti e temporanei per la riuscita di tali operazioni e nella sensibilizzazione dei propri iscritti. Anche le associazioni di protezione ambientale possono essere coinvolte in questo tipo d'operazioni. Pur consapevoli dell'attuale situazione ittiofaunistica di molti dei campi gara regionali, in particolare di quelli di pianura, l'attuale impianto normativo non permette ipotesi di intervento e soluzioni diverse da quelle già stabilite in questo e nel precedente PIR. Solamente in

previsione di una revisione della Legge Regionale 11/93 si potranno valutare soluzioni differenti da quelle attuali.

PESCA PROFESSIONALE E RICREATIVA

La pesca professionale nelle acque interne é regolata a livello nazionale dal Testo Unico del 1931, che é poi stato, a sua volta, attualizzato da una moltitudine di leggi regionali. L'assenza di una normativa più recente ed adatta alle mutate condizioni sociali, insieme all'aumento dell'importanza della pesca sportiva, ha di fatto, sfavorito questo settore professionale. Lo scenario attuale della pesca di mestiere nelle acque interne vede un progressivo invecchiamento degli addetti, per la mancata sostituzione delle unità lavorative, che entrano in quiescenza, ed un calo costante degli operatori del settore, a parte le licenze di pesca per la raccolta dei molluschi (Provincia di Ferrara)..

Provincia	1994 *	2001	2002	2003
<i>Piacenza</i>	11	4	4	5
<i>Parma</i>	6	1	1	2
<i>Reggio Emilia</i>	6	1	0	0
<i>Modena</i>	3	1	3	1
<i>Bologna</i>	25	2	5	3
<i>Ferrara</i>	83	115	177	178
<i>Ravenna</i>	57	52	48	50
<i>Forlì</i>	28	1	1	1
<i>Rimini</i>	0	0	0	0
Totale	219	177	239	240

NUMERO DELLE LICENZE PER LA PESCA DI MESTIERE IN EMILIA-ROMAGNA DAL 2001 AL 2003

** I dati relativi all'anno 1994 sono state inseriti a titolo di confronto per meglio valutare l'evoluzione delle licenze rilasciate nell'arco di 10 anni.*

Per la pesca di tipo professionale è richiesta la licenza di tipo A come stabilito nella L.R. n. 23 del 10/07/1978, a differenza di quella di tipo B, riservata ai pescatori dilettanti. Il Regolamento Regionale n. 29 del 16/08/1993 stabilisce gli attrezzi consentiti per la pesca professionale nelle acque di categoria "A" e "B". Per quanto riguarda le acque di categoria "B", la pesca professionale è, in ogni caso, subordinata ad un'autorizzazione della Provincia, una volta sentita la competente Commissione ittica di bacino, che può permettere la pesca limitatamente a determinati tratti dei corsi d'acqua. E' invece vietata la pesca di mestiere nelle acque di categoria "C" e "D" a causa dell'eccessivo impatto sulle comunità ittiche presenti. La Provincia può inoltre riservare alcune acque di bonifica ad esclusivo utilizzo dei pescatori di mestiere. Nella Delibera della Giunta regionale n. 3544 del 27/07/1993 è infine, stabilito che nelle acque di categoria "A" non esiste nessun limite quantitativo per le catture. La quantità per le acque di categoria "B"

è invece subordinata all'autorizzazione provinciale. Attualmente la figura del pescatore professionale non è considerata gratificante dai giovani né dal punto di vista dell'immagine né da quello economico. Questa situazione è invalsa a seguito di numerosi fattori negativi, che dovrebbero essere rimossi per avviare al rilancio questa attività tradizionale e tipica di alcune zone dell'Emilia-Romagna. I primi fattori, che incidono sulla pesca di mestiere, sono legati essenzialmente alla qualità delle acque e quindi alla quantità e diversità delle specie ittiche catturabili e commerciabili. I livelli trofici dei fiumi, dei canali e dei laghi della Regione sono tali da permettere notevoli catture, ma per lo più di specie non commerciabili, e, se alloctone, che comportano anche una spesa di smaltimento. Inoltre la presenza, in alcuni casi abbondante, d'esemplari alloctoni ostacola o impedisce la cattura delle più pregiate specie autoctone, rendendo quindi inutile l'attività. Gli altri fattori, che influenzano negativamente lo sviluppo della pesca di mestiere ed il ricambio generazionale, sono da ricercare nella difficoltà imprenditoriale della categoria che dipende in misura decisiva dall'intermediazione dei commercianti del settore. Quello che può essere fatto per migliorare questa situazione di consunzione lavorativa ruota principalmente attorno all'immagine del pescatore professionale delle acque interne, all'imbastitura di una nuova trama della figura produttiva, grazie ad un'adeguata formazione professionale, che conferisca un'indiscutibile capacità e competenza tecnica e piena dignità sociale ai giovani pescatori. In secondo luogo, ma non meno importante, stimolando l'organizzazione e la cooperazione della categoria, in modo che sia più presente e attiva la sua rappresentanza in seno agli apparati decisionali in tema ecologico e piscatorio, peraltro già prevista a livello di Commissione Ittica Regionale e di Bacino. A tal proposito l'appoggio di questa categoria al monitoraggio ed al controllo delle popolazioni e delle comunità ittiche fluviali e lacuali dovrà essere sempre maggiore e finalizzato ad indicare le contingenti situazioni di pericolo ambientale. La collaborazione con le Province, gli Istituti Universitari e gli esperti del settore, nel monitoraggio delle comunità ittiche è ritenuto di particolare importanza sia per offrire nuovi segmenti di reddito sia per aiutare la crescita professionale della categoria. I pescatori di mestiere possono inoltre fornire importanti informazioni sull'evoluzione della comunità ittica, grazie alla loro frequentazione quotidiana dei corsi d'acqua regionali ed agli attrezzi impiegati, che hanno una capacità di cattura superiore a quella dei pescasportivi. Recentemente i pescatori di mestiere hanno inoltre trovato un nuovo sbocco occupazionale grazie al loro coinvolgimento in azioni di contenimento/eradicazione dell'ittiofauna alloctona, in particolare a carico della specie *Silurus glanis*. A questo proposito si ritiene importante, nell'ambito del bilancio regionale, continuare a prevedere un appoggio finanziario alla categoria al fine di incentivarne le potenzialità di controllo e di smaltimento delle specie ittiche alloctone, funzione che se incentivata potrebbe ricreare un'immagine nuova e positiva del pescatore di mestiere. Alla luce dei nuovi orientamenti per il recupero delle popolazioni autoctone, nuovi sbocchi di mercato per la pesca di professione possono essere anche ricercati verso la cattura di esemplari per il ripopolamento e l'attività ittiogenica. La situazione della pesca di mestiere in acque dolci rimane comunque un settore in difficoltà legato principalmente al decadimento della qualità delle acque e del pescato stesso. E' quindi forse importante cercare di conservare la pesca professionale come memoria storica di un passato non troppo lontano e da sempre legato alle tradizioni delle popolazioni emiliano-romagnole. A questo proposito sarebbe sicuramente ben accetto una pubblicazione monografica che possa raccogliere le testimonianze degli ultimi pescatori di mestiere, degli attrezzi impiegati e che possa offrire, per le generazioni future, un termine di paragone tra l'attuale situazione ittiologica e quella di alcuni decenni fa. Un nuovo sbocco

lavorativo per i pescatori di mestiere potrebbe anche essere quello offerto dalle iniziative di pescaturismo ed ittiturismo (vedi capitolo relativo) e ad iniziative turistiche di valorizzazione dei prodotti e della gastronomia locale. Nelle zone costiere un sostegno importante per la pesca di mestiere è lo sfruttamento delle zone salmastre, comprese nel dominio delle acque interne, con metodi acquacolturali, come si evince dall'incremento delle licenze di pesca professionale rilasciate in territorio ferrarese. In queste valli, sacche o lagune la crescita e la diffusione dei molluschi eduli *Tapes philippinarum* (vongola verace) e *Tapes decussatus* (vongola nostrana), sostenuta dalle caratteristiche chimico-fisiche delle acque di questi ambienti limitati, ma aperti al mare, riveste un'importanza economica notevole. A tal proposito la Regione Emilia-Romagna, riconoscendo l'importanza di questa attività, stabilisce che il Presidente della Provincia può riservare alcune aree alla sola pesca di mestiere, ove sono prevalenti le specie ittiche marine, sede di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e utilizzate per la molluschicoltura (Regolamento regionale del 3 Aprile 1998, n. 9). A questo proposito si ricorda la necessità di seguire l'attuale normativa per quanto riguarda la tracciabilità dei prodotti ittici e l'obbligo di depurare, se necessario, i molluschi presso i centri specializzati. Nel Piano Regionale di Tutela delle Acque sono inoltre state indicate le acque destinate alla vita dei molluschi, già individuate con la Delibera Regionale 5210/94 con la "prima designazione, ai sensi dell'art' 4 del D. Lgs. 131/92, delle acque destinate all'allevamento e/o raccolta dei molluschi bivalvi e gasteropodi". La rete di monitoraggio per le acque destinate alla vita dei molluschi è attualmente costituita da 20 stazioni, almeno una per area designata. La pesca ricreativa è invece una realtà differente, che riveste in alcune zone della Regione, specialmente nelle province di Ravenna e di Ferrara, una notevole importanza in particolare da un punto di vista sociale, ed è esercitata per lo più con bilancioni fissi. Gli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa, nelle acque di categoria "A" e "B", sono stabiliti nell'art. 3 e art. 5 del Regolamento Regionale n. 29 del 16 Agosto 1993 e con successive modifiche nel Regolamento Regionale n. 17 del 5 Aprile 1995 e n. 9 del 3 Aprile 1998. Nella Delibera della Giunta Regionale n. 3544 del 27/07/1993 è infine stabilito che nelle acque di categoria "A" il limite giornaliero di pesce pescato, mediante bilancione fisso, è di complessivi 14 kg. Si ritiene in ogni modo necessario una verifica dell'effetto che la pesca ricreativa può avere all'interno dell'ambiente naturale, per non oltrepassare certi limiti di sfruttamento delle popolazioni ittiche caratteristiche delle acque regionali. A tal proposito si ribadisce l'importanza del ruolo delle Province nell'individuazione del numero massimo di bilancioni ammessi, della loro corretta ubicazione e d'eventuali limitazioni all'attività di pesca. E' importante tuttavia sottolineare l'importanza crescente che queste postazioni fisse di pesca stanno assumendo in termini di iniziative per la conoscenza del territorio e per la promozione turistica delle aree del delta padano. Per le acque comprese all'interno del Parco del Delta (province di Ferrara e Ravenna), l'Ente Parco nel Febbraio 1999, aveva già provveduto ad elaborare "Criteri ed indirizzi per i programmi ittici provinciali e per la disciplina di capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel parco regionale del delta del Po".

LE ZONE OMOGENEE PER LA GESTIONE DELLA FAUNA ITTICA

L.R. 11/93 - Art. 8 - BACINI PER LA GESTIONE DELLE ZONE ITTICHE E ZONE ITTICHE OMOGENEE

1. La Regionale delimita i bacini idrografici per la gestione ittica di propria competenza, con criteri fissati dall'art. 1 della legge 18 maggio, n. 183.

2. La Giunta regionale, in ognuno dei bacini di cui al comma 1 su proposta delle Province territorialmente competenti, provvede altresì alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica.

- 3. Le diverse zone sono individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla carta ittica regionale, di cui all'art. 9, facendo riferimento alle seguenti specie ittiche:

a) zona "A": specie ittiche delle acque delle acque interne, specie marine presenti nelle acque salmastre e nel corso del Po;

b) zona "B": e "C": ciprinidi ed in particolare Cavedano (*Leuciscus cephalus cabeda*), Barbo (*Barbus barbus*) **, Luccio (*Esox lucius*), Tinca (*Tinca tinca*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Lasca (*Chondrostoma toxostoma*), anguilla (*Anguilla anguilla*) ed altre;

c) zona "D": salmonidi e timallidi ed in particolare Trota (*Salmo trutta fario*) e Temolo (*Thymallus thymallus*).

- omissis -

** Il barbo è erroneamente classificato come *Barbus barbus*, ma, ovviamente si deve fare riferimento alla specie *Barbus plebejus*, autoctona delle acque italiane, a differenze dell'altra originaria dei corsi d'acqua d'oltre alpe.

Un corso d'acqua può essere suddiviso, partendo dalla sorgente fino alla foce, in fasce o zone longitudinali, aventi ciascuna, caratteristiche morfologiche e chimico-fisiche omogenee ed abitate da una fauna ittica tipica. Seguendo la zonazione longitudinale, proposta da Huet nei primi anni 50, per l'Europa centro-occidentale, in base alla quale tratti fluviali con le medesime caratteristiche sono abitati da specie simili, si possono individuare 4 zone (a seconda dell'ittiofauna presente): zona della trota, zona del temolo, zona del barbo e zona dell'abramide. Questa zonazione, che trova alcune difficoltà d'applicazione a livello italiano per l'assenza della breme (*Abramis brama*) e, almeno per i corsi d'acqua appenninici, del temolo (*Thymallus thymallus*), permette tuttavia di distinguere nei corsi d'acqua regionali una zona montana (presenza della trota), una collinare (presenza del barbo e della lasca) ed una di pianura (presenza dei ciprinidi limnofili). A queste si deve aggiungere la zona delle acque salmastre, caratterizzata dalle specie eurialine tipiche. Pendenza, granulometria del fondo, temperatura dell'acqua e portata sono tra i principali fattori che differenziano le diverse zone e che influenzano la distribuzione della fauna ittica. La classificazione in zone, differenti sia per habitat caratteristici sia per specie presenti, è ripresa dalla L.R. 11/93, per le acque di competenza, nell'art. 8, dove sono individuati, ai fini della gestione ittica 4 zone, su proposta delle stesse Province.

E' necessario precisare che per le zone "B" le specie di riferimento più importanti sono i ciprinidi limnofili come la carpa, la tinca e la scardola, mentre per le zone "C" sono i ciprinidi reofili come il barbo e la lasca. Procedendo quindi da monte verso valle le zone si susseguono nel seguente modo: zona "D" (zona della trota), zona "C" (zona dei ciprinidi reofili), zona "B" (zona dei ciprinidi limnofili) e zona "A" (acque salmastre e fiume Po). La continua rarefazione delle specie autoctone e la comparsa di sempre nuove specie alloctone, ha reso difficile distinguere le singole zone ittiche in base alle specie presenti. Ad esempio la lasca è di fatto quasi scomparsa nei corsi d'acqua a valle della Strada Statale Emilia n. 9, spesso sostituita dal barbo europeo (*Barbus sp.*). Lo strumento operativo che deve fornire le indicazioni necessarie alla corretta individuazione delle zone ittiche è la Carta Ittica Regionale, come stabilito anche nell'art. 8, comma 3. Gli aggiornamenti quinquennali, previsti per tale documento, permettono di verificare eventuali mutamenti nella zonazione ittica dei corsi d'acqua regionali e di adattare la vigente classificazione, alle mutate condizioni ambientali. I confini delle zone ittiche omogenee, sono stati attualmente definiti con la deliberazione n. 1554 del 26/04/1994 e successive modifiche (n. 1250 del 24/05/1996, n. 358 del 23/03/1999 e n. 855 del 10/05/2004).

TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E PESCA NELLE ACQUE DI BONIFICA

L.R. 11/93 - Art. 19 - GESTIONE E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

1. La gestione ittica delle acque di bonifica avviene nel rispetto della sicurezza idraulica e dell'esercizio irriguo e nell'ambito del piano della Commissione di bacino in cui le acque stesse risultano comprese. Detta gestione viene svolta mediante una sottocommissione costituita nell'ambito della Commissione ittica di zona competente. Della sottocommissione fa parte un esperto di ciascuno degli enti di bonifica territorialmente competenti.

- omissis -

L.R. 11/93 - Art. 20 - VARIAZIONE DEL REGIME IDRAULICO

- omissis -

2. Il pesce dei canali da porre in asciutta viene convogliato, ove siano individuabili, in altri canali idonei alla stabulazione sui quali, a cura della Provincia, sarà inoltre imposto il divieto di pesca mediante apposito tabellamento.

3. La Provincia, sentito l'ente di bonifica ed avvalendosi della Commissione di gestione competente, provvede alle operazioni di cattura del pesce non convogliato in altri canali.

- omissis -

L.R. 11/93 - Art. 21 - ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI BONIFICA

1. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è consentito ai pescatori in possesso di licenza di pesca, nei casi e nei modi stabiliti dalla presente legge.

- omissis -

L.R. 11/93 - Art. 22 - PERIODI, ORARI DI PESCA E ZONE DI DIVIETO

1. Nelle acque di bonifica la pesca è consentita con gli strumenti indicati nel regolamento e secondo i periodi, gli orari e le modalità stabiliti a norma dell'art. 16, comma 6 e 7.

2. Nelle acque di bonifica, dove è preminente la presenza delle specie marine perché adiacenti al mare e comunque classificate "A" la pesca è consentita senza limitazioni di orario.

- omissis -

L'assetto idraulico della pianura emiliano-romagnola, è regolato, per oltre il 50%, da reti scolanti che necessitano di impianti idrovori per il rilancio a quote superiori. Ciò equivale a dire che senza queste installazioni nella Regione Emilia-Romagna le acque di precipitazione sosterebbero, pressoché in permanenza, su metà del territorio di pianura. Questa caratteristica si evidenzia anche visivamente, osservando il livello dei corsi d'acqua nelle aree di pianura, che si trovano ad una quota più alta, cioè sono pensili, rispetto al piano di campagna. Le alte ed imponenti arginature dei fiumi regionali sono la chiara testimonianza di questa situazione, per qualche verso paragonabile alle ben note caratteristiche della realtà olandese. Dal 1865 in poi la bonifica ha liberato da stagni e paludi, d'acqua salsa e dolce, circa 300.000 ettari, assicurando poi la sanità idraulica di tutta la nostra pianura con oltre 11.000 chilometri di canali e con la costruzione di 92 impianti idrovori della portata complessiva di quasi 800 metri cubi d'acqua il secondo. Occorre ricordare che 460.000 ettari della pianura padana emiliana, pari al 51% del territorio classificato di bonifica, scolano le acque solo grazie alle idrovore. Per quanto riguarda l'irrigazione, i Consorzi di Bonifica della Regione assicurano questa pratica tramite la fornitura d'acqua, di cui la maggior parte è prelevata dal Po, a 717.000 ettari di superficie agricola, pari al 74% di quella complessiva. Attualmente esistono sul territorio regionale 15 Consorzi di Bonifica, regolati nelle funzioni amministrative dalla L.R. 42 del 02/08/1984 e successive modifiche. Da questi pochi ma significativi dati si può comprendere l'importanza nel bilancio idrico regionale delle acque di bonifica. Inoltre sono già stati

approvati nuovi progetti, all'interno del Piano Irriguo Regionale 2005/2008, per rimodernare e potenziare i sistemi e la rete di irrigazione sul territorio regionale. La gestione di queste riserve irrigue é sicuramente complessa e deve, in primo luogo, sottostare a regole di sicurezza idraulica e seguire i cicli colturali. Ai sensi del comma 2, art. 18 della L.R. 11/93, la Giunta regionale classifica le acque di bonifica, per quanto riguarda la gestione alieutica, in zone A, B, C e D, per proposta delle Province competenti, omogeneizzandole ai corsi d'acqua naturali ai quali sono collegate. Con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1554 del 26/04/94, n. 1250 del 24/5/1996 e n. 358 del 1999 le acque di bonifica sono state tutte classificate come zone A, B o C, e quindi con popolamenti tipici a ciprinidi. I consorzi di bonifica si trovano spesso ad affrontare condizioni idrauliche ed ambientali differenti da zona a zona, e ciò comporta quindi una maggiore o minore possibilità di tutela della fauna ittica presente all'interno dei canali. La gestione e la tutela dell'ittiofauna è regolata nell'art. 19 della Legge Regionale 11/93, dove si sottolinea che è di primaria importanza il rispetto della sicurezza idraulica e dell'esercizio irriguo. Al fine di giungere ad una migliore gestione e tutela della fauna ittica, è prevista, dal citato art. 19 anche la costituzione di una sottocommissione per le acque di bonifica, all'interno di ciascuna Commissione ittica di zona. In assenza della commissione ittica di zona è auspicabile che la stessa Commissione di Bacino possa promuovere la costituzione di tale sottocommissione. Infine i Programmi Ittici Provinciali devono prevedere e stabilire anche quali interventi, e le relative modalità, attuare per le acque di bonifica, preliminarmente concordati con i Consorzi di Bonifica interessati. Uno dei principali problemi che si affrontano attualmente nella gestione e tutela della fauna ittica, riguarda gli svasi dei canali al termine del periodo irriguo. L'art. 20 nei comma 1 e 2 indica chiaramente, come linea da seguire, che *"le misure possibili atte a salvaguardare le specie ittiche di interesse gestionale"* siano concordate con le Amministrazioni provinciali e che *"il pesce dei canali da porre in asciutta venga convogliato, ove siano individuabili, in altri canali idonei alla stabulazione"*. Sono invece a carico della Provincia le operazioni di cattura del pesce, che non è possibile spostare in altri corpi idrici. Un'altra soluzione al problema degli svasi potrebbe essere l'individuazione, in collaborazione con i tecnici dei Consorzi di Bonifica, di piccoli canali da "intestare" (chiudere in uscita), per mantenere un livello idrico sufficiente a garantire la vita della fauna acquatica, ed evitare quindi il recupero del materiale ittico presente. Tra questi canali sono sicuramente da preferire quelli che ancora conservano caratteristiche di spiccata naturalità, e dove è ancora possibile la riproduzione della fauna ittica. Questa procedura apparentemente semplice, necessita, tuttavia, di controlli accurati che devono essere condotti da personale specializzato e competente, sia per quanto riguarda la scelta dei canali da "intestare" sia per le operazioni idrauliche da condurre. Nel corso dei precedenti anni la Regione Emilia-Romagna ha già finanziato la realizzazione di soglie o paratoie tracimabili a questo scopo. E' inoltre necessario sottolineare l'importanza che i canali di bonifica rivestono per lo svolgimento dell'attività agonistica regionale. Molte competizioni, se non la maggior parte, si svolgono, infatti, in canali di bonifica, che si trasformano in veri e propri impianti sportivi, talvolta con l'afflusso di centinaia di persone. A volte si pone quindi il problema della fruizione delle sponde dei canali, nel rispetto dell'ambiente e delle esigenze idrauliche. I canali di bonifica possono rivestire un ruolo sempre più importante per lo svolgimento dell'attività alieutica, ma è necessario riuscire a conciliare le esigenze degli Enti chiamati a gestire la rete irrigua regionale con quelle dei pescasportivi. Un altro grave problema che riguarda la gestione della rete dei canali di bonifica riguarda il controllo delle macrofite infestanti. A tal proposito, risparmi di tempo e di mezzi, si stanno ottenendo con

l'uso e la pratica del diserbo biologico, tramite l'immissione della carpa erbivora o amur (*Ctenopharingodon idellus*). Le sperimentazioni effettuate hanno, infatti, evidenziato l'efficacia di queste pratiche, necessarie alla libera circolazione delle acque nei canali di bonifica. D'altro canto l'azione della carpa erbivora determina però anche la riduzione e/o scomparsa delle aree di frega delle specie fitofile, annullandone o limitandone fortemente la loro possibilità di riproduzione. L'introduzione d'esemplari di questa specie deve dunque essere attentamente valutata in relazione alle condizioni ambientali presenti. La presenza di macrofite acquatiche (aree di riproduzione, migliore qualità delle acque, ecc..) è minacciata anche dalla massiccia presenza e diffusione del *Procambarus clarkii* o gambero rosso della Luisiana. Questa specie, infatti, si nutre per lo più di vegetali e rifiuti organici, con una continua azione di pascolo nei confronti della vegetazione acquatica. Inoltre è in grado di sopportare periodi siccitosi (canali in asciutta, dopo il periodo irriguo), scavando buche profonde fino a 90 cm. Questa specie può quindi risultare potenzialmente pericolosa per la sicurezza idraulica della rete irrigua. Nei canali, dove sono presenti zone di riproduzione per i ciprinidi limnofili ed il luccio, le operazioni di pulizia meccanica delle macrofite impediscono spesso ogni possibilità di riproduzione. A questo proposito dunque, considerata l'impossibilità di mantenere tratti di canali allo stato naturale, perché l'uso esteso di questa procedura potrebbe compromettere la funzionalità idraulica, una prima soluzione al problema potrebbe essere quella di operare una pulizia a "scacchiera" o limitatamente ad una sola delle due sponde, sempre comunque nel rispetto delle esigenze idrauliche ed irrigue. Le operazioni di sfalcio dovrebbero essere limitate alle reali necessità di un normale deflusso delle acque. In aste fluviali di particolare pregio e di limitata estensione potrebbe essere inoltre valutata l'opportunità di procedere ad una piantumazione d'essenze arboree lungo le sponde che, grazie all'azione d'ombreggiatura, possono limitare la crescita delle macrofite acquatiche. A questo proposito sarebbe auspicabile, come già evidenziato nel precedente PIR, la realizzazione di una "Carta Ittica" dei canali di bonifica in grado di evidenziare gli ambienti di maggior pregio e permettere una loro adeguata tutela in collaborazione con gli enti di bonifica. Aree di particolare pregio e da tutelare sono i tratti di canali di bonifica che raccolgono le acque dei fontanili, che si trovano nelle zone di alta pianura. Questi canali, grazie all'apporto di acque di migliore qualità, in particolare nel periodo invernale, presentano solitamente una buona vegetazione di macrofite ed una fauna ittica tipica delle zone di pianura, tra cui luccio e tinca. A volte si tratta di vere e proprie isole, quasi isolate dal restante reticolo dei canali di bonifica. Si ritiene opportuno tutelare queste zone sia da un punto di vista ittologico che ambientale. Al fine di aumentare il valore biologico dei corsi d'acqua di bonifica, un'altra possibilità potrebbe essere quella di individuare aree al di fuori del circuito idrico, ma ad esso collegate, da utilizzare come zone naturali di frega o come aree di ricovero dove far convogliare il pesce in autunno, nel periodo dello svuotamento, come già indicato nel precedente PIR. Il reperimento di tali aree non dovrebbe essere molto difficile, anche se i livelli altimetrici non permettono in molte zone di realizzare queste strutture. Si ritiene però che con un piccolo sforzo programmatico, ed in accordo con le Province, ben consapevoli delle problematiche connesse alla gestione idraulica del complesso reticolo idrografico artificiale, si possa iniziare a discutere e valutare l'opportunità di realizzare questi invasi, che permetterebbe risparmi sull'acquisto di notevoli quantità di materiale ittico per il ripopolamento. Tali operazioni non escludono sicuramente la necessità di interventi di cattura del pesce, che si raduna in pozze e piccoli specchi d'acqua residui e non convogliato in altri canali a seguito degli svuotamenti messi in atto dai Consorzi di bonifica. Queste operazioni, al pari delle gare di pesca, pongono, tuttavia, il

problema della reimmissione dei soggetti alloctoni, una volta catturati. La soluzione ideale sarebbe quella di selezionare gli esemplari in autoctoni ed alloctoni, reimmettendo i primi e destinando i secondi verso opportune forme di stoccaggio e smaltimento. In molti casi risulta, tuttavia, difficile o impossibile, per mancanza di tempo e di personale, poter operare una selezione tra gli esemplari catturati. A tal proposito potrebbe essere opportuna l'individuazione di "punti di rilascio" a priori, dove convogliare prontamente il pesce recuperato (vedi capitolo relativo a "Bacini di stoccaggio e punti di rilascio").

In una prospettiva di collaborazione si rende quindi necessario continuare nella ricerca e messa in pratica di opportune forme di raccordo fra gli organi della programmazione territoriale, in quanto fautori di una politica di protezione e salvaguardia di ambiente e fauna, e l'istituto consortile di bonifica, in quanto portatore delle istanze di tutti i consorziati. La realizzazione di una Carta Ittica delle Acque di Bonifica potrebbe essere di grande aiuto in questo senso.

ORIENTAMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLE CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DELLE ACQUE

L'art. 7 della L.R. 11/93, stabilisce che il PIR ha il compito di promuovere ed orientare nei bacini idrografici, la conservazione, l'incremento e il riequilibrio biologico delle specie ittiche, d'interesse ambientale e piscatorio, che deve avvenire in primo luogo tramite *"la salvaguardia delle caratteristiche fisico-chimiche delle acque, anche in riferimento alle direttive CEE vigenti in materia"* (art. 7, comma 2, punto a). Dalla data di attivazione della Legge Regionale 11/93, numerose sono state le Direttive CEE emanate per la tutela delle acque. Allo stato attuale, la Regione Emilia-Romagna, ha provveduto ad approvare (Delibera Regionale n. 633 del 22 Dicembre 2004) ed attivare il Piano di Tutela delle Acque, che rappresenta lo strumento di pianificazione a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, e della Regione stessa per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale delle acque fissati dalle Direttive Europee (Dir. 2000/60/CE). Queste ultime erano già integrate nella Normativa Italiana (D.lg. 152/99 e successive modifiche), attraverso un approccio integrato, considerando in modo adeguato gli aspetti quantitativi (minimo deflusso vitale, risparmio idrico, verifica delle concessioni, diversione degli scarichi, . . .) insieme a quelli di carattere tipicamente qualitativo. L'elaborazione del Piano di Tutela delle acque ha inoltre permesso di aggiornare il quadro conoscitivo sulla risorsa idrica nel territorio regionale relativamente alla delimitazione dei bacini idrografici, alla identificazione dei corpi idrici definiti "significativi", alla classificazione qualitativa dei corpi idrici, alla valutazione dei carichi e delle pressioni e al bilancio idrico. Inoltre sono state valutate le tendenze evolutive in materia di qualità delle acque al 2008 ed al 2016. In ultima analisi il Piano di Tutela delle Acque definisce gli obiettivi di quantità e qualità delle risorse idriche, dispone di modelli integrati, elabora i programmi di misura, contiene la verifica dell'efficacia e del raggiungimento degli obiettivi e sviluppa l'elaborazione delle linee guida per la gestione integrata delle zone costiere. La Regione Emilia-Romagna, nel corso dell'elaborazione del Piano di Tutela delle Acque, ha raccolto tutti i dati disponibili e necessari relativi al reticolo idrografico regionale (Piano di Tutela delle Acque - Relazione Generale - Ottobre 2004, Regione Emilia-Romagna,

Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, ARPA-Ingegneria Ambientale). La Relazione Generale riguarda: il quadro conoscitivo generale, gli obiettivi, la sintesi dei programmi adottati, l'analisi economica a supporto della pianificazione delle risorse idriche, la modellistica necessaria ed il programma di verifica dell'efficacia delle misure previste. Il Piano di Tutela indica gli obiettivi da raggiungere per la protezione ed il miglioramento per le acque dolci per essere idonee alla vita dei pesci (cap. 0,1,5,3 e cap. 1.5.3.1). La fauna ittica costituisce un elemento fondamentale nello studio dei corsi d'acqua regionali, come sottolineato nella Direttiva Comunitaria 2000/60/CEE e dai D.lg. 130/1992 e 152/1999. Nel Piano di Tutela viene così individuata una rete di controllo per i corpi d'acqua superficiali di 86 stazioni, relativamente alla fauna ittica. I dati raccolti possono offrire un adeguato contributo anche all'aggiornamento della Carta Ittica Regionale. La direttiva CEE più importante, alla base del Piano, è quella 78/659/CEE del 18/07/1978 avente come oggetto la protezione ed il miglioramento della qualità delle acque dolci superficiali, recepita tramite il D. L. n. 130 del 25/01/1992, poi ripresa e ribadita nel successivo D. L. 152/99 e successive modifiche. Il D. L. 152/99 riguarda il successivo recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE relative rispettivamente al trattamento delle acque reflue urbane e alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Il D. L. 130/92 è stato applicato per la designazione e classificazione delle acque, richiedenti protezione o miglioramento, per essere idonee alla vita dei pesci e riguarda sia le acque correnti sia quelle stagnanti, che sono suddivise (classificate) in Salmonicole o Ciprinicole in base ad una serie di parametri chimico-fisici di riferimento stabiliti nella citata direttiva CEE. Il comma 1, art. 4 del suddetto decreto prevede che le Amministrazioni regionali, con atto proprio, provvedano ad una prima individuazione, nei rispettivi territori, di tali acque, divise in salmonicole e ciprinicole. Sono intese come salmonicole le acque in cui vivono o potrebbero vivere specie ittiche appartenenti alla famiglia dei salmonidi, e come ciprinicole le acque in cui vivono o potrebbero vivere specie ittiche appartenenti alla famiglia dei ciprinidi. Con deliberazione del Consiglio regionale n. 2131 del 28/09/1994, la Regione Emilia-Romagna, prendendo atto delle proposte presentate dalle Province, a seguito di deliberazioni della Giunta e dell'Autorità di Bacino, ha ottemperato agli obblighi di prima designazione di cui sopra. In seguito con la delibera della Giunta Regionale n. 1420 del 2 Agosto 2002, la Regione Emilia-Romagna ha approvato, in via definitiva, l'elenco dei corpi idrici superficiali significativi, corrispondenti ai requisiti previsti nell'allegato 1 del D.L. 152/99. Nella stessa deliberazione è stata inoltre approvata la revisione della rete di monitoraggio delle acque superficiali ai sensi del D. L. 152/99. Con la suddetta deliberazione, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto quindi a designare 202 corpi idrici e per 60 di questi (55 corsi d'acqua e 5 laghi) è stata possibile la loro classificazione in salmonicoli (23) o ciprinicoli (37). In base ai parametri previsti nel D. L. n. 130/92, 39 di questi erano poi risultati conformi alle disposizioni del decreto, 5 non conformi e 16 conformi con riserva. Il Decreto legislativo 152 dell'11 maggio 1999 riprende, integra ed approfondisce quanto stabilito dal succitato D.L. 130/92. In particolare all'art. 10 del Capo II (Acque a specifica destinazione) cita espressamente le *"Acque dolci idonee alla vita dei pesci"* cioè *"....che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci,...."* (comma 1) indicando, quali corpi idrici da privilegiare, tra gli altri, i *"....corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato, nonché di parchi e riserve naturali regionali"* (lettera "a" del comma 1) e le *"....acque dolci superficiali che,.... presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o vegetali rare o in via di estinzione, ovvero*

in quanto sede di complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione....” (lettera “d” del comma 1). Si tratta, in buona sostanza e ricordando quanto sopra, proprio delle tipologie ambientali già individuate dalla Regione in coerenza con il succitato D.L. 130/92. Tra l’altro al comma 5 dello stesso art. 10 si afferma che *“qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque”*. Ciò è molto importante, in quanto è ben noto che le cause principali del degrado dei corsi d’acqua sono gli scarichi e soprattutto l’alterazione dei regimi idrologici a causa delle captazioni idriche. L’individuazione dei corpi idrici a specifica destinazione costituisce pertanto un elenco di ambienti che costituisce parte integrante dei piani di tutela descritti al Titolo IV del 152/99, così come chiaramente indicato alla lettera b) del comma 4 dell’art. 44. Il Piano Regionale di Tutela delle Acquee indica dunque parametri precisi in termini di tutela per l’idoneità alla vita dei pesci, stabilisce criteri e frequenze di campionamento e le azioni da intraprendere per il loro miglioramento. Sarà quindi importante in un prossimo futuro prevedere un’integrazione dell’attuale Legge Regionale 11/93 con il suddetto Piano di Tutela per giungere ad una piena e più organica applicazione delle normative CEE in materia. I pescatori rimangono, infatti, dei soggetti prioritari per il loro coinvolgimento nella gestione della fauna ittica e della tutela diretta della qualità delle acque. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Relazione Generale del Piano Regionale di Tutela delle Acquee ed alla relazione di Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale - VALSAT (Piano di Tutela delle Acquee - VALSAT - Ottobre 2004, Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, ARPA - Ingegneria Ambientale).

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE PER QUANTO RIGUARDA GLI ACCERTAMENTI DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE.

Con l’adozione del Piano Regionale di Tutela delle Acquee si definiscono anche le modalità e la frequenza dei controlli per l’accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci, in ottemperanza D.lg. 152/99. Questo Decreto, riprende ed approfondisce le indicazioni del D.L. 130/92. A questo punto conviene accennare alle relazioni tra le due normative. Il D.L. 130/92 raccomanda non solo l’individuazione dei corpi idrici idonei alla vita dei pesci (che in sostanza significa quelli che hanno conservato buone condizioni ambientali, oppure anche degradati, ma che rappresentano, potenzialmente, ambienti interessanti per l’ittiofauna che ospitano o che potrebbero ospitare), ma anche tutte le necessarie azioni di governo delle acque adatte a conservare lo stato ambientale degli ecosistemi acquatici se in buone condizioni, oppure di migliorarlo. Anche il D.L. 152/99 prevede il miglioramento della qualità ambientale dei corpi idrici superficiali, stabilendo precisi obiettivi temporali e quantificabili secondo metodologie dettagliatamente descritte negli allegati. Il conseguimento di tali obiettivi dovrà essere il risultato di un insieme di azioni di risanamento dei bacini, che alimentano i corpi idrici individuati secondo precise indicazioni. La descrizione dettagliata delle politiche del territorio e del governo delle acque, che devono esplicarsi in quell’insieme di azioni, costituisce il cosiddetto *“Piano di tutela”* (Titolo IV), caratteristico di ogni bacino idrografico sotteso ad ogni *“corpo idrico significativo”*

(così come definito al punto 1 dell'allegato 1 dello stesso Decreto). La redazione dei Piani di Tutela costituisce un processo di programmazione molto avanzato, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2003; in particolare entro tale data il D. L. 152/99 prevedeva “.. le regioni, sentite le province, previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti autorità di bacino” (comma 3 - art. 44). Data la notevole complessità dell'elaborazione di tali piani, si sono verificati alcuni ritardi, ma alla fine del 2005 è stato possibile adottare il Piano di Tutela Regionale. La Regione Emilia-Romagna aveva già provveduto con le Delibere 1420/98, 1620/98 e 369/99 alla classificazione dei corpi idrici idonei alla vita dei pesci (salmonidi e ciprinidi). In ottemperanza all'art. 117 della L.R. n. 3/99, e secondo gli indirizzi forniti dalla D.G.R. 800/2002, le province hanno poi provveduto ad individuare le stazioni di controllo e monitoraggio per la valutazione dei corpi idrici individuati nelle sopracitate Delibere Regionali. Tutto ciò ha portato alla costituzione di una rete di controllo regionale composta da 86 stazioni di campionamento per un totale di 79 corpi idrici e di circa 1300 km di corsi d'acqua. I dati raccolti, come indicato nel paragrafo 1.5.3.1 - Obiettivi - hanno anche lo scopo di offrire un contributo informativo per la redazione delle carte ittiche. Già in alcuni casi, durante la raccolta dei dati delle Carte Ittiche per le zone omogenee B e A, le stazioni di campionamento sono state scelte in corrispondenza di quelle già individuate dal presente Piano di Tutela.

INTERVENTI IN ALVEO

L.R. 11/93 - Art. 15 - SEGNALAZIONE DEGLI INTERVENTI IN ALVEO CHE DETERMINANO TURBATIVE DELLE SPECIE ITTICHE NELL'HABITAT NATURALE

1. Con riferimento al rilievo ambientale di cui all'art. 7, l'Autorità di bacino dà notizia alle Province territorialmente competenti dell'inizio dei lavori nell'alveo dei corsi d'acqua che possono determinare turbative dell'habitat naturale, affinché esse possano disporre le misure necessarie alla salvaguardia delle specie ittiche di interesse ambientale.

2. I coordinatori delle Commissioni ittiche di bacino e di zona sono tenuti a segnalare ai competenti Servizi regionali o provinciali, per la comunicazione formale alla Autorità di bacino, i progetti di opera, gli interventi tecnici e le opere in corso che possono determinare o determinano danno al patrimonio ittico o squilibri nei biotopi di interesse ambientale. Delle segnalazioni compiute i coordinatori devono dare immediata comunicazione anche agli altri Enti locali interessati.

3. In particolare devono essere segnalate:

- a) la messa in secca di corsi d'acqua e di bacini senza che siano stati attuati i preventivi interventi per il recupero o la salvaguardia delle specie ittiche in genere;*
- b) l'estrazione di materiali inerti nel letto del corso d'acqua o in località comunicanti;*
- c) la concessione di nuove derivazioni d'acqua al limite del mantenimento del flusso d'acqua essenziale per consentire la continuità dell'habitat delle specie tipiche della zona;*
- d) le opere di sbarramento, di interesse pubblico o privato, predisposte senza la previsione delle strutture idonee a consentire la risalita delle specie ittiche che nel corso d'acqua compiono il proprio ciclo biologico naturale;*
- e) le situazioni di emergenza nel corso d'acqua provocate da cause naturali, artificiali o da scarichi abusivi.*

- omissis -

L'art. 5 della Legge n. 37 del 05/01/1994 stabilisce che, fino a quando non saranno adottati i Piani di Bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla Legge 183/89 e successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano interventi lungo il corso dei fiumi e dei torrenti, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale (merita ricordare che, con la Legge 36/94, tutte le acque superficiali e sotterranee sono considerate pubbliche), devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'Amministrazione pubblica competente al rilascio del provvedimento approvativo, che subordinino l'accettazione delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio

geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati. A tal proposito giova ricordare come la L.R. 17/91 in materia di "Disciplina delle attività estrattive", che tratta nell'art. 2 le estrazioni dal demanio fluviale, lacuale e marittimo, vieta assolutamente il prelievo dei materiali litoidi in questi ambienti, disposizione che non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua. Per quanto riguarda i Piani di Bacino ed il sistema delle Autorità di Bacino, la Legge 267/98, aggiornamento della già citata 183/98, ha determinato un deciso impulso verso la loro attuazione e completamento. Quattro sono le autorità di bacino, che regolano i bacini in Emilia-Romagna, vale a dire: Autorità di Bacino del fiume Po, Autorità di Bacino del Reno, Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca e Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli. La Legge 267/98 ha posto anche limiti temporali ben precisi per la elaborazione dei Piani di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Per quanto riguarda il bacino del Po, in data 9 Marzo 2004, è stato siglato un accordo con le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara per la costituzione di nuclei comuni di coordinamento tecnico-provinciali. La progettazione degli interventi deve comunque assumere, come afferma il punto 4) della direttiva concernente i criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna (Deliberazione n. 3939 del 06/09/1994 dalla Giunta Regionale), quali aspetti vincolanti la conservazione delle caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale ed il rispetto delle aree di naturale espansione e relative zone umide collegate. Il punto 7) di tale delibera afferma ancora più chiaramente che, qualora non si verificano situazioni particolari, adeguatamente documentate e motivate, per la tutela della pubblica incolumità e sicurezza, dovrà essere evitata la realizzazione d'interventi che prevedano, fra l'altro, la rettificazione e la modifica dei tracciati naturali dei corsi d'acqua. La rettificazione dell'alveo comporta, infatti, una grave perdita della diversità ambientale del corso d'acqua con la perdita di microhabitat necessari a molte specie o a particolari fasi del loro ciclo vitale. Questo tipo d'interventi dovrebbe inoltre permettere, almeno in parte, una parziale ricostruzione della tipologia ambientale precedente all'intervento. Qualsiasi intervento in alveo dovrebbe essere preceduto da una comunicazione presso i competenti Uffici provinciali, affinché sia possibile il recupero, se necessario, dell'ittiofauna nelle aree interessate dai lavori. Sarebbe inoltre opportuno che le opere d'intervento di sistemazione idraulica fossero corredate da dettagliati progetti, da sottoporre ai competenti Uffici Provinciali per permettere la corretta tutela della fauna e della flora acquatica e riparia. Le Province potrebbero riservarsi la facoltà di controllo in fase di realizzazione delle opere, affinché siano applicate le indicazioni fornite per la miglior tutela dell'ambiente fluviale. Per quanto riguarda l'estrazione di inerti nel bacino del Po, si può fare riferimento alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del Bacino del Po" approvata con D.P.C.M. in data 24 Luglio 1998 (Autorità di Bacino del Po). Questa direttiva riguarda l'estrazione di materiali inerti e stabilisce i criteri e le prescrizioni tecniche per le diverse tipologie di intervento. L'art. 15 della L.R. 11/93 stabilisce che, in caso di opportuni e motivati interventi in alveo, spetta all'Autorità di bacino comunicare alle Province territorialmente competenti l'inizio dei lavori, affinché sia possibile disporre le misure necessarie alla salvaguardia delle specie ittiche. I coordinatori delle Commissioni ittiche di bacino e di zona sono poi chiamati al difficile compito di segnalare ai competenti servizi regionali e/o provinciali tutte le possibili turbative, in grado di determinare danni al patrimonio ittico. Il comma 3 dell'art. 15 individua gli elementi di maggiore turbativa per gli ambienti acquatici, che dovrebbero quindi essere

prontamente segnalati alle autorità competenti, tra cui il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (DMV). Il pescatore è quindi sempre più investito dell'importante ruolo di controllore dello stato degli ecosistemi acquatici. Una frequentazione, quasi quotidiana, degli ambienti acquatici permette, infatti, un costante e continuo monitoraggio.

CAPTAZIONI IDRICHE E INDIRIZZI PER LA TUTELA E L'INCREMENTO DELLA QUALITA' AMBIENTALE

LEGGE 36 DEL 5 GENNAIO 1994 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DELLE RISORSE IDRICHE)

Art. 1

Tutte le acque superficiali e sotterranee....sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale; gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna, la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;...."

Art. 2

L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo; gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano;...."

Art. 3

"... nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sotesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati";

- omissis -

Art. 28

"... nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo".

- omissis -

DECRETO LEGISLATIVO 152 DELL'11 MAGGIO 1999

- omissis -

ART. 22

- omissis -

2. "nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico....tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative";

- omissis

4. "Il Ministero dei Lavori Pubblici provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto a definire....le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale";

- omissis -

PUNTO 1 DELL'ALLEGATO 1

"- omissis - .devono essere censiti, monitorati e classificati tutti quei corpi idrici che, per valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale....ed altresì....tutti quei corpi idrici che, per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere una influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi".

- omissis -

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 13 MARZO 2002, DEL COMITATO ISTITUZIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

Allegato B

- omissis -

(Il deflusso minimo vitale - DMV - è definito come) deflusso che, in un corso d'acqua, deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e qualità degli ecosistemi interessati.

- omissis -

**DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 633 DEL 22 DICEMBRE 2004
(ADOZIONE DEL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE)**

- omissis -

1) (Il Consiglio delibera) di adottare, a norma dell'art. 25 della Legge Regionale 20/2000, il Piano di Tutela delle Acque regionale, allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che si compone di:

- *Relazione generale*
- *Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale*
- *Norme*
- *Cartografia*

- omissis -

La Legge Statale 36/94 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e poi soprattutto il Decreto Legislativo 152/99 hanno introdotto radicali modifiche al sistema normativo che disciplina l'uso delle acque, stabilendo il principio generale secondo il quale tutte le acque sono pubbliche. Con queste modifiche, che innovano il disposto del R.D.L. 1775/93 si pongono i presupposti per consentire in futuro la possibilità di adottare qualsiasi provvedimento atto a tutelare ogni tipo d'acqua. La Regione Emilia-Romagna, in recepimento delle Direttive CEE e dei D.lg. 130/92 e 152/99, in merito alla protezione delle risorse idriche, ha approvato in data 22 Dicembre 2004, ratificato dall'Assemblea in data 22 Dicembre 2005, il Piano Regionale di Tutela delle Acque. Documento essenziale per una corretta tutela e gestione della risorsa idrica. Il D.lg. 152/99 faceva riferimento a quattro punti fondamentali per la tutela del patrimonio idrico:

- Prevenire e ridurre l'inquinamento ed attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- Conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- Mantenere la capacità naturale d'autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Tutto ciò è ripreso nel Piano di Tutela, che, oltre al tema della rinnovabilità della risorsa, tratta anche quello del Deflusso Minimo Vitale, per la salvaguardia degli ecosistemi acquatici. Il tema del deflusso

minimo vitale (o DMV), che interessa maggiormente ai pescasportivi, diventa quindi elemento fondamentale nella gestione di corpi idrici superficiali e per la tutela degli ecosistemi acquatici. In data 13 Marzo 2002 con la Delibera n. 7, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato i criteri di regolazione delle portate in alveo. Questi criteri sono finalizzati alla quantificazione del deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua del bacino padano e alla regolazione dei rilasci delle derivazioni delle acque superficiali. L'applicazione di tali norme è prevista in modo graduale, mano a mano che si procede con forme di risparmio idrico ed ottimizzazione dei consumi. L'allegato B di detta Deliberazione contiene ed illustra le regole per il calcolo del DMV. Tutte le nuove concessioni devono rispettare il DMV. Per quanto riguarda invece le concessioni già esistenti, è prevista un'applicazione graduale della presente normativa. E' così stato fissato al 31 Dicembre 2008 la data ultima per adeguare tutte le derivazioni al DMV e al 31 Dicembre 2016 l'integrazione dei DMV con l'applicazione di fattori di correzione, se necessario. Quindi prima del termine del presente PIR 2006/2010 si dovrebbe assistere ad un maggior rilascio di acque in alveo con benefici effetti sulla fauna ittica. L'autorità concedente ha il diritto di verificare in ogni momento il rispetto del valore di DMV, in particolare quando si verificano condizioni anomale di portata. Da questo punto di vista, la Legge Regionale 11/93, all'art. 15, già prevede che i coordinatori delle Commissioni di Bacino e di Zona sono tenuti a segnalare ai competenti Servizi Regionali o Provinciali le situazioni di emergenza o di mancato rispetto del DMV. Spetta invece alle Regioni, nell'ambito dei Piani di Tutela, l'attività di monitoraggio e le verifiche sull'efficacia dei rilasci minimi. Una prima analisi da parte di ARPA - Ingegneria Ambientale (VALSAT - Piano di Tutela delle Acque, Ottobre 2004) ha evidenziato che, a livello regionale, si osserva una situazione di deficit rispetto al DMV. In altre parole, la differenza tra derivazioni reali e quelle previste con il rispetto del DMV, si presenta superiore del 25 % circa. Questo deficit si presenta comunque molto variabile a secondo dei corsi d'acqua considerati. Ad esempio, per quanto riguarda il torrente Crostolo ed i fiumi Rubicone e Conca, i prelievi attuali sono oltre il doppio di quelli previsti per il rispetto del DMV.

<i>Corso d'acqua</i>	<i>Principali prelievi attuali (Mmc)</i>	<i>Prelievi DMV (Mmc)</i>	<i>Deficit di portata</i>
<i>Arda</i>	12,77	11,81	0,96
<i>Baganza</i>	1,81	1,19	0,62
<i>Conca</i>	0,10	0,05	0,05
<i>Crostolo</i>	0,44	0,20	0,24
<i>Enza</i>	18,06	12,16	5,90
<i>Lamone</i>	3,51	2,23	1,28
<i>Lavino</i>	0,60	0,47	0,13
<i>Marecchia</i>	1,33	0,93	0,40
<i>Montone-Rabbi</i>	2,10	1,35	0,75
<i>Nure</i>	4,13	2,71	1,42
<i>Panaro</i>	21,84	16,20	5,64
<i>Parma</i>	5,02	3,44	1,58
<i>Reno</i>	26,15	21,69	4,46
<i>Ronco</i>	3,45	1,90	1,55
<i>Rubicone</i>	0,42	0,18	0,24
<i>Samoggia</i>	1,23	0,89	0,33
<i>Santerno</i>	5,92	2,99	2,93
<i>Savona</i>	4,85	3,70	1,15
<i>Savio</i>	0,90	0,50	0,40
<i>Secchia</i>	32,86	26,41	6,44
<i>Senio</i>	1,86	0,98	0,88

<i>Sillaro</i>	1,50	1,10	0,40
<i>Taro</i>	25,61	18,66	6,95
<i>Tidone</i>	5,36	4,77	0,60
<i>Trebbia</i>	30,66	21,61	9,05

Deficit idrico attuale rispetto al DMV (ARPA - Ingegneria Ambientale (VALSAT - Piano di Tutela delle Acque, Ottobre 2004)

Il deficit complessivo regionale nel periodo maggio-settembre rispetto a quanto previsto dal DMV è pari a 54,1 milioni di metri cubi. Nel prossimo quinquennio si dovrebbe quindi assistere ad un progressivo aumento delle portate dei corsi d'acqua regionali, anche se sono ammesse deroghe al DMV per situazioni di evidente criticità idrica, con un effetto positivo sulla fauna ittica. L'apparato legislativo, a differenza, degli anni passati, è ormai adeguato a rispondere alle esigenze di una corretta tutela degli ecosistemi acquatici. Insieme ad un ritorno parziale delle portate si dovrebbe quindi assistere anche ad un incremento della fauna ittica e, di conseguenza, a nuove opportunità per i pescasportivi. Questi ultimi, come già evidenziato, e come fruitori e frequentatori elettivi dei corsi d'acqua, sono chiamati a segnalare il mancato rispetto del DMV stabilito, segnalandolo all'autorità competente. In molti corsi d'acqua regionali, durante il periodo estivo, si assiste, infatti, alla messa in asciutta di parte delle aste fluviali in particolare nelle zone "D" e "C", come è evidenziato chiaramente durante la realizzazione degli studi per la Carta Ittica Regionale. L'assenza d'acqua o la drastica riduzione delle portate, portano ad un'estrema semplificazione della comunità ittica, in favore delle specie di taglia minore e più resistenti ed impedisce le naturali migrazioni verso monte o verso valle. La ridotta disponibilità idrica incide, infatti, profondamente sulla qualità dell'ittiofauna, in particolare nei confronti delle specie più esigenti in fatto di qualità delle acque e di temperature massime. Ciò sembra essere confermato, ad esempio, da indagini compiute nella zona a salmonidi del fiume Trebbia, dove la riduzione della presenza della trota fario è, probabilmente, da attribuire alle elevate temperature raggiunte nel periodo estivo a seguito del diminuito apporto idrico. Una situazione di questo tipo porta, infatti, ad una parziale sostituzione della trota fario con le specie dei ciprinidi reofili, tipici dei tratti più a valle. Un'altra conseguenza è che due specie, che sono naturalmente separate, possano venire in contatto ed ibridarsi. E' questo il caso del barbo canino e del barbo comune, dove il primo si colloca nella zona a trote mentre il secondo in quella dei ciprinidi reofili. Solo dove i due areali si sovrappongono, le due specie si ibridano. L'aumento della temperatura, in seguito ai prelievi idrici, può favorire la sovrapposizione dei due areali con conseguente aumento del fenomeno dell'ibridazione e perdita delle caratteristiche delle due singole specie. Probabilmente solo al termine del presente PIR 2006/2010 ed in concomitanza con l'aggiornamento dei dati della Carta Ittica Regionale, potrà essere possibile verificare gli effetti sulla consistenza e distribuzione dei popolamenti ittici, in relazione all'aumento delle portate.

ORIENTAMENTI PER LA TUTELA ED IL RIPRISTINO DELLE SPECIE ITTICHE AUTOCTONE

La deliberazione n. 5463 del 09/11/93 "*Definizione delle specie ittiche appartenenti alla fauna locale di cui è consentito il ripopolamento, l'immissione per la pesca a pagamento e l'allevamento*", indica le

specie ittiche che si possono ritrovare nelle acque regionali, sia autoctone sia alloctone. In particolare al punto 1) sono individuate le specie autoctone del territorio regionale, che sono classificate come le "specie ittiche destinate al ripopolamento delle acque interne, da individuare fra tutte quelle autoctone presenti in Emilia-Romagna". In questo capitolo sono state prese in considerazione tutte le specie inserite nel punto 1) della delibera e sono illustrati i principali indirizzi per la loro tutela, come previsto anche nel comma 2-b dell'Art. 7 della L.R. 11/93, che possono essere attuati dalle singole Province, nei limiti della vigente normativa. Nel corso del precedente PIR, molte province, hanno già messo in atto opportune forme di tutela per le specie autoctone. Inoltre, a seguito della istituzione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC - Sito Importanza Comunitaria) - in base al D.M. 3.4.00 (G.U. n. 65 - 22.4.00) "Elenco dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE": elenco ZPS/SIC in Italia - alcune specie autoctone possono godere di una ulteriore protezione. Le specie di importanza comunitaria sono, presenti sul territorio regionale sono: storione cobice (*Acipenser naccarii*), storione comune (*Acipenser sturio*), Nono (*Aphanius fasciatus*), Trota macrostigma (*Salmo macrostigma*), Barbo comune (*Barbus plebejus*), Barbo canino (*Barbus meridionalis*), Lasca (*Chondrostoma genei*), Cavedano dell'Ombone (*Leuciscus lucomonis*), Vairone (*Leuciscus souffia*), Pigo (*Rutilus pigus*), Cobite comune (*Cobitis taenia*), Ghiozzetto cenerino (*Pomatoschistus canestrini*), Ghiozzetto di laguna (*Padogobius panizzeae*), Ghiozzo di ruscello (*Padogobius nigricans*), Cheppia (*Alosa spp.*) e Scazzone (*Cottus gobio*). Il cavedano dell'Ombone è stato segnalato in un solo esemplare nel fiume Reno (località Ponte della Venturina). Si tratta di una specie non tipica dei bacini regionali e la sua presenza è, probabilmente, da attribuire ad un ripopolamento effettuato con soggetti provenienti dall'area del Centro Italia. Al pari dello scorso anno, sono state inserite nell'elenco delle specie da tutelare, altre due specie, temolo e salmerino, non inserite nell'elenco della delibera 5463, ma ugualmente tutelate a livello regionale. Gli indirizzi gestionali riguardano l'istituzione di zone di ripopolamento e frega, zone di protezione integrale, zone di protezione delle specie ittiche e zone a regime speciale di pesca, che costituiscono le possibilità offerta dalla presente Legge Regionale 11/93 I dati relativi alle singole specie e gli orientamenti per la loro salvaguardia sono stati estrapolati dalle indagini effettuate per la realizzazione della Carta Ittica Regionale e dalla realizzazione dei progetti, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, in attuazione degli obiettivi individuati dal precedente PIR. Tutte le specie, prese in esame, avranno un evidente beneficio dal pieno rispetto del DMV, a partire dal 2008, in particolare quelle che vivono nei tratti montani e che sono più sensibili in fatto di qualità delle acque. Al pari del precedente PIR, a differenza della deliberazione sopra citata, si è ritenuto opportuno non seguire l'ordine alfabetico con cui sono elencate le specie, in favore di una trattazione che seguisse la naturale zonazione delle specie ittiche, in altre parole da monte verso valle.

SPECIE DI ACQUE DOLCI

- **Trota fario** (*Salmo (trutta) trutta*.): E' una specie ittica che ha goduto e gode attualmente di una notevole attenzione da parte delle Province e delle associazioni piscatorie sia per il suo valore naturalistico che per quello alieutico. La tutela della specie é sicuramente molto importante, in particolare delle popolazioni autoctone e/o rinselvatichite e che presentano ancora un certo grado di riproduzione naturale. Per quanto riguarda la trota fario è tuttavia necessario distinguere tra popolazioni

artificiali, mantenute grazie a continui interventi di ripopolamento, e popolazioni naturali, costituite da soggetti autoctoni e/o rinselvaticiti. Nel caso di popolazioni mantenute artificialmente, in particolare nei tratti terminali delle zone "D", a scopo alieutico o a causa delle peggiorate condizioni ambientali, che non permettono più alla specie di compiere il proprio ciclo biologico, gli obiettivi da perseguire dovrebbero essere quelli di: a) individuare e, dove possibile, rimuovere le cause che impediscono alla specie di compiere il normale ciclo biologico ed attuare interventi per il suo recupero sia numerico sia qualitativo con l'immissione graduale di soggetti autoctoni b) se ciò non è possibile i ripopolamenti dovrebbero essere calibrati in relazione al prelievo presente per evitare situazioni sovra-densitarie che potrebbero arrecare scompensi alla fauna ciprinicola, eventualmente, presente. Per la protezione delle popolazioni naturali e/o rinselvaticite, l'obiettivo da raggiungere è invece l'affrancamento dai ripopolamenti effettuati con materiale ittico proveniente da allevamenti o da bacini idrografici differenti da quello d'immissione. Infatti, il pericolo maggiore consiste nella sempre più frequente comparsa di ibridi interspecifici, fenomeno che denota una forte alterazione ambientale ed uno scorretto uso della pratica del ripopolamento, incurante, specialmente nel passato, del problema dell'alterazione genetica delle popolazioni locali. E' quindi fondamentale l'attivazione o il potenziamento delle strutture dette incubatoi di valle, vale a dire di quelle piccole unità produttive necessarie per la buona riuscita delle pratiche di riproduzione artificiale d'individui selvatici, catturati nello stesso bacino idrografico e appartenenti al ceppo locale. Le indagini condotte nel corso degli ultimi anni ed in particolare nel corso della realizzazione della carta ittica della zona D, insieme allo sviluppo delle metodologie d'indagine genetica, hanno evidenziato la presenza sul territorio regionale d'esemplari, e in alcuni casi di popolazioni, di trota fario di ceppo mediterraneo, accanto a soggetti a livrea intermedia o tipica di ceppi di provenienza Nord Europea. E' quindi prioritario tutelare le popolazioni a fenotipo "mediterraneo", ritenute autoctone, o in ogni caso in grado di riprodursi autonomamente. L'attivazione o il potenziamento degli incubatoi di valle è molto importante per il raggiungimento di questo scopo. E' inoltre di fondamentale importanza continuare ad acquisire dati relativi alle zone di riproduzione delle popolazioni naturali al fine di tutelare ed esaltare le loro possibilità riproduttive. A secondo del grado d'integrità delle popolazioni presenti, quando esistono le condizioni favorevoli alla riproduzione della specie, si possono valutare differenti interventi per la loro tutela: divieto assoluto di pesca, limitazione del numero delle giornate di pesca, limitazione del numero delle catture giornaliere o annuali, aumento della misura minima e zone a regime no kill o ad altro regime speciale di pesca. Dove sono presenti popolazioni naturali deve inoltre essere vietata l'immissione di soggetti d'allevamento.

Indirizzi gestionali

- a) Recupero delle popolazioni locali, autoctone o rinselvaticite;
- b) Attivazione e potenziamento degli incubatoi di valle;
- c) Istituzione di zone di ripopolamento e frega
- d) Istituzione di zone di protezione integrale o di protezione delle specie ittiche;
- e) Istituzione di zone a regime speciale di pesca al fine di limitare la pressione di pesca e favorire la riproduzione.

- **Scazzone** (*Cottus gobio*): E' presente in Emilia-Romagna solamente nel bacino del Panaro e del Reno, con popolazioni isolate e molto localizzate. La specie è già protetta a livello regionale da un divieto assoluto di pesca (dal 1/1 al 31/12). Si tratta di una specie di notevole interesse naturalistico poiché è particolarmente esigente in fatto di qualità ambientale e delle acque. E' sicuramente d'interesse raccogliere dati e monitorare periodicamente lo stato di conservazione delle popolazioni regionali, anche al fine di un loro incremento. Sarebbero inoltre da evitare eccessivi ripopolamenti con trota fario, ove la specie è presente, per evitare un'eccessiva predazione e fenomeni di competizione alimentare.

Indirizzi gestionali

- a) Evitare ripopolamenti sovradensitari con salmonidi dove la specie è presente;
- b) Istituzione di zone di protezione integrale o di protezione delle specie ittiche.

- **Barbo canino** (*Barbus meridionalis*): E' un ciprinide bentonico, particolarmente esigente in fatto di qualità delle acque, che tende a localizzarsi nel tratto inferiore della "zona a trota fario". Necessita, infatti, d'acque correnti, ben ossigenate e fresche, con fondali formati da sassi, ciottoli e massi, ove siano presenti abbondanti popolazioni di macro-invertebrati. Solitamente non si trova in associazione con il barbo comune (*Barbus plebejus*), che si localizza a quote più basse. Tuttavia, in alcuni casi, le due specie possono venire in contatto e dare origine ad ibridi con caratteristiche fenotipiche intermedie tra le due specie. Attualmente questo si verifica solamente in alcune zone ed è quindi necessario valutare attentamente l'effetto che i prelievi idrici possono avere nel permettere la risalita del barbo comune verso monte, grazie ad un più favorevole regime termico, e nella conseguente maggiore probabilità che le due specie possano ibridarsi. Al pari del vairone sembra essere maggiormente diffuso nelle acque emiliane che in quelle romagnole. Durante le indagini condotte per la realizzazione della Carta Ittica per le zone "D", non è, infatti, mai stato segnalato nei corsi d'acqua in Provincia di Bologna e di Forlì/Cesena. La specie è attualmente in via di rarefazione a causa dell'eccessiva predazione da parte della trota fario e per il generale peggioramento e deterioramento dell'habitat (costruzioni di briglie, modificazioni dell'alveo, eccessivo prelievo nel periodo estivo . . .). Scarse sono ancora le conoscenze biologiche di questa specie che andrebbero arricchite con studi specifici e più approfonditi, in particolare per verificare la corrispondenza tra periodo riproduttivo e periodo di divieto di pesca. Al fine di salvaguardare la specie, in presenza di popolazioni ben strutturate, potrebbero essere previste apposite zone di tutela (ripopolamento e frega o zona di protezione integrale) e potrebbero essere posti limiti ai ripopolamenti con salmonidi. Si ricorda che la specie riveste uno scarso interesse per la pesca sportiva.

Indirizzi gestionali

- a) Evitare ripopolamenti sovradensitari con salmonidi dove la specie è presente;
- b) Istituzione di zone di ripopolamento e frega;
- c) Istituzione di zone di protezione integrale o di protezione delle specie ittiche (divieto di pesca).

- **Vairone** (*Leuciscus souffia*). Questa specie è maggiormente diffusa nell'Appennino emiliano che in quello romagnolo. Il vairone predilige acque fresche e ben ossigenate e si trova nella parte terminale della zona a salmonidi e nel tratto dei ciprinidi reofili. Può dare origine a popolazioni abbondanti quando trova

condizioni ambientali ottimali. E' soggetto a predazione da parte della trota fario e degli altri salmonidi introdotti. La specie è attualmente in via di rarefazione. Le cause sono da ricercare nella presenza di briglie e di sbarramenti e nell'introduzione eccessiva di salmonidi. E' quindi necessario provvedere all'individuazione di zone di ripopolamento e frega, che dovrebbero essere parzialmente liberate dai predatori. Questa pratica può essere consigliata per piccoli corsi d'acqua ideali per le esigenze ecologiche di questa specie. In particolare nelle zone a salmonidi, ove sono presenti popolazioni strutturate di questa specie e non vi sono le condizioni ideali per l'instaurarsi di popolazioni naturali di trota fario, sembra ragionevole proteggere queste specie e limitare le immissioni di salmonidi alla quantità minima per assicurare un prelievo ragionevole da parte dei pescatori. E' inoltre necessario controllare le captazioni idriche specialmente nei tratti montani del corso fluviale e nei periodi riproduttivi tipici della specie.

Indirizzi gestionali

- a) Evitare ripopolamenti sovradensitari con salmonidi dove la specie è presente;
- b) Istituzione di zone di ripopolamento e frega;
- c) Istituzione di zone di protezione integrale o di protezione delle specie ittiche;
- d) Istituzione di zone a regime speciale di pesca al fine di limitare la pressione di pesca e favorirne la riproduzione.

- **Lasca** (*Chondrostoma genei*). E' una specie in costante diminuzione, in particolarmente nei tratti montani e collinari. Il fenomeno è da attribuire principalmente alla presenza di sbarramenti, che ostacolano il raggiungimento delle aree di frega, ed all'eccessiva captazione idrica, in particolare nel periodo estivo. Al fine di tutelare opportunamente la specie, il primo intervento da realizzare, e di semplice attuazione, è l'individuazione e la protezione delle aree di riproduzione, vale a dire i tratti di corso d'acqua con corrente medio/forte e fondo con ciottoli e ghiaia, tipici delle zone d'alta pianura. Purtroppo le conoscenze relative a questa specie sono ancora scarse, ed è quindi da auspicare l'acquisizione di dati ed informazioni in merito alla sua ecologia, al fine di poter attuare ed attivare questi programmi di tutela ed incremento delle popolazioni presenti. E' inoltre opportuno poter disporre anche di dati in merito alle popolazioni che annualmente migrano dal fiume Po negli affluenti principali per la riproduzione, anche se negli ultimi anni, la specie sembra essere quasi scomparsa. La lasca può anche essere considerata come "specie bersaglio" indicatrice di una buona condizione dell'ambiente fluviale, ed è quindi auspicabile avere un monitoraggio regolare delle popolazioni presenti, al fine di valutare eventuali variazioni nella qualità dei corsi d'acqua. Per la lasca, a livello delle singole Province e per le aree di maggiore interesse, dovrebbe essere istituito un periodo di divieto di pesca durante la fase riproduttiva ed una taglia minima di cattura. Un adeguato riferimento gestionale potrebbe essere quello di adottare gli stessi provvedimenti attualmente in atto per il barbo comune, vale a dire misura minima a 16 cm e periodo di divieto dal 01/04 al 31/05, anche se per tutelare ulteriormente la specie si potrebbe valutare di allungare fino al 30/06 il periodo di divieto in alcune aree. Il recupero completo delle popolazioni regionali non può comunque essere svincolato da un contemporaneo miglioramento della qualità ambientale, ed in particolare per quanto riguarda gli eccessivi prelievi idrici e la rimozione degli ostacoli alla libera circolazione dell'ittiofauna.

Indirizzi gestionali

- a) Salvaguardia delle aree di riproduzione;
- b) Istituzione di zone di ripopolamento e frega;
- c) Istituzione di zone di protezione integrale o di protezione delle specie ittiche;
- d) Istituzione di zone a regime speciale di pesca al fine di limitare la pressione di pesca e favorirne la riproduzione;
- e) Divieto di pesca in particolari corsi d'acqua o su tutto il territorio provinciale;
- f) Istituzione di una misura minima e di un periodo di divieto di pesca nel periodo riproduttivo.

• **Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*):** Si tratta di un piccolo ciprinide reofilo, molto esigente in fatto di qualità dell'habitat e delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua. Tende a formare popolazioni molto localizzate lungo l'asta fluviale, solitamente in corrispondenza di aree dove sono presenti fenomeni di risorgenza di sub-alveo che assicurano una buona qualità delle acque anche nel periodo estivo e negli affluenti minori. E' attualmente presente solo in alcune ristrette aree della Provincia di Piacenza e Parma. La specie è fortemente minacciata da alterazioni a carico dell'ambiente fluviale. La sanguinerola è spesso confusa con il vairone, specie di dimensioni e livrea simili, ma soggetta ad un intenso prelievo alieutico per la qualità delle sue carni. Al fine di tutelare opportunamente la sanguinerola, si può prevedere per le aree di maggior interesse, un divieto di pesca dal 1/1 al 31/12, per evitare il prelievo accidentale durante l'esercizio della pesca volto ad altre specie di ciprinidi reofili.

Indirizzi gestionali

- a) Istituzione di zone di ripopolamento e frega;
- b) Istituzione di zone di protezione integrale o di protezione delle specie ittiche;
- c) Divieto di pesca in particolari corsi d'acqua o su tutto il territorio provinciale.

• **Barbo comune (*Barbus plebejus*):** E' un tipico ciprinide reofilo, che è attualmente ben distribuito nelle acque regionali, anche se in alcune località è in rarefazione a seguito di alterazioni antropiche dell'habitat. Negli ultimi anni, ha tratto beneficio dai prelievi operati nei tratti montani dei corsi d'acqua, che gli hanno permesso di colonizzare ampi tratti delle zone a salmonidi, a causa dell'aumento delle temperature e della riduzione della portata. In questi tratti raggiunge densità elevate, con esemplari di grosse dimensioni, grazie anche alla protezione indiretta offerta dal regime di pesca della zona "D". Anche se la specie non è minacciata, può in ogni caso essere localmente adottato un provvedimento che preveda l'aumento della misura minima ed un ampliamento del periodo di divieto di pesca per consentire la riproduzione. Nelle zone "C" è inoltre necessario prevedere l'istituzione d'adeguate aree di ripopolamento e frega. A seguito dell'introduzione nel fiume Po di una nuova specie di barbo (*Barbus sp.*), non presente nelle acque italiane, è indispensabile poter disporre di dati relativi alla sua colonizzazione nelle acque collinari, per valutare una possibile competizione e ibridazione con la specie autoctona locale ed adottare opportuni provvedimenti. Questo può rappresentare uno dei pericoli maggiori per questa specie, in particolare nelle zone dove può entrare in contatto con quelle europee.

Indirizzi gestionali

- a) Istituzione di zone di ripopolamento e frega;
- b) Istituzione di zone di protezione integrale o di protezione delle specie ittiche;
- c) Istituzione di zone a regime speciale di pesca al fine di limitare la pressione di pesca e favorirne la riproduzione.

• **Gobione (*Gobio gobio*):** Si tratta di un piccolo ciprinide reofilo, tipico dei tratti collinari e di alta pianura dei corsi d'acqua regionali. In considerazione del fatto che questi sono gli ambienti che nel corso degli ultimi anni hanno subito le maggiori alterazioni di natura antropica, la specie, autoctona delle acque regionali, è attualmente in declino. Il gobione necessita quindi di essere opportunamente tutelato nelle aree di maggior interesse ambientale, e dove trova ancora condizioni adatte al completamento del suo ciclo biologico.

Indirizzi gestionali

- a) Istituzione di zone di ripopolamento e frega;
- b) Istituzione di zone di protezione integrale o di protezione delle specie ittiche;
- c) Divieto di pesca in particolari corsi d'acqua o su tutto il territorio provinciale;
- d) Istituzione di una misura minima e di un periodo di divieto di pesca nel periodo riproduttivo.

• **Ghiozzo padano (*Padogobius martensii*):** E' l'unica specie di ghiozzo presente nelle acque correnti regionali in quanto il panzarolo è presente solamente nella zona delle risorgive. La specie è abbondantemente diffusa e l'attuale normativa regionale, che ne vieta la pesca dal 1/1 al 31/12, sembra essere adeguata per tutelare adeguatamente la specie.

Indirizzi gestionali

- a) Istituzione di zone di protezione integrale.

• **Rovella (*Rutilus rubilio*):** La specie è presente solamente nei corsi d'acqua romagnoli, dove occupa il tratto collinare dei corsi d'acqua insieme agli altri ciprinidi reofili. Da un punto di vista ecologico si distingue, infatti, dal triotto (*Rutilus erythrophthalmus*), che preferisce invece i tratti planiziali dei corsi d'acqua. La specie rappresenta un endemismo italiano ed è inserita tra le specie autoctone della Regione Emilia-Romagna, e come altri ciprinidi reofili è minacciato dalle alterazioni antropiche dell'ambiente. E' quindi opportuno raccogliere dati ed informazioni più dettagliati in merito alla sua distribuzione e alla struttura e dinamica delle popolazioni romagnole. Dato che la specie è oggetto di pesca sportiva è opportuno valutare l'introduzione di un periodo di divieto in coincidenza del periodo riproduttivo ed una misura minima di cattura.

Indirizzi gestionali

- a) Istituzione di zone di ripopolamento e frega;
- b) Istituzione di zone di protezione integrale o zone di protezione delle specie ittiche;

- c) Istituzione di zone a regime speciale di pesca al fine di limitare la pressione di pesca e favorirne la riproduzione.
- d) Divieto di pesca in particolari corsi d'acqua o su tutto il territorio provinciale;
- e) Istituzione di una misura minima e di un periodo di divieto di pesca nel periodo riproduttivo.

- **Cavedano (*Leuciscus cephalus*):** Si tratta di una specie ormai ubiquitaria nelle acque regionali, che in molti casi riesce a colonizzare ambienti molto degradati, grazie alla sua grande rusticità. La specie non sembra quindi necessitare di nessuna forma particolare di tutela, oltre a quelle già previste dalla normativa regionale (misura minima di 16 cm). Questa specie inoltre potrà trarre vantaggi dall'istituzione di zone di ripopolamento e frega per gli altri ciprinidi reofili (barbo comune, lasca e vairone).

Indirizzi gestionali

- a) Istituzione di zone di ripopolamento e frega;

- **Cavedano dell'Ombrone (*Leuciscus lucumonis*):** E' stato segnalato in un'unica stazione nel fiume Reno ed in un unico esemplare, durante l'elaborazione della Carta Ittica per le Zone C. La specie è autoctona in Italia, ma non delle acque regionali. La sua presenza è, probabilmente da attribuire ad un ripopolamento con materiale non selezionato. Non si prevede quindi nessuna forma di tutela. Si potrebbe ipotizzare un'ulteriore indagine per la verifica di altri esemplari nelle acque regionali.

- **Cobite (*Cobitis taenia*):** Si tratta di una specie bentonica di piccole dimensioni. Una volta ampiamente diffusa dalle aree collinari fino alla pianura e nei canali di bonifica, è oggi in via di rarefazione. Le cause sono principalmente da ricercare nell'alterazione degli habitat fluviali, nella loro rettificazione e nella scomparsa delle zone laterali con corrente ridotta, accumuli di detriti e substrato con ghiaia e sabbia. Per quanto riguarda invece le zone di pianura la sua scomparsa è da attribuire, invece, a più cause di difficile valutazione (generale degrado dell'ambiente). E' quindi opportuno raccogliere un maggior numero di dati e d'informazioni relativamente a questa specie e disporre di un monitoraggio regolare sullo stato delle popolazioni presenti, almeno per alcune località campione. Questa specie, al pari della sanguinerola (specie di scarso interesse alieutico, ma di grande valore naturalistico), necessita di essere opportunamente tutelata nelle zone di maggior interesse ambientale e dove è in grado di completare il proprio ciclo biologico.

Indirizzi gestionali

- a) Istituzione di zone di protezione integrale o di protezione delle specie ittiche;
- b) Divieto di pesca in particolari corsi d'acqua o su tutto il territorio provinciale.

- **Triotto (*Rutilus erythrophthalmus*):** Piccolo ciprinide, tipico d'acque ricche di vegetazione, calde ed a corrente moderata o addirittura assente. Un tempo molto abbondante in tutte le acque planiziali della regione e nei canali di bonifica ha fatto registrare negli ultimi anni una drastica contrazione delle popolazioni regionali a tal punto che la specie è completamente scomparsa in molti ambienti. Le cause sono probabilmente da ricercare nel peggioramento delle condizioni ambientali e nella competizione

esercitata dalle specie alloctone di recente introduzione. E' quindi opportuno valutare l'istituzione di un periodo di divieto di pesca durante la fase riproduttiva, nelle aree dove è ancora presente. Localmente possono dunque essere attuate forme di tutela tramite l'istituzione di zone di ripopolamento e frega o di tutela delle specie ittiche. E' inoltre necessario raccogliere maggiori informazioni relative alla sua distribuzione ed alla consistenza delle popolazioni regionali.

Indirizzi gestionali

- a) Istituzione di zone di ripopolamento e frega;
- b) Istituzione di zone di protezione integrale o di zone di tutela delle specie ittiche.
- c) Divieto di pesca in particolari corsi d'acqua o su tutto il territorio provinciale;
- d) Istituzione di una misura minima e di un periodo di divieto di pesca nel periodo riproduttivo.

• **Pigo (*Rutilus pigus*):** E' la terza specie autoctona del genere *Rutilus*, dopo la rovela ed il triotto, presente nelle acque regionali e valgono le stesse osservazioni già fatte per le altre due specie. Attualmente la specie è protetta a livello regionale da una misura minima (cm 18). In considerazione del fatto che il maggior numero di catture si verifica proprio in coincidenza della stagione riproduttiva è opportuno prevedere un periodo di divieto di pesca, durante questo delicato momento. E' inoltre necessario approfondire le conoscenze biologiche ed ecologiche e l'attuale diffusione di questa specie nelle acque regionali.

Indirizzi gestionali

- a) Istituzione di zone di ripopolamento e frega;
- b) Istituzione di zone di protezione integrale o di zone di tutela delle specie ittiche.
- c) Divieto di pesca in particolari corsi d'acqua o su tutto il territorio provinciale;
- d) Istituzione di una misura minima e di un periodo di divieto di pesca nel periodo riproduttivo.

• **Savetta (*Chondrostoma soetta*):** valgono le stesse considerazioni già fatte per la lasca, da cui si differenzia principalmente per le maggiori dimensioni e per l'abitudine ad abitare i tratti planiziali dei corsi d'acqua regionali ed il fiume Po. Il peggioramento delle condizioni ambientali, l'introduzione di specie alloctone e l'impossibilità a raggiungere le aree adatte alla deposizione per la costruzione di sbarramenti lungo i corsi d'acqua sono le cause principali della sua rarefazione. La specie costituisce un endemismo del distretto zoogeografico padano-veneto e come tale necessita di essere opportunamente tutelata. E' quindi opportuno prevedere un periodo di divieto di pesca, durante la fase riproduttiva, ed una misura minima di cattura e provvedere all'istituzione d'opportune aree di ripopolamento e frega. E' inoltre necessario raccogliere maggiori dati ed informazioni, relative allo status della specie nelle acque regionali.

Indirizzi gestionali

- a) Istituzione di zone di ripopolamento e frega;
- b) Istituzione di zone di protezione integrale o di zone di tutela delle specie ittiche.

- c) Istituzione di zone a regime speciale di pesca al fine di limitare la pressione di pesca e favorirne la riproduzione.
- d) Divieto di pesca in particolari corsi d'acqua o su tutto il territorio provinciale;
- e) Istituzione di una misura minima e di un periodo di divieto di pesca nel periodo riproduttivo.

- **Scardola** (*Scardinius erythrophthalmus*): specie tipica delle acque planiziali ricche di vegetazione, con corrente moderata o assente. Una volta molto diffusa è oggi, al pari delle altre specie autoctone di pianura, in via di scomparsa e contrazione del suo areale. Per la scardola valgono le stesse considerazioni già fatte per il triotto e sarebbe opportuno prevedere un periodo di divieto di pesca durante la fase riproduttiva, ed una misura minima, per permettere alla specie di completare il proprio ciclo vitale.

Indirizzi gestionali

- a) Istituzione di zone di ripopolamento e frega;
- b) Istituzione di zone di protezione integrale o di zone di tutela delle specie ittiche;
- c) Divieto di pesca in particolari corsi d'acqua o su tutto il territorio provinciale;
- d) Istituzione di una misura minima e di un periodo di divieto di pesca nel periodo riproduttivo.

- **Alborella** (*Alburnus alburnus alborella*): Si tratta di un piccolo ciprinide, un tempo molto diffuso ed oggi in forte diminuzione, come tutte le altre specie autoctone regionali. Al pari del triotto e di altri ciprinidi minori, è necessario valutare l'opportunità di istituire, localmente, un periodo di divieto di pesca alla specie nel periodo riproduttivo e l'istituzione d'apposite zone di divieto di pesca. A causa delle ridotte dimensioni della specie non si considera opportuno porre una misura minima.

Indirizzi gestionali

- a) Istituzione di zone di ripopolamento e frega;
- b) Istituzione di zone di protezione integrale o zone di protezione delle specie ittiche.
- c) Istituzione di un periodo di divieto di pesca nel periodo riproduttivo.

- **Tinca** (*Tinca tinca*). Pesce ormai cronicamente in diminuzione molto vicino al rischio di estinzione nelle acque regionali. La competizione con le specie alloctone aggressive, la progressiva cementificazione degli alvei, lo sfalcio delle macrofite nelle aree tipiche di riproduzione, l'inquinamento dei tratti planiziali dei fiumi, hanno ridotto drasticamente le popolazioni di questa specie. E' forse la specie autoctona regionale che più d'ogni altra va salvaguardata e che si rischia di perdere definitivamente o vederla ridotta irrimediabilmente in alcuni habitat, ancora conservati. La possibilità di acquistare soggetti da ripopolamento di provenienza extraregionale é sempre presente, anche se è inopportuno continuare l'immissione onerosa di materiale ittico, peraltro di origine geografica spesso incerta, senza tentare prima di recuperare zone adatte alla vita ed alla riproduzione della tinca, da porre sotto tutela e vincolo. Un obiettivo importante può essere la formazione di stock di riproduttori, provenienti da ceppi locali, per

l'utilizzo negli incubatoi di pianura e la produzione di novellame autoctono da ripopolamento. Difficile indicare forme veramente efficaci di tutela della specie, poiché la sua scomparsa è da attribuire in gran parte al peggioramento delle condizioni ambientali. In ambiti ristretti e con notevoli caratteristiche di naturalità dove la specie è presente, si raccomanda la messa in opera di tutte le forme di tutela possibili per la sua salvaguardia, compreso un divieto assoluto di pesca. E' inoltre opportuno procedere all'individuazione degli ambienti adatti dove reintrodurre gradualmente la specie o prevedere ripopolamenti integrativi, per aumentare la consistenza numerica delle popolazioni. Si ricorda, infine, che la tinca gode presso i pescasportivi di un notevole interesse e che gli esemplari catturati, sono solitamente asportati a scopo alimentare per la prelibatezza delle sue carni.

Indirizzi gestionali

- a) Recupero delle popolazioni locali;
- b) Attivazione e potenziamento degli incubatoi di pianura;
- c) Istituzione di zone di ripopolamento e frega;
- d) Istituzione di zone di protezione integrale o di protezione delle specie ittiche;
- e) Istituzione di zone a regime speciale di pesca al fine di limitare la pressione di pesca e favorirne la riproduzione, compreso il divieto assoluto di pesca alla specie.

- **Carpa (*Cyprinus carpio*):** La specie è inserita nell'elenco delle specie considerate autoctone dell'Emilia Romagna, anche se la sua autoctonia, per il territorio italiano è ancora oggetto di discussione. E' probabile che sia stata introdotta in Italia durante il periodo romano. La carpa si può in ogni caso considerare come una specie ormai facente parte delle comunità ittiche italiane. E' attualmente oggetto di un'intensa attività di ripopolamento da parte delle Province e la sua conservazione non sembra porre particolari problemi. I ceppi di diversa provenienza introdotti in tempi passati in Italia hanno ormai portato ad un'estrema varietà fenotipica della specie e non sembra quindi possibile e di interesse un recupero di ceppi "originari". E' in ogni caso opportuno assicurarsi del buono stato di salute dei soggetti immessi per ripopolamento. La specie è già tutelata a livello regionale da una misura minima e da un periodo di divieto durante la fase riproduttiva. Questa specie ha, negli ultimi anni, incontrato un crescente interesse a seguito della diffusione del Carp-Fishing, tecnica di pesca indirizzata alla cattura degli esemplari di maggiori dimensioni.

Indirizzi gestionali

- a) Istituzione di zone di ripopolamento e frega.

- **Luccio (*Esox lucius*):** E' il predatore tipico delle acque regionali e riveste una grande importanza all'interno delle comunità ittiche e studi recenti hanno evidenziato l'importanza ecologica di questo predatore, come equilibratore delle popolazioni naturali. Oggi la specie è in forte declino e la sua continua rarefazione é da imputare principalmente al degrado, e spesso alla scomparsa, delle zone idonee

all'accrescimento e dei siti di frega, tra cui i fontanili rivestono particolare importanza. Gli interventi per il recupero di questa specie sono legati, in primo luogo, al ripristino d'idonee condizioni ambientali e delle aree adatte alla riproduzione ed al primo accrescimento. Per permettere il recupero della specie dovrebbero essere utilizzate strutture simili agli incubatoi di valle per le trote, vale a dire, gli incubatoi di pianura, ove produrre avannotti o giovani da destinare poi al ripopolamento delle acque. A questo proposito dovrebbe essere posta particolare attenzione ai ripopolamenti effettuati con esemplari d'incerta provenienza per evitare l'ibridazione dei ceppi locali con esemplari d'origine nord europea, spesso impiegati come riproduttori. E' inoltre opportuno provvedere ad un corretto monitoraggio delle popolazioni ancora presenti sul territorio regionali al fine di garantire loro un'adeguata tutela. Attualmente la specie è tutelata, a livello regionale, da una misura minima (40 cm) e da un periodo di divieto di pesca (15/12 al 15/04). Tuttavia al fine di permettere un più rapido recupero della specie, può essere valutata l'opportunità di aumentare la taglia minima di cattura e l'istituzione d'idonee aree di ripopolamento e frega nelle aree di maggior pregio.

Indirizzi gestionali

- a) Recupero delle popolazioni locali;
- b) Attivazione e potenziamento degli incubatoi di pianura;
- c) Istituzione di zone di ripopolamento e frega;
- d) Istituzione di zone di protezione integrale o di protezione delle specie ittiche;
- e) Istituzione di zone a regime speciale di pesca al fine di limitare la pressione di pesca e favorirne la riproduzione;
- f) Aumento della misura minima.

• **Persico reale (*Perca fluviatilis*):** Insieme al luccio costituisce il predatore autoctono per eccellenza delle acque regionali ed allo stesso modo sta attraversando un periodo di preoccupante contrazione delle popolazioni. Una volta diffuso in tutto il corso del fiume Po e nel tratto pianiziale dei corsi d'acqua, la sua scomparsa è da attribuire principalmente al peggioramento delle condizioni ambientali ed alla probabile competizione con specie alloctone più aggressive. E' sicuramente importante raccogliere maggiori informazioni relative alla distribuzione ed allo status delle popolazioni di questa specie per provvedere ad una sua corretta tutela. Negli ambienti con caratteristiche idonee è possibile provvedere a ripopolamenti integrativi, utilizzando esemplari ottenuti da riproduttori autoctoni, prodotti negli incubatoi di pianura. Può inoltre essere valutata la possibilità di aumentare la misura minima. Allo stato attuale la specie è tutelata, a livello regionale da una misura minima (16 cm) e da un periodo di divieto di pesca (1/4 al 31/05).

Indirizzi gestionali

- a) Recupero delle popolazioni locali;
- b) Attivazione e potenziamento degli incubatoi di pianura;
- c) Istituzione di zone di ripopolamento e frega;
- d) Istituzione di zone di protezione integrale o di protezione delle specie ittiche;

- e) Istituzione di zone a regime speciale di pesca al fine di limitare la pressione di pesca e favorirne la riproduzione.
- f) Aumento della misura minima.

• **Cheppia o Alosa (*Alosa fallax*).** E' una specie migratrice che risale dal mare per andare a riprodursi nei tratti di media pianura dei corsi d'acqua appenninici. La pressione di pesca, concentrata specialmente nel periodo riproduttivo, ha creato una situazione di pericolo per la specie, che associata all'aumento di sbarramenti in alveo, non dotata di sistemi che garantiscono la libera circolazione delle specie ittiche, rende necessario un intervento mirato per il suo recupero. Attualmente mancano però dati certi relativi alla rimonta della specie nei corsi d'acqua appenninici per la riproduzione ed è quindi difficile poter formulare un giudizio in merito alla reale consistenza delle popolazioni migratrici. E' quindi auspicabile poter disporre di dati attendibili ed eventualmente poter "marcare" alcuni esemplari per verificarne gli spostamenti trofici e riproduttivi. Attualmente la specie riveste un notevole interesse per la pesca sportiva, quando compare in acque dolci. Essendo tuttavia particolarmente sensibile ad un'errata manipolazione, è probabile che vi siano perdite importanti all'interno delle popolazioni in migrazione a seguito dell'azione di pesca, dopo che gli esemplari sono stati rilasciati. E' dunque necessario raccogliere maggiori informazioni in relazione all'impatto della pesca sportiva sulle popolazioni in migrazione. A questo proposito potrebbe essere prevista l'istituzione di un apposito tesserino per le catture, almeno in alcune zone, per valutare il numero di pescatori che si dedicano alla cattura di questa specie. Scarsi sono anche i dati relativi alla biologia di questa specie ed in particolare alle zone di riproduzione. E' inoltre opportuno adottare provvedimenti volti a limitare la pressione di pesca, come zone di divieto di pesca o a regime speciale di pesca con limitazioni del numero delle giornate di pesca. La cheppia è attualmente tutelata a livello regionale da un periodo di divieto di pesca (01/05 al 30/06) e da una misura minima (25 cm). La cheppia necessita però di essere tutelata lungo tutto il tragitto, dal mare fino alle aree di deposizione, nelle acque regionali. Un punto particolarmente critico sono quindi le foci dei principali corsi regionali, dove le cheppie si riuniscono prima di iniziare la migrazione. A questo proposito è opportuno anticipare il periodo di chiusura alla pesca all'inizio di aprile (01/04) in queste aree, per tutelare opportunamente i soggetti in risalita. All'interno del territorio del Parco del Delta del Po è già proposto un periodo di divieto dal 15/04 al 30/06 (Criteri ed indirizzi per i programmi ittici provinciali e per la disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel Parco Regionale del Delta del Po, Febbraio 1999). Sarebbe inoltre opportuno giungere ad un coordinamento tra i provvedimenti adottati dalle singole province per la tutela di questa specie. Infine sono auspicabili ulteriori progetti di studio e di ricerca rivolti a questa specie.

Indirizzi gestionali

- a) Istituzione di zone di ripopolamento e frega;
- b) Istituzione di zone di protezione integrale o zone di protezione delle specie ittiche;
- c) Istituzione di zone a regime speciale di pesca al fine di limitare la pressione di pesca e favorirne la riproduzione;
- d) Riduzione delle giornate di pesca.

- **Panzarolo** (*Knipowitschia punctatissima*): Il panzarolo è un piccolo gobide caratteristico esclusivamente degli ambienti di risorgiva. Allo stato attuale la sua presenza è limitata alle risorgive del parmense e del reggiano. Questa specie non ha nessun valore da un punto di vista alieutico, ma ha una notevole importanza da un punto di vista naturalistico. Necessita quindi di essere opportunamente tutelata, insieme all'ambiente in cui vive. In considerazione del fatto che è in grado di colonizzare rapidamente ambienti con caratteristiche idonee, si può ipotizzare la sua reintroduzione in aree, dove è attualmente scomparso (ad esempio le risorgive in provincia di Piacenza), una volta verificata la fattibilità di questa operazione. La specie non è attualmente tutelata dalla normativa regionale e si consiglia quindi l'istituzione di un divieto assoluto di pesca (1/1 al 31/12).

Indirizzi gestionali

- a) Istituzione di zone di protezione integrale;

Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*): Insieme al panzarolo è la specie tipica delle risorgive ed in particolare delle aste di deflusso dei fontanili. Una volta molto diffuso è oggi presente solamente in alcune risorgive in provincia di Piacenza. Purtroppo mancano informazioni aggiornate relativamente alle popolazioni delle lagune costiere, che sarebbe necessario raccogliere per giungere ad una migliore tutela della specie. Lo spinarello non riveste nessuna importanza per la pesca sportiva, ma assume una grande rilevanza da un punto di vista ambientale ed è di estrema necessità tutelare le residue popolazioni presenti sul territorio regionale. La specie non è attualmente protetta a livello regionale e sarebbe opportuno prevedere un divieto assoluto di pesca (1/1/ al 31/12). Di fondamentale importanza è anche la tutela degli habitat ove è presente. E' inoltre opportuno prevedere un regolare monitoraggio delle popolazioni esistenti sul territorio regionale per avere importanti informazioni sul loro andamento demografico.

Indirizzi gestionali

- a) Istituzione di zone di protezione integrale;

- **Anguilla** (*Anguilla anguilla*): E' l'unico migratore catadromo delle acque regionali e sta attualmente attraversando un calo ed una rarefazione delle popolazioni presenti. Le cause sono da attribuire all'eccessivo prelievo di cieche e ragani per l'acquacoltura intensiva, alla costruzione d'ostacoli che impediscono il raggiungimento delle aree d'accrescimento e ad un generale peggioramento della qualità ambientale. Purtroppo per le sue caratteristiche ecologiche, la soluzione al problema della sua rarefazione è complessa e di difficile attuazione nel breve periodo. La specie non è attualmente soggetta a nessun periodo di divieto di pesca poiché non si riproduce nelle acque interne, ma è soggetta ad una taglia minima di cattura (30 cm). Una possibile soluzione potrebbe essere quella di porre un limite massimo di cattura, vale a dire un obbligo di rilascio dei soggetti superiori ad una certa taglia. Gli esemplari maggiori sono, infatti, quelli in migrazione verso il mare e le aree di riproduzione. Una tale normativa dovrebbe però essere applicata in tutto il bacino del Po per essere efficace. I possibili risultati potrebbero però essere verificati solamente nel lungo periodo. E' inoltre necessario limitare il prelievo di cieche e ragani in migrazione trofica lungo i corsi d'acqua regionali.

Indirizzi gestionali

a) Istituzione di zone a regime speciale di pesca.

- **Bottatrice (*Lota lota*):** La specie è tipica dei laghi sub-alpini e la sua presenza è da ritenere occasionale nelle acque regionali e limitatamente al fiume Po. Non si prevede quindi nessun forma particolare di tutela.
- **Storioni.** Lo **Storione cobice (*Acipenser naccarii*)** é la specie tipica italiana insieme allo **Storione comune (*Acipenser sturio*)** e allo **Storione ladano (*Huso huso*)**. Tutte le specie erano in passato abbondanti nelle acque del fiume Po. Attualmente solamente lo storione cobice viene segnalato in modo saltuario con evidenti difficoltà a compiere il proprio ciclo biologico all'interno del bacino padano. Le rimanenti due specie possono invece essere considerate ormai rare se non addirittura estinte. Purtroppo mancano studi aggiornati relativi allo status di queste specie e ciò rende difficile l'attuazione d'opportuni programmi di gestione e tutela. Studi relativi al monitoraggio della distribuzione di queste specie, anche in collaborazione con i pescatori di mestiere, sono sicuramente d'estrema importanza. Attualmente tutte le specie sono protette con un divieto assoluto di pesca dal 1/1 al 31/12. Nel Po di Goro, su ordinanza del parco del Delta, è stata limitata la pesca con determinati attrezzi, per proteggere gli storioni in risalita (Criteri ed indirizzi per i programmi ittici provinciali e per la disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel Parco Regionale del Delta del Po, Febbraio 1999). I problemi relativi alla loro scomparsa sono da attribuire alla costruzione di sbarramenti, che ne hanno impedito il raggiungimento delle aree di frega, tra i quali la "diga" di Isola Serafini, al peggioramento generale dell'habitat e ad una pesca eccessiva. Attualmente sono in corso, ricerche e prove di ripopolamento, condotte dall'Università di Ferrara e dalle Province territorialmente competenti, nel basso corso del fiume Po con giovani esemplari di *Acipenser naccarii*, ottenuti da riproduttori selvatici, che andrebbero ulteriormente favorite. I risultati potranno in ogni caso essere visibili solamente nel lungo periodo.

Indirizzi gestionali

- a) Istituzione di zone di ripopolamento e frega;
 - b) Istituzione di zone di protezione integrale o zone di protezione delle specie ittiche;
 - c) Istituzione di zone a regime speciale di pesca al fine di limitare la pressione di pesca, in particolare durante le migrazioni.
- **Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*) e Temolo (*Thymallus thymallus*):** Si tratta di due specie, attualmente tutelate a livello regionale. Il salmerino presenta una misura minima di 25 cm ed un periodo di divieto dalla prima domenica di ottobre alla ultima domenica di Marzo. Il temolo presenta una misura minima di 28 cm ed un periodo di divieto dal 1/10 al 31/5. Il salmerino alpino è una specie autoctona del territorio italiano, ma limitatamente al Trentino Alto Adige, e non delle acque regionali. In Emilia-Romagna è presente solamente nelle acque del Lago Santo Parmense dove è stata introdotta nell'immediato dopoguerra. Analogamente, il temolo è una specie autoctona delle acque italiane, ma è

alloctona di quelle regionali, dove è presente solamente nel Trebbia e nel Panaro. Tutte e due le specie, dove sono presenti, non sembrano in ogni caso essere fonte di nessuna turbativa a carico delle comunità ittiche presenti, a causa dell'estrema difficoltà a compiere l'intero ciclo vitale (temolo) o per la limitatissima diffusione sul territorio regionale (salmerino alpino). Il temolo inoltre non raggiunge mai densità elevate tali da costituire popolazioni molto abbondanti. Nel lago Santo Parmense il salmerino alpino è l'unico salmonide in grado di riprodursi e potrebbe costituire, se opportunamente gestito, una valida alternativa all'introduzione d'altri salmonidi per ripopolamento. Il temolo riveste invece un notevole interesse ai fini della pesca sportiva, in particolare per quella con esche artificiali. Per entrambe le specie, può essere valutata la possibilità, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 13 della Legge Regionale 11/93, di concedere una deroga alla loro immissione, su proposta delle singole province, se limitata a zone ben definite, se opportunamente motivata e con garanzia di un opportuno monitoraggio e verifica dell'effetto di tali immissioni. Per il temolo questa deroga è già stata concessa per il fiume Trebbia tramite la Deliberazione della Giunta Regionale n. 223/04 (Deroga ai sensi dell'art. 13, c. 1, Legge Regionale 11/93 alla Provincia di Piacenza per l'immissione di esemplari di Temolo nel fiume Trebbia). Per il salmerino alpino tale proroga andrebbe in ogni caso, limitata al solo Lago Santo Parmense. Questa specie sarebbe, infatti, da preferire all'introduzione della trota fario, che attualmente non riesce a completare il ciclo vitale nel lago a causa dell'assenza di immissari. La trota fario inoltre tende ad esercitare una forte pressione predatoria sugli anfibi, che non è invece esercitata dal salmerino (per lo più planctofago e con tendenza ad abitare gli strati profondi della conca lacustre). Dato che il Lago Santo si trova all'interno di un'area di parco nazionale, in cui la tutela della fauna deve essere allargata a tutte le specie presenti, la scelta di preferire il salmerino all'immissione di soggetti di allevamento di trota fario, permetterebbe quindi la convivenza tra le esigenze dei pescatori e le biocenosi lacustri. Analogamente eventuali immissioni d'esemplari di temolo, dovrebbero essere confinate in tratti limitati di corso d'acqua e solamente dove la specie può trovare condizioni adatte alle sue caratteristiche biologiche. Per quanto riguarda il Lago Santo Parmense negli ultimi anni sono già stati attivati progetti di ricerca e di ripopolamento, con la produzione di novellame in un incubatoio di valle in loco.

SPECIE EURIALINE

- **Cefalo** (*Mugil cephalus*), **Muggine bosega** (*Chelon labrosus*), **Muggine calamita** (*Liza Ramada*), **Muggine dorato** (*Liza aurata*), **Muggine musino** (*Liza saliens*), **Orata** (*Sparus aurata*), **Passera** (*Platichthys flesus*), **Spigola** (*Dicentrarchus labrax*): Si tratta di specie eurialine che si spingono spesso in acque dolci, in alcuni casi risalendo per decine di chilometri il fiume Po. Attualmente le specie non sono ritenute in pericolo, e sono tutelate a livello regionale solamente da una misura minima di cattura. Le attuali misure minime sono uguali o in alcuni casi superiori a quelle già previste, per la pesca in mare, dal Regolamento CE n. 1626/94 negli stati membri. Unica eccezione riguarda la passera per la quale è prevista una misura minima di 15 cm contro i 12 cm dell'attuale normativa regionale. Per la passera, almeno a livello locale, dovrebbe dunque essere istituito un aumento della misura minima (almeno 15 cm) al fine di tutelare gli esemplari non ancora sessualmente maturi e, se necessario, anche un periodo di divieto nel momento della riproduzione. Per quanto riguarda le specie sopra citate, è d'importanza fondamentale la tutela del loro novellame durante le fasi di rimonta nelle lagune costiere per motivi trofici, attualmente oggetto

principale di pesca con i bilanci fissi. Studi condotti dall'Università di Ferrara hanno evidenziato due periodi principali di rimonta del novellame all'interno delle valli, in corrispondenza rispettivamente dei mesi primaverili e di quelli autunnali. Al fine di tutelare il pesce novello, potrebbe essere istituito, nelle aree di maggior valore ambientale, un fermo di pesca o una riduzione della pressione di pesca, esclusa la canna e la raccolta dei molluschi con il rastrello (rasca), in coincidenza dei periodi di massima rimonta. A questo proposito le Province limitrofe potranno adottare temporalità omogenee, pur rammentando che il Parco del Delta del Po ha già attivato un regolamento (Criteri ed indirizzi per i programmi ittici provinciali e per la disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel Parco Regionale del Delta del Po, Febbraio 1999), volto a ottimizzare la pressione di pesca nelle valli e nei canali ricadenti all'interno dell'area protetta. Questo regolamento si rifà in ogni caso all'art. 3 del Regolamento Regionale n. 29 del 16 Agosto 1993 (Attrezzi e modalità d'uso consentiti per la pesca, periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna). Si ritiene che il regolamento del Parco del Delta già possa offrire un'adeguata protezione alle specie in oggetto. Sarebbe inoltre opportuno valutare la necessità di aumentare la misura minima della maglia della fissetta, nelle aree di maggior interesse e durante i periodi di maggior presenza di novellame al fine della loro tutela e per permettere il rilascio degli esemplari di minori dimensioni. La taglia ridotta dei pesci in rimonta non permette, infatti, di manipolare e quindi liberare correttamente il pescato, senza provocarne, spesso, la morte. Molte delle specie che compongono il novellame godono, infatti, di una misura minima di cattura, come precedentemente riportato.

Indirizzi gestionali

- a) Istituzione di zone di ripopolamento e frega;
- b) Istituzione di zone di protezione integrale o protezione delle specie ittiche;
- c) Limitazione della pressione di pesca durante i periodi di rimonta del novellame;
- d) Aumento della misura minima per la passera.

• **Nono (*Aphanius fasciatus*):** E' specie tipica del bacino del Mediterraneo, in grado di sopportare forti escursioni di salinità, temperatura ed ossigeno disciolto. Raggiunge taglie massime di 6/7 cm e riveste scarso interesse per la pesca. Al pari di altre specie delle acque interne, il nono dovrebbe essere opportunamente tutelato perché autoctono delle acque regionali e tipico d'ambienti costieri, sempre più minacciati. Attualmente il nono non è tutelato da nessun vincolo a livello regionale, e si consiglia l'istituzione di un divieto di pesca dal 1/1 al 31/12. La pesca al nono è già vietata all'interno del territorio del Parco del Delta (Criteri ed indirizzi per i programmi ittici provinciali e per la disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel Parco Regionale del Delta del Po, Febbraio 1999).

Indirizzi gestionali

- a) Istituzione di zone di protezione integrale o di protezione delle specie ittiche;

• **Latterino (*Atherina boyeri*):** E' una specie gregaria, di piccola taglia, tipica delle acque costiere e delle lagune e valli salmastre. Attualmente la specie non sembra essere seriamente minacciata nelle

acque regionali, anche se soggetta ad una discreta pressione di pesca, e non si prevede l'istituzione di particolari forme di tutela. Il latterino trarrà comunque vantaggio dall'applicazione dei provvedimenti suggeriti per il novellame in rimonta e la pesca nei canali adduttori alle valli interne.

- **Go** (*Zosterisessor ophiocephalus*) ed altri ghiozzetti d'acque salmastre: Attualmente il Go è definito come *Gobius ophiocephalus* nel Regolamento regionale n. 29 del 16 Agosto 1993 e nella deliberazione di Giunta n. 3544 del 27/07/1993, e come *Zosterisessor ophiocephalus* nella deliberazione n. 5463 del 09/11/1993. La corretta definizione sistematica è comunque quest'ultima. La specie è attualmente tutelata solamente da una misura minima di cattura (cm 12), che potrebbe localmente essere aumentata. Si potrebbe inoltre valutare l'istituzione di un periodo di divieto di pesca in corrispondenza del periodo riproduttivo. Accanto al Go potrebbe essere valutata l'opportunità di istituire forme di tutela, anche per le altre specie di ghiozzi d'acqua salmastra come il ghiozzetto cenerino (*Pomatoschistus canestrini*) e il ghiozzetto di laguna (*Knipowitschia panizzae*), almeno nelle aree di maggior pregio ambientale. Queste ultime due specie sono già tutelate all'interno del Parco del Delta del Po (Criteri ed indirizzi per i programmi ittici provinciali e per la disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel Parco Regionale del Delta del Po, Febbraio 1999).

Indirizzi gestionali

- a) Istituzione di zone di ripopolamento e frega;
 - b) Istituzione di zone di protezione integrale o di protezione delle specie ittiche;
 - c) Istituzione di zone a regime speciale di pesca al fine di limitare la pressione di pesca e favorirne la riproduzione.
- **Lampreda di fiume** (*Lampetra fluviatilis*) e **lampreda di mare** (*Petromyzon marinus*): si tratta di due specie ormai scomparse nelle acque regionali, a causa del generale peggioramento della qualità ambientale. E' sicuramente d'interesse segnalare l'eventuale cattura e ritrovamento d'esemplari appartenenti a queste due specie nelle acque regionali. *Petromyzon marinus* è già protetto all'interno del Parco del Delta (Criteri ed indirizzi per i programmi ittici provinciali e per la disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel Parco Regionale del Delta del Po, Febbraio 1999).

GAMBERO E GRANCHIO DI FIUME

Gambero di fiume (*Austropotamobius italicus*), **Granchio di fiume** (*Potamon fluviatile*) e **rane verdi** (*Rana sp.*). Sono specie considerate all'interno della Legge Regionale 11/93 e relativi Regolamenti. Il gambero di fiume è considerato specie rara dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, è inserito tra le specie della Convenzione di Berna (Convention of the conservation of european wildlife and natural habitats - European Invertebrate Survey, 1982) ed è citata quale "specie animale d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione" nella Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Recenti indagini genetiche hanno inoltre messo in evidenza l'esistenza di due specie geneticamente ben differenziate: *Austropotamobius pallipes* nell'area

nord-occidentale e *Austropotamobius italicus* nel resto della penisola italiana. Questo ultimo sembra suddividersi in ulteriori tre sottospecie, tra cui quella presente nell'Appennino tosco-emiliano è stata classificata come *Austropotamobius italicus italicus*. Queste nuove conoscenze di carattere genetico rivestono una notevole importanza per attività di tipo gestionale e di allevamento e ripopolamento. Negli scorsi anni sono stati effettuati studi che hanno messo in evidenza come il gambero di fiume sia sempre più raro e l'introduzione di gamberi alloctoni costituisce una nuova minaccia per la specie. Il granchio di fiume è attualmente segnalato in un'unica stazione in provincia di Rimini. Sia il gambero che il granchio di fiume sono già tutelati a livello regionale da un divieto assoluto di pesca (1/1 al 31/12), ma è fondamentale tutelare gli ambienti in cui vivono. Esiste inoltre la possibilità di allevare queste due specie, in particolare il gambero, previa verifica genetica delle popolazioni presenti, per ottenere esemplari da destinare al ripopolamento delle acque. La salvaguardia e la tutela delle rane verdi è invece estremamente importante perché possono essere considerate importanti bio-indicatori dello stato di salute degli habitat acquatici in cui vivono. Inoltre grazie alla loro dieta contribuiscono attivamente alla lotta biologica nei confronti degli insetti nocivi.

Indirizzi gestionali

- a) Istituzione di zone di ripopolamento e frega;
- b) Istituzione di zone di protezione integrale o zone di protezione delle specie ittiche;

ZONE DI PROTEZIONE E TUTELA

ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA E NO-KILL

L.R. 11/93 - Art. 12 - ZONE DI PROTEZIONE DELLA FAUNA ITTICA

1. La Provincia, sentite le Commissioni ittiche di bacino o su proposta delle stesse, istituisce "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale" e "zone di protezione delle specie ittiche".

2. La gestione delle zone di ripopolamento e frega, istituite nella località dove le specie d'interesse gestionale svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, è finalizzata a:

- a) Favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
- b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento del corso d'acqua;
- c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua;

3. Le zone di protezione integrale e le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite e gestite in corsi d'acqua, o in parte di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico ed ambientale, e nei rivi secondari dove esistano condizioni ittogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.

4. Nelle zone di cui al comma 1, contrassegnate a cura della competente Commissione ittica di zona, a norma del regolamento regionale di cui all'art. 16, comma 6, l'esercizio della pesca e le attività di disturbo o danneggiamento delle specie ittiche sono vietati.

- omissis -

L.R. 11/93 - Art. 13 - TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

- omissis -

1. Il Presidente della Provincia, al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile, ovvero per ragioni di pubblico interesse, con atto motivato, sentite le Commissioni ittiche di bacino e di zona competenti, può:

- a) limitare o vietare l'attività di pesca e l'uso di attrezzi, la quantità e la varietà delle esche, anche mediante l'istituzione di zone a regime speciale di pesca;

- omissis -

La Legge Regionale 11/93 indica le metodiche gestionali che hanno lo scopo di tutelare le specie ittiche e prevede la possibilità da parte delle Province, sentite le Commissioni di bacino, di rendere operative zone a regime speciale di pesca, che preservino, tramite una normativa speciale, l'ambiente e la fauna d'aree di particolare interesse. La L/R 11/93 prevede tre possibili forme di tutela della fauna ittica: Zone di ripopolamento e frega (ZRF), Zone di protezione integrale (ZPI), e Zone di protezione delle specie ittiche (ZPSI). Sono invece dette "zone a regime speciale di pesca" (ZRSP) i tratti di corso d'acqua dove sono applicate, per istituzione del Presidente della Provincia, norme speciali, più restrittive di quelle previste dalla vigente legge regionale (ad esempio l'aumento della misura minima o la limitazione degli attrezzi consentiti) per ragioni di pubblico interesse.

Le ZRF sono da considerare aree d'importanza fondamentale per la tutela delle specie ittiche autoctone. In primo luogo è necessario provvedere alla loro corretta individuazione, azione questa che comporta la conoscenza della biologia delle singole specie e delle loro necessità in termini di habitat riproduttivo (tipo di substrato, presenza di vegetazione, temperatura, . . .). Queste aree sono da proteggere e salvaguardare, prima di tutto, in termini di qualità dell'ambiente ed evitare ogni alterazione che possa portare alla perdita di quelle caratteristiche che le rendono adatte alla riproduzione delle specie ittiche. In queste zone, solitamente, si concentrano, al momento della deposizione delle uova, molti esemplari della stessa o di più specie differenti, che possono essere facilmente catturati ed è per questo motivo che la pesca è vietata in tutte le ZRF. In tutte le zone indicate nel comma 1 dell'art. 12, è infatti vietato l'esercizio della pesca, ma anche le attività di disturbo o danneggiamento delle specie ittiche (art. 12, comma 4). La corretta individuazione delle ZRF è fondamentale nella gestione delle popolazioni ciprinicole ed in generale delle specie che depongono un elevato numero di uova. Alla presenza di una popolazione ridotta numericamente, un numero esiguo di soggetti sessualmente maturi, che riescono a riprodursi con successo, è, infatti, in grado di ripopolare in breve tempo un lungo tratto di corso d'acqua. In questo modo è quindi possibile evitare il ricorso a ripopolamenti con soggetti di incerta provenienza geografica. Questa tipologia di zona di tutela dovrebbe essere impiegata ed estesa a tutte le specie autoctone, nei confronti delle quali è necessario porre in atto tutte le forme di tutela consentite (vedi anche capitolo precedente) dall'attuale normativa. Per quanto riguarda invece la trota fario la lunga chiusura invernale assicura già un'adeguata protezione ai soggetti in riproduzione. E' tuttavia ugualmente necessario istituire ZRF in acque di categoria "D" per evitare un eccessivo prelievo di soggetti adulti e mantenere un adeguato stock di riproduttori. Le ZRF, se opportunamente individuate, sono, dunque, d'estrema importanza per la tutela delle specie ittiche e potranno in futuro assumere e svolgere anche un'importante funzione da un punto di vista dell'educazione ambientale. Lo scopo fondamentale delle ZRF è di favorire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento del corso d'acqua. In pratica si dovrebbero individuare quelle zone dove immettere le specie di interesse gestionale per sopperire alla mancanza di un'adeguata riproduzione naturale, e permettere poi ai soggetti immessi di accrescersi e riprodursi. E' evidente che allo stesso tempo dovranno essere eliminate anche le cause che hanno portato alla scomparsa o riduzione delle singole specie. Infine le ZRF dovrebbero fornire soggetti per il ripopolamento d'altri tratti di corsi d'acqua, una volta lasciati riprodurre. La soluzione ottimale sarebbe, in questo caso, quella di rilasciare i soggetti prelevati,

all'interno di altre zone di ripopolamento e frega in modo tale che possano formare un nuovo stock di riproduttori e ripopolare naturalmente il corso d'acqua. Non sembra allo stato attuale più sostenibile l'istituzione di **ZRF** per l'accrescimento d'esemplari da catturare e poi da immettere in acque aperte alla pesca, come nel caso dei salmonidi, poco prima dell'apertura della stagione di pesca. Si ritiene questo punto di particolare importanza per sottolineare la profonda differenza esistente tra le vere finalità di una **ZRF** e quelle di una zona per la produzione di soggetti per la pesca. Nel caso dei salmonidi, le **ZRF** dovrebbero inoltre servire per permettere la cattura dei soggetti adulti, per gli incubatoi di valle ed il recupero delle popolazioni locali. Le **ZPI** hanno invece una valenza "globale" ed implicano la salvaguardia dell'intero ecosistema individuato come peculiare e meritevole di tutela. In tali zone ricadono sicuramente aree di grande valore ambientale ed ecologico quali i fontanili. Si ritiene che tutti i microhabitat abbiano, al pari delle **ZRF**, una valenza ecologica e didattica fondamentale, tale da giustificare l'istituzione di **ZPI**. Le **ZPSI** sono aree dove sono poste sotto tutela una o più specie ittiche di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale. Tra le **ZPSI** potrebbero rientrare anche i rivi secondari dove "esistono condizioni ittiogeniche favorevoli" adibiti all'accrescimento naturale di soggetti da destinare poi alla pesca, una volta recuperati, anche prima che abbiano avuto modo di riprodursi. Infine si ritiene importante sottolineare la necessità di operare un adeguato monitoraggio delle zone di tutela al fine di verificarne l'effettiva efficacia intesa come verifica degli obiettivi fissati (riproduzione delle specie presenti, acclimatazione degli esemplari introdotti, ecc.). Si ritiene questo ultimo punto di particolare importanza al fine di stimolare l'istituzione di zone di protezione in aree di reale interesse ambientale. Nel corso degli ultimi anni si è inoltre assistito all'istituzione da parte delle singole province di numerose zone a regime speciale di pesca, dove è limitata l'attività di pesca e sono stabiliti vincoli ulteriori per la tutela delle specie presenti, come l'aumento della misura minima o la riduzione del numero dei soggetti catturabili. L'istituzione di queste aree, per lo più applicata alle zone "D" dei corsi d'acqua, è da ritenere valida, anche se è auspicabile giungere ad un'omogeneità nella regolamentazione tra Province limitrofe al fine di non rendere eccessivamente complicata la fruizione delle zone di pesca da parte dei pescatori.

Attualmente una nuova tipologia di zone di tutela che si è andata affermando in questi ultimi anni riguarda l'istituzione di zone così dette di "No Kill" o "Catch and Release" vale a dire dove esiste un regime speciale di pesca, che impone al pescatore di rilasciare tutti gli esemplari catturati (ad eccezione delle specie alloctone) e limita, solitamente, anche il tipo d'attrezzatura consentita. L'istituzione di queste zone è sicuramente da appoggiare, perché pone il pescatore di fronte all'impegno ed al rispetto delle specie ittiche e dell'ambiente stesso. In molti casi tuttavia l'istituzione di queste zone ha portato a creare forti contrasti all'interno della categoria dei pescatori sportivi, perché coloro che non praticano le tecniche di pesca previste dal regolamento della zona di pesca, si sono sentiti esclusi dal pescare in questi tratti di corso d'acqua. Si pone quindi la necessità di rivedere i concetti alla base dell'impiego delle zone No Kill o di cattura e rilascio, per la tutela della fauna ittica. Questa metodologia è stata sviluppata, infatti, negli Stati Uniti per conciliare la tutela delle specie autoctone con la possibilità di permettere ugualmente la pesca. Si comprende quindi come le zone No Kill dovrebbero essere istituite in tratti di pregio, sia per la fauna ittica presente sia per le caratteristiche ambientali. Zone a gestione No Kill, istituite in aree con presenza di popolazioni introdotte artificialmente, non dovrebbero essere considerate tali, almeno nel loro significato originario. In questo caso, si tratta di zone dove si limita il prelievo per permettere a più

pescatori e per un periodo di tempo più lungo di usufruire di un tratto di corso d'acqua, ripopolato artificialmente. In particolare per i salmonidi è più opportuno parlare, in questo caso, di "zone di pesca facilitata" dove è imposto il rilascio dei soggetti catturati, che possono essere inserite all'interno di progetti di ittiturismo. Alla base del buon funzionamento di questa metodologia gestionale (no-kill) è che la mortalità per la pesca sia inferiore alla mortalità naturale. La mortalità per l'azione di pesca dipende fondamentalmente da due fattori: il tipo di tecnica impiegata e l'abilità del pescatore nel manipolare la preda una volta catturata. Nel caso dei salmonidi le tecniche meno invasive sono la pesca con esche artificiali (pesca a mosca e a spinning), mentre mortalità più elevate sono registrate con l'impiego d'esche naturali. Tuttavia anche una tecnica di basso impatto, può essere dannosa se il pescatore non è sufficientemente abile nel maneggiare il pesce dopo averlo catturato. S'intende per "manipolazione" della preda, tutte le fasi che portano dalla cattura alla slamatura ed al rilascio dell'animale. Si comprende quindi come sia necessario accompagnare l'istituzione di una zona No Kill, ad un'opportuna azione d'educazione nei confronti del pescatore stesso. Si propongono quindi i seguenti indirizzi per le zone di "cattura e rilascio" o "No Kill" o "Catch and Release":

- Le zone a regime speciale "No Kill" dovrebbero essere istituite solamente in aree con popolazioni naturali che si intende realmente tutelare pur permettendo l'esercizio della pesca. Questo per distinguerle dalle zone definite di "pesca facilitata".
- L'accesso alla pesca nelle zone di tutela, dovrebbe essere vincolato alla partecipazione ad un apposito corso, organizzato per opera della Provincia o delle associazioni di pesca sportiva e/o di protezione ambientale o ad una sufficiente istruzione da parte del pescatore (opuscoli, libri, cartellonistica sul fiume, ecc.);
- Durante il corso di preparazione per l'accesso alla zona a regime speciale o nella elaborazione del materiale informativo, dovrebbero essere trattati argomenti attinenti alla biologia e fisiologia dei pesci, all'impatto delle diverse tecniche di pesca sulla fauna ittica, a come liberare correttamente dall'amo i pesci e alle motivazioni che hanno indotto all'istituzione del regime di pesca a No-Kill;

La partecipazione ad un corso preliminare per l'accesso alla zona di pesca a regime speciale, viene ad assumere diversi e molteplici significati e permetterebbe di raggiungere importanti obiettivi.

- Maggiore consapevolezza del pescatore quando si reca a pescare in una zona di particolare pregio ambientale;
- Esaltazione del fattore umano e dell'importanza del singolo pescatore nella riuscita delle operazioni di tutela. La pesca potrebbe, infatti, essere concessa, con le dovute e necessarie limitazioni e restrizioni, alle diverse tecniche di pesca;
- Possibilità e stimolo per i pescasportivi per apprendere ed adottare tecniche di pesca differenti e, in genere, meno impattanti nei confronti della fauna ittica;
- Le nozioni apprese per l'accesso alla zona di tutela, diverranno poi un inevitabile bagaglio di conoscenze del pescatore stesso anche nelle zone non sottoposte a vincoli o restrizioni;
- Reale e concreto coinvolgimento dei pescatori nella tutela della fauna ittica al fine di evitare inutili e spesso sterili diatribe tra le diverse categorie dei pescasportivi, esaltando e ponendo l'accento

sull'importanza della componente umana per il raggiungimento degli scopi previsti, e sperati, al momento dell'adozione di questo tipo di normativa;

- Possibilità di coinvolgere e di informare i pescatori riguardo alle numerose attività di gestione della fauna ittica, come incubatoi di valle o di pianura, svolte dalle associazioni piscatorie, di protezione ambientale e dalle Province.

La provincia o le associazioni verrebbero quindi ad assumere il compito di provvedere alla formazione del personale in grado di svolgere ed organizzare questi corsi, e pubblicizzarli presso le Province limitrofe. L'accesso alle zone di tutela regionali sarebbe quindi vincolato al possesso dell'attestato di partecipazione al corso. Infine si consiglia di vietare la pesca nelle zone a No-Kill in presenza di popolazioni di particolare pregio almeno 15 giorni prima del periodo di divieto alla pesca, stabilito dalla normativa regionale, per non danneggiare i futuri riproduttori. Nelle zone in acque di categoria "C" o "D", dove viene istituito un regime di pesca a No Kill ed è mantenuta una popolazione artificiale di salmonidi, è necessario valutare attentamente l'entità dei ripopolamenti integrativi per non danneggiare le eventuali popolazioni di scazzone e di ciprinidi reofili (vairone, barbo canino . . .) presenti.

CARP-FISHING

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1786 DEL 22/09/2003

PROVVEDIMENTO TESO A FAVORIRE LA PESCA SPORTIVA DENOMINATA CARP-FISHING, INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3544 DEL 27/07/1993.

- omissis -

Negli ultimi anni si è assistito al diffondersi della tecnica di pesca, denominata carp-fishing. Tale tecnica è rivolta alla cattura di esemplari di grosse dimensione di carpa, grazie all'impiego di esche, dette boiles, che per le loro dimensioni, determinano una selezione degli esemplari. Questo tipo di pesca prevede inoltre l'impiego di attrezzature (canna, fili, ami, etc.) particolari ed adatti alle dimensioni degli esemplari catturati. Solitamente le sessioni di pesca, si svolgono lungo l'arco di parecchie ore ed a volte intere giornate, incluso le ore notturne. Dato che questa pesca è rivolta ad una ben determinata specie, che, come già evidenziato nel precedente capitolo (Orientamenti per la tutela ed il ripristino delle specie autoctone), non necessita di particolari forme di tutela, la Regione Emilia-Romagna ha permesso una deroga al divieto di pesca durante la notte. Integrando quindi la Deliberazione n. 3544 del 27/07/2003, è stata concessa, con Deliberazione n. 1786 del 22/09/2003, la possibilità alle Province di individuare aree dove permettere la pesca notturna alla carpa con la tecnica del carp-fishing. Le Province devono indicare, oltre alle zone idonee, anche le modalità per lo svolgimento della pesca. A questo proposito è opportuno, per la pesca notturna, limitare la detenzione e l'impiego di esche a quelle impiegate tipicamente per il carp-fishing (boiles, mais, ecc.). Si consiglia di limitare il quantitativo di pastura che si può impiegare per ogni sessione di pesca. Si suggerisce infine di stabilire un regime di pesca a No-Kill per la pesca notturna, che viene già comunemente applicato dalla maggior parte dei praticanti di questa tecnica. La Deliberazione n. 1786 vieta inoltre la pesca notturna durante il periodo di chiusura della specie (15/5 - 30/6) per non danneggiare i soggetti adulti in fase riproduttiva. La possibilità di praticare questa pesca, in

ambiti ben definiti, potrebbe inoltre essere vincolata all'adozione e quindi al possesso di un apposito tesserino per la pesca controllata. Si consiglia infine di individuare aree ben definite dove concedere queste autorizzazioni, al fine di rendere più agevoli le azioni di controllo e vigilanza.

INCUBATOI DI VALLE E DI PIANURA

Nel caso in cui sia necessario integrare o ricostruire popolazioni naturali di specie ittiche autoctone, la forma più corretta di ripopolamento dovrebbe basarsi sull'immissione di soggetti ottenuti da riproduttori selvatici, catturati in loco e allevati in condizioni naturali (vasche rinaturalizzate, bassa densità . . .) in perfette condizioni sanitarie. Le continue immissioni di materiale ittico di provenienza diversa hanno, infatti, prodotto effetti negativi sulle comunità autoctone, determinandone spesso una contrazione numerica e, in ogni caso, un grave inquinamento genetico. In quest'ottica s'inseriscono quelle piccole strutture produttive che sono definite incubatoi o schiudatoi di valle. Gli incubatoi o schiudatoi di valle si possono definire come piccoli impianti ittiogenici costituiti da: a) un'area in cui sono mantenuti, per un periodo di tempo più o meno lungo, gli esemplari adulti per la riproduzione b) un'area dedicata alla schiusa delle uova ed al primo sviluppo degli avannotti c) un'area dedicata allo svezzamento d) un'area di primo accrescimento (non sempre presente). Nella sua realizzazione più semplice un incubatoio di valle per i salmonidi (trota fario) è costituito semplicemente da un'area per la stabulazione dei riproduttori ed una per la schiusa delle uova ed il primo sviluppo degli avannotti. In questo caso gli avannotti sono liberati allo stadio di sacco vitellino parzialmente riassorbito. Analogamente anche i riproduttori possono essere rilasciati subito dopo le operazioni di fecondazione artificiale e catturati nuovamente l'anno seguente. L'attivazione degli incubatoi di valle é quindi un momento indispensabile per lo sviluppo ed il realizzarsi delle corrette tecniche di ripopolamento sul territorio regionale, che devono valutare non tanto il numero di esemplari immessi, quanto la qualità degli stessi. Il requisito fondamentale del materiale ittico da ripopolamento consiste, infatti, nella sua "rusticità", intesa come capacità di superare i fattori limitanti tipici dell'ambiente naturale, di sopravvivere alla competizione inter/intraspecifica e di riprodursi con successo. Nel corso del precedente PIR la Regione Emilia-Romagna ha già stimolato la realizzazione di tali strutture, per il recupero delle popolazioni autoctone di trota fario e ne ha poi anche finanziato la realizzazione e la messa in funzione. Ormai, infatti, quasi tutti i maggiori corsi d'acqua regionali sono dotati di almeno un incubatoio di valle per i ripopolamenti nelle acque di categoria "D". Se i risultati, da un punto di vista biologico, potranno essere valutati solamente nel medio e lungo periodo, quelli relativi al coinvolgimento delle associazioni di pescasportivi e di protezione ambientale ed alla diffusione di nuovi valori per la tutela e gestione delle specie ittiche, si possono considerare ormai pienamente raggiunti. Attualmente la realizzazione d'incubatoi di valle ha avuto applicazione in particolare per quanto riguarda la gestione ed il recupero delle popolazioni di salmonidi, ma nel prossimo futuro, questa pratica potrebbe essere allargata, con successo, anche alle specie di collina e di pianura quali lasca, barbo canino, luccio, tinca e triotto. A questo scopo si è ritenuto opportuno distinguere con due termini diversi, la stessa pratica di riproduzione d'esemplari selvatici per le specie di montagna/collina e di pianura. La Regione Emilia-Romagna ritiene quindi opportuno assegnare al termine di "incubatoio di valle" una valenza più ampia vale a dire d'unità produttive, ove le condizioni ambientali lo permettano, sia per i salmonidi sia

per i ciprinidi reofili, in considerazione che anche alcune delle specie autoctone come lasca, barbo canino, barbo comune e vairone sono in costante declino nelle acque regionali. Gli incubatoi di valle potrebbero quindi essere impiegati per la riproduzione dei salmonidi nel periodo invernale, e quella dei ciprinidi reofili in quello primaverile ed estivo. A questo proposito si ricorda che la Regione Emilia-Romagna ha già finanziato, negli anni scorsi, progetti per la riproduzione del barbo comune, della lasca e del cavedano. Con il termine di "incubatoio di pianura" la Regione Emilia-Romagna vuole invece intendere quelle unità produttive da destinare alla riproduzione delle specie ittiche tipiche delle acque planiziali come luccio, persico reale, tinca, triotto e scardola. Tra queste il luccio e la tinca sembrano essere le specie che meglio si presta a questo tipo d'interventi. Nella tipologia costruttiva di un incubatoio di pianura possono e dovrebbero rientrare anche bacini per l'accrescimento e lo sviluppo delle larve (bacini di risaia) o piccoli corsi d'acqua, quali quelli delle risorgive, adatti alle prime fasi d'accrescimento di molte specie ittiche (luccio, tinca . . .). La tinca ed il luccio rappresentano con certezza specie che necessitano di essere recuperate tramite opportuni piani di riproduzione negli incubatoi di pianura. Nel caso in cui le condizioni ambientali lo permettano, con il termine d'incubatoio di pianura si possono anche intendere i bacini, di piccole e medie dimensioni, ove stabulare soggetti adulti di specie autoctone per permettere la loro riproduzione in condizioni di allevamento estensivo e la successiva raccolta degli esemplari giovani per il ripopolamento. Infine si ricorda che un tipico incubatoio di pianura dovrebbe essere dotato di strutture per la schiusa delle uova (bottiglie di Zuegg o idonei substrati per le uova) e la raccolta delle larve, che andranno poi immerse in stagni di primo accrescimento. Sono inoltre da prevedere apposite strutture per la stabulazione dei soggetti adulti. Durante le prime fasi d'attivazione ed avviamento di queste strutture e di necessaria formazione e istruzione del personale delle associazioni di pescasportivi e di protezione ambientale, è opportuno fare riferimento a tecnici specializzati del settore o alle stesse strutture universitarie. La Regione Emilia-Romagna vuole dunque sottolineare che l'impegno per l'attivazione, il potenziamento e la gestione degli incubatoi di valle e di pianura è sostenibile, e ripaga ampiamente in termini di recupero delle popolazioni autoctone e, in particolare, di coinvolgimento delle associazioni piscatorie e di protezione ambientale e d'educazione delle nuove generazioni. Il coinvolgimento delle associazioni e dei loro aderenti, insieme al valore educativo di tali strutture, sono, infatti, da considerare obiettivi fondamentali nella realizzazione e gestione degli incubatoi di valle e di pianura. Infine è importante ricordare che anche gli incubatoi di valle dedicati alla produzione di salmonidi devono essere certificati a norma del Decreto Presidente della Repubblica n. 555 del 30 Dicembre 1992 e successive modifiche, al pari degli altri impianti ittiogenici. Negli ultimi anni, la Regione Emilia-Romagna ha già finanziato la certificazione sanitaria di alcuni degli incubatoi di valle presenti sul territorio regionale.

SALVAGUARDIA DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE **DELLE SPECIE ITTICHE**

REGIO DECRETO N. 1604 DEL 8 OTTOBRE 1931 - APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PESCA

- omissis -

10. Nella concessione di derivazioni d'acqua debbono prescriversi le opere necessarie nell'interesse dell'industria della pesca (scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali di presa, ecc.), in base agli elementi tecnici che saranno richiesti al

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Con le stesse modalità possono anche essere ordinate modificazioni in opere preesistenti, e, qualora la costruzione di opere speciali per la pesca non sia possibile, potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di avannotti a sue spese.

- omissis -

L.R. 11/93 - Art. 15 - SEGNALEZIONE DEGLI INTERVENTI IN ALVEO CHE DETERMINANO TURBATIVE DELLE SPECIE ITTICHE NELL'HABITAT NATURALE

- omissis -

2. I coordinatori delle Commissioni ittiche di bacino e di zona sono tenuti a segnalare ai competenti Servizi regionali o provinciali, per la comunicazione formale alla Autorità di bacino, i progetti di opera, gli interventi tecnici e le opere in corso che possono determinare o determinano danno al patrimonio ittico o squilibri nei biotopi di interesse ambientale. Delle segnalazioni compiute i coordinatori devono dare immediata comunicazione anche agli altri Enti locali interessati.

3. In particolare devono essere segnalate:

- omissis -

d) le opere di sbarramento, di interesse pubblico o privato, predisposte senza la previsione delle strutture idonee a consentire la risalita delle specie ittiche che nel corso d'acqua compiono il proprio ciclo biologico naturale;

- omissis -

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 3939 DEL 6 SETTEMBRE 1994

DIRETTIVA CONCERNENTE CRITERI PROGETTUALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

- omissis -

4. Sistemazioni fluviali ed opere idrauliche

- omissis -

4.1 Opere trasversali: briglie e soglie

- omissis -

In ogni situazione in cui risulti normalmente un ostacolo insormontabile per la fauna acquatica, interrompendo sia il percorso fisico, sia i flussi energetici all'interno dell'ecosistema fluviale, in luogo della costruzione di manufatti di tipo tradizionale in calcestruzzo o in gabbioni, si dovrà prevedere la realizzazione di una o più rampe in pietrame di caratteristiche idonee per consentire anche la risalita della fauna ittica.

Qualora la pendenza non consentisse la costruzione di rampe in pietrame, le briglie in calcestruzzo dovranno essere dotate di scale di risalita per i pesci, quando ubicate in tratti di corso d'acqua d'interesse per la fauna ittica (omissis) o privo di sbarramenti trasversali per una lunghezza significativa.

L'argomento dei passaggi che facilitino la risalita e la libera circolazione delle specie ittiche é già stato affrontato più volte in sede regionale, come testimonia anche la Deliberazione n. 3939 del 6 Settembre 1994. Gli sbarramenti artificiali sono, in genere, costituiti da manufatti, che regolano il flusso delle acque, impedendo l'erosione dei letti fluviali e proteggendo gli insediamenti civili ed industriali da rischi legati al regime di piena. Tuttavia queste opere costruite per regolare il deflusso delle acque, possono ostacolare o impedire la libera circolazione della fauna ittica ed interrompere i flussi energetici all'interno dell'ecosistema fluviale. In molti casi, infatti, essi costituiscono veri e propri ostacoli artificiali che, interrompendo la continuità longitudinale, fisica e biologica, dei corsi d'acqua, pongono limiti alle migrazioni trofiche e riproduttive di buona parte delle specie ittiche. Purtroppo il tema dell'impatto ambientale é entrato a far parte del bagaglio di conoscenze e d'applicazioni in campo ingegneristico solamente in tempi recenti, e la gestione ittiofaunistica deve quindi confrontarsi con una situazione, ormai compromessa da questo punto di vista. L'importanza di assicurare ai pesci la possibilità di

raggiungere le aree di riproduzione era in ogni caso già stabilita nella disposizione del Regio Decreto n. 1604 del 1931 ove si faceva obbligo, nel concedere derivazioni di corsi d'acqua, di inserire scale di risalita per i pesci. Il costo d'opere idrauliche che rendono possibile il passaggio dei pesci, da porsi in atto su strutture in cemento già edificate, è tale da rendere spesso difficile le possibilità d'intervento nel breve periodo. La progettazione dei passaggi artificiali per l'ittiofauna è complessa e variabile in funzione della tipologia del manufatto che interrompe il corso d'acqua, dei materiali utilizzati, del regime idrologico ed idraulico e di una molteplicità di variabili biologiche che caratterizzano gli ambienti acquatici ad acque correnti. A tutto ciò si deve aggiungere che, a fronte di un'ampia esperienza maturata nel settore dell'idraulica, non sono altrettanto diffuse ed applicate le conoscenze nel campo dell'ingegneria naturalistica. Pertanto non esistono facili soluzioni tecniche già determinate e sperimentate, anche se cominciano ad essere disponibili un numero crescente di studi e di realizzazioni su questo tema. Ogni situazione richiede comunque soluzioni diverse, in qualche caso, anche completamente nuove, rispetto a precedenti esperienze. Per questo motivo le scale di risalita per la fauna acquatica, si sono dimostrate valide solamente se progettate da esperti del settore con criteri biologici validi, e se s'inseriscono in modo appropriato nell'ambiente naturale. In linea generale s'intende in ogni caso sottolineare che ogni manufatto, costruito nell'alveo di un corso d'acqua, deve prevedere un passaggio artificiale, le cui caratteristiche devono essere coerenti con le esigenze della fauna ittica presente, come stabilito anche dalla Delibera Regionale n. 3939/94. A livello di normativa regionale l'art. 15 della L/R 11/93, nel comma 3, punto d, sottolinea l'importanza di segnalare alle autorità competenti la presenza di opere di sbarramento prive delle necessarie strutture per garantire la risalita delle specie ittiche. La Regione Emilia-Romagna ha già finanziato negli anni scorsi la realizzazione di alcune scale di risalita ed, in alcuni casi, è già stata dimostrata la loro efficacia nel permettere il passaggio della fauna ittica. Informazioni importanti relative alle diverse tipologie ed alla realizzazione di rampe per la risalita dei pesci, possono essere rinvenute in "Progettazione di passaggi artificiali per la risalita dei pesci nei fiumi", pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia di Modena nel 1984, e nel "Manuale tecnico d'ingegneria naturalistica", pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna e Regione Veneto nel 1993. Recentemente è stato inoltre realizzato, dalla Provincia di Modena, un "Corso di aggiornamento sui passaggi per pesci" (25 gennaio 2002).

TESSERINO PER LA PESCA CONTROLLATA

L.R. 11/93 - Art. 16 - ESERCIZIO DELLA PESCA

- omissis -

3. *I pescatori che intendono esercitare la pesca in zona "D" debbono essere in possesso, oltre che della normale licenza di pesca in vigore, anche del tesserino regionale.*

4. *La giunta regionale può prescrivere l'adozione di un analogo tesserino per la pesca in altre zone ittiche. La prescrizione regionale deve essere proposta dalla Provincia competente, sentito il parere della Commissione di bacino.*

5. *I tesserini per la pesca controllata vengono rilasciati dai Comuni territorialmente interessati anche attraverso le associazioni piscatorie, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale. I Comuni, anche attraverso le associazioni piscatorie, provvedono al ritiro dei tesserini di cui ai commi 3 e 4, ai fini del conteggio delle presenze e dei prelievi di pesca.*

- omissis -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 336 DEL 15/02/1994

- omissis -

**8. Per ogni salmonide o timallide pescato, deve essere immediatamente barrata la casella corrispondente negli spazi appositamente riservati.*

- omissis -

I commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della L.R. 11/93 prevedono l'utilizzo di un apposito tesserino, detto di "pesca controllata" per esercitare la pesca nelle acque di categoria "D" e per la registrazione della catture di salmonidi e timallidi. Il tesserino è distribuito ai pescatori attraverso i Comuni territorialmente competenti, cui spetta anche il compito del ritiro dei stessi e del loro successivo invio agli uffici regionali. Oltre al tesserino previsto per le zone di categoria "D" L'attuale normativa regionale, prevede anche la possibilità di adottare un analogo tesserino per la pesca in zone ittiche di particolare pregio, su proposta formulata dalle Province competenti. Eventuali proposte da parte dei competenti uffici provinciali potrebbero ad esempio riguardare la richiesta di istituzione di un apposito tesserino per la pesca alla cheppia, poiché si tratta di una specie migratrice, per la quale è spesso difficile ottenere dati relativi allo status delle popolazioni regionali. In questo caso l'impiego del tesserino è ritenuto valido per stimare lo sforzo di pesca esercitato sulle popolazioni durante la fase migratoria e proporre eventuali forme di tutela come: numero limitato di giornate di pesca, obbligo di annotare sul tesserino gli esemplari catturati (anche se rilasciati) e numero massimo di catture. Un'altra possibile applicazione di un tesserino per la pesca controllata riguarda la tecnica di pesca detta "carp-fishing" (vedi capitolo relativo). Spetta quindi alle Province, consultate le Commissioni di bacino, il compito di proporre, se ritenuto opportuno, l'adozione di forme diverse di tesserino, ai fini di una migliore tutela e gestione delle specie ittiche. Le norme e le direttive, per la gestione dell'attuale tesserino per la pesca controllata in zona "D", sono stabilite nella deliberazione n. 336 del 15/02/1994 e n. 344 del 27/02/1996, modificazione della n. 336. Si ricorda infine che lo scopo di questa forma di registrazione è di consentire una valutazione qualitativa e, con le dovute cautele, quantitativa del prelievo aleutico operato sulle popolazioni di salmonidi e timallidi nelle acque di categoria "D" presenti nelle acque regionali. La corretta acquisizione di questi dati può fornire importanti informazioni relative alla verifica delle azioni intraprese per la gestione della fauna ittica, e permettere di monitorare, durante un lungo intervallo di tempo, compreso tra l'apertura e la chiusura della pesca alla trota, l'evolversi dei popolamenti ittici, con una frequenza di controllo quasi giornaliera. Questa frequenza di controllo è di fatto impossibile nelle indagini quantitative tramite elettro-pesca, e ciò aumenta il valore del tesserino stesso. Per una piena realizzazione di questi obiettivi è importante porre l'accento sull'azione, che le associazioni piscatorie devono svolgere nel sensibilizzare i pescatori sportivi verso un uso regolare e responsabile di questo strumento. Al fine di rendere ancora più efficace l'uso del tesserino per la pesca controllata si può ipotizzare, in futuro, un maggior dettaglio in merito alle indicazioni delle zone di pesca. Se ritenuto opportuno nel tesserino potrebbero quindi essere inserite, in aggiunta alle attuali, aree di particolare interesse ittiofaunistico e/o con presenza di popolazioni naturali, che necessitano di essere tutelate, e/o sottoposte a regime speciale di pesca (No Kill). Per quanto riguarda le zone a No kill, anche se tutti i soggetti catturati devono essere prontamente rilasciati, il loro inserimento nel tesserino, valutato nelle opportune sedi, sarebbe comunque importante per monitorare la frequenza dei pesca sportivi in questi tratti a regime speciale. Nel primo anno d'utilizzo, vale a dire nel 1994 la percentuale di riconsegna è stata del 65,03 %, dei quali se ne possono

stimare inutilizzabili a fini statistici solo il 2%. Un tale risultato ha posto in evidenza alcuni limiti riguardanti la riconsegna alle Amministrazioni comunali. Per stimolare questo ritorno, la Regione Emilia-Romagna, ha quindi vincolato il rilascio del nuovo tesserino alla restituzione di quello vecchio. A fronte di questo provvedimento tuttavia, la tendenza negli ultimi anni è in ogni caso quella di un calo nella percentuale di riconsegna che sembra fare notare uno scarso coinvolgimento da parte dei pescatori, passato il primo momento d'applicazione della normativa. La Regione Emilia-Romagna ha già provveduto all'analisi dei dati dei tesserini dal momento della sua istituzione fino all'anno 2004 ed è stato possibile confermare questo calo nel numero dei tesserini restituiti. E' quindi necessario che tutti gli enti coinvolti nella gestione dell'ittiofauna, possano provvedere a sottolineare nuovamente presso i pescasportivi l'importanza di un tale strumento. Di seguito sono riportati alcuni dati relativi agli anni dal 1998 al 2004, per quanto riguarda la consegna/riconsegna del tesserino ed il numero di salmonidi e timallidi catturati.

Tesserini	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Consegnati	19.486	18.144	16.898	15.546	16.301	13.289	10.535
Restituiti	11.495	7.695	7.411	8.815	8.382	7.318	2.101
% restituiti	58,9 %	42,4 %	43,8 %	56,7 %	51,4 %	55,1 %	19,9 %

Tesserini di pesca controllata per le zone "D"

I dati raccolti evidenziano non solo un calo nel numero dei tesserini restituiti, ma anche in quello dei tesserini consegnati, passando dai 19.486 del 1998 ai soli 10.535 del 2004. Un elemento fondamentale, collegato all'impiego del tesserino, e ben noto ai competenti uffici regionali, riguarda la necessità che l'analisi dei dati delle catture e l'attuazione delle azioni di salvaguardia o ripopolamento siano intraprese in tempi reali (I tesserini per la pesca controllata sono comunque già stati analizzati fino al 2004, ad opera di M. A. R. E., Soc. Coop. S.r.l., via Enrico Toti n. 2, 47841 Cattolica). A questo proposito la Regione Emilia-Romagna, intende continuare nell'ipotesi, insieme alle Province ed alle associazioni di pesca sportiva, che siano le stesse Province ad elaborare i dati dei tesserini raccolti, in modo tale che i risultati siano immediatamente disponibili per l'Ente incaricato di gestire e provvedere alle azioni per la stagione seguente. Tutti i risultati acquisiti sarebbero poi comunicati ai competenti uffici regionali. Una tale soluzione, per altro auspicabile, comporta però che i tesserini per la pesca non siano più inviati direttamente, dai comuni, alla Regione Emilia-Romagna, ma alla Provincia competente. E' necessario ricordare in ogni caso che le Province sono già incaricate di distribuire ai comuni, territorialmente interessati, il tesserino regionale. Le Province verrebbero quindi ad occuparsi non solo della distribuzione, ma anche del ritiro dei tesserini, anche in collaborazione con le associazioni piscatorie. Un'altra ipotesi sarebbe di rendere obbligatorio la restituzione del tesserino entro la fine di ottobre della stagione di pesca in corso, vale a dire, immediatamente dopo la chiusura della pesca ai salmonidi. In un prossimo futuro si spera di poter rendere fruibili, tramite il sito dell'Osservatorio Ittico Regionale, i dati relativi all'analisi dei tesserini per la zona "D".

RACCOLTA DEI DATI RELATIVI ALLO STATO

DEI POPOLAMENTI ITTICI

La corretta gestione della fauna ittica deve essere basata e supportata da precise conoscenze scientifiche, relative ai cicli biologici delle specie presenti ed alla loro distribuzione. Una prima informazione, indispensabile, riguarda dunque la conoscenza di quali specie compongono la comunità ittica dell'ambiente in esame. Nel caso della Regione Emilia-Romagna una prima determinazione delle specie è già stata operata nella pubblicazione "Elementi di base per la elaborazione della Carta Ittica Regionale", seguita dalla Carta Ittica delle zone D e delle zone C. La Carta Ittica delle zone B ed A è in fase di elaborazione. Per queste indagini, la metodologia consigliabile da utilizzare, è quella delle indagini dirette in stazioni campione, rappresentative di una sezione di un corso d'acqua, ed in grado di rappresentare tutti gli habitat e/o microhabitat presenti in quel tratto. Insieme a questa metodologia d'indagine, può essere affiancata la rilevazione del pescato dei pescasportivi, sia tramite la distribuzione d'apposite schede, sia con il controllo diretto dei cestini. Un'indagine di questo tipo permette di raccogliere dati quali/quantitativi, relativamente al prelievo ed alle variazioni stagionali della fauna ittica nel corso dell'intera stagione di pesca, con una frequenza quasi giornaliera, che non è possibile con le indagini nelle singole stazioni. Permette inoltre di raccogliere informazioni sullo stato dell'ambiente e sull'eventuale presenza di fenomeni in grado di alterare le biocenosi acquatiche, quali scarichi inquinanti o messa in asciutta di corsi d'acqua. In considerazione del fatto che la Regione Emilia-Romagna rappresenta un vasto territorio, e che le indagini relative alla fauna ittica, sono condotte da soggetti diversi, durante l'elaborazione dei dati raccolti negli anni precedenti, è necessario ribadire la necessità di standardizzare le metodologie applicate nella raccolta dei dati, al fine di ottenere informazioni omogenee per tutti i corsi d'acqua regionali e per renderle confrontabili fra loro. Senza questa necessaria standardizzazione risulta, infatti, impossibile, o molto difficile, valutare correttamente le tendenze evolutive delle comunità ittiche nei bacini regionali. A questo proposito un valido riferimento si può trovare nelle indicazioni formulate dall'Associazione Ittiologi Acque Dolci (A.I.I.A.D.) in merito all'elaborazione delle Carte Ittiche, intese come strumento di gestione dell'ittiofauna e degli ambienti acquatici. Durante una prima fase d'indagine (o primo livello delle Carte Ittiche) le stazioni di campionamento vanno individuate su stazioni di riferimento sulla base di criteri morfometrici ed idrogeologici e se ne consiglia almeno una ogni 70 km² di bacino imbrifero o ogni 15 km di corso d'acqua. Durante questa prima fase per ogni bacino idrografico e/o corso d'acqua indagato, al fine di giungere ad una sua prima caratterizzazione ambientale, si consiglia di raccogliere dati morfometrici, idrologici, fisico-chimici, biologici e relativi agli effetti antropici (dighe o sbarramenti, captazioni ecc.). Altri parametri da considerare possono essere l'accessibilità al corso d'acqua o la presenza di zone a regime speciale di pesca. La metodica consolidata per i campionamenti relativi all'ittiofauna prevede, durante questa prima fase, la raccolta di dati qualitativi in modo tale da poter fornire indicazioni in merito a: abbondanza relativa delle specie, zonazione ittica, aree di particolare interesse, specie che necessitano protezione, zone di degrado ambientale, possibile ubicazione di campi di gara e indicazioni relative all'eventuale necessità di ripopolamenti integrativi. Questa prima fase è stata ormai già attuata da molte Province. In una seconda fase d'indagine è necessario invece prevedere un numero maggiore di stazioni,

indicativamente una ogni 5 km o ogni 50 o 100 m di dislivello (a secondo delle dimensioni del bacino indagato) del corso d'acqua. La scelta delle stazioni dovrebbe inoltre essere accompagnata ed integrata da un'analisi multivariata (tipo clusters) sui parametri ambientali, precedentemente raccolti. Durante questa seconda fase sono raccolti dati quantitativi relativi alle popolazioni ittiche vale a dire: stima del numero totale di esemplari, struttura delle popolazione presenti, biomassa, . . . Dato che non è spesso possibile ripetere ogni anno le indagini qualitative, condotte durante questa seconda fase, la Regione Emilia-Romagna ritiene opportuno procedere alla individuazione di "stazioni fisse" di campionamento, che devono essere identificate dopo il completamento delle indagini qualitative e dovrebbero fungere da indicatore macroscopico d'importanti tratti dell'asta fluviale. Queste stazioni potrebbero, ad esempio, essere individuate in corrispondenza di quelle già previste per il Piano di Tutela delle Acque, in modo tale da poter collegare i dati ittiofaunistici con quelli di qualità delle acque. In queste stazioni, ogni anno, dovrebbero essere raccolti dati di carattere quantitativo, in modo tale da giungere alla creazione di serie storiche di dati e per l'eventuale realizzazione di un data-base regionale. A livello di prima indicazione si potrebbero individuare 2 stazioni fisse per ciascuna "zona ittica omogenea". Alcune Province hanno già definito una rete fissa di campionamento, ma si pensa che ciò debba essere allargato e coordinato a tutto il territorio, per giungere ad una visione d'insieme delle tendenze evolutive della fauna ittica nei bacini regionali. Si potrebbe inoltre valutare, in collaborazione con le singole Province, la possibilità di identificare queste stazioni con appositi cartelli in modo tale da informare il pescatore, ma anche il singolo cittadino, dell'attività svolta dai competenti uffici nel controllo del territorio. Per quanto riguarda le fasi d'indagine si può quindi individuare il seguente crono-programma.

- 1) **Fase I:** raccolta di dati ambientali e qualitativi relativamente ai popolamenti ittici. Individuazione delle stazioni per la fase II.
- 2) **Fase II:** raccolta di dati quantitativi relativamente alla fauna ittica (data-base provinciale). Individuazione delle stazioni per la fase III.
- 3) **Fase III:** stazioni fisse di campionamento. Raccolta di dati quantitativi relativi alla fauna ittica presente, da ripetere ogni anno (serie storiche di dati e data-base regionale).

La fase I e II è già stata completata in tutte le Province. Rimane quindi da realizzare la fase III, anche in relazione con quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque e dalle altre direttive in materia di tutela ambientale.

Tutte le indagini relative alla fauna ittica dovrebbero essere condotte tramite la tecnica dell'elettropesca e con il sistema dei passaggi ripetuti, per le fasi II e III d'indagine. In alcuni casi si possono inoltre impiegare una o più reti per delimitare l'area in esame. I dati raccolti possono poi essere integrati con le informazioni provenienti dall'esame delle schede consegnate ai pescatori o dal controllo dei cestini. In alcuni casi si possono anche applicare metodologie come il "visual census", come alla presenza di buche molto profonde. Infine sarebbe opportuno giungere alla definizione ed all'elaborazione di un indice ittico per la determinazione della qualità delle comunità ittiche nei bacini regionali. Al fine di giungere ad una standardizzazione dei dati raccolti, di seguito si riporta un primo elenco di parametri consigliati da rilevare per ciascuna stazione

STAZIONE DI CAMPIONAMENTO E PARAMETRI AMBIENTALI

Stazione di campionamento:

- Data del giorno di campionamento;
- Ora di inizio e ora di fine dell'indagine;
- Nome e codice della stazione di campionamento;
- Bacino idrografico, sottobacino, corso d'acqua;
- Zona omogenea (art. 8 L/R 11/93);
- Regime di pesca;
- Categoria EBI (se disponibile);
- Indice Funzionalità Fluviale (IFF), se disponibile;
- Località di campionamento, vale a dire le informazioni necessarie alla facile individuazione della stazione indagata;
- Altitudine della stazione di campionamento e distanza dalla sorgente;

Parametri ambientali

- Profondità massima (m o cm) del tratto indagato;
- Profondità media (m o cm) del tratto indagato;
- Larghezza massima dell'alveo bagnato (m);
- Larghezza media (m) del tratto indagato;
- Larghezza minima (del tratto indagato);
- Profondità media raschi (cm o m);
- Profondità media buche (cm o m);
- Profondità media piane (cm o m);

Per la raccolta di questi dati, si consiglia di utilizzare un sistema di transetti. Il numero dei transetti misurati deve essere sufficiente per giungere a definire, con una buona approssimazione, tutti i precedenti parametri.

- Lunghezza del tratto campionato (m);
- Superficie della stazione campionata (m²);
- Portata: stimata in m³/s;
- Velocità di corrente. Calcolata in m/s in corrispondenza di un transetto per il calcolo della portata. Stima della velocità in corrispondenza delle altre tipologie ambientali presenti, secondo la seguente scala arbitraria (0 - 5): 0 = corrente nulla; 1 = corrente lenta; 2 = corrente medio - lenta; 3 = corrente media; 4 = corrente medio - forte; 5 = corrente forte;
- Ombreggiatura: intesa come parte del corso d'acqua in ombra per la maggior parte della giornata, stimata secondo una scala arbitraria (0 - 5) dove il valore aumenta con l'aumentare della porzione di superficie in ombra o tramite percentuale dell'area ombreggiata;
- Torbidità: intesa come materiale in sospensione (sia minerale sia organico), stimata secondo una scala arbitraria (0 - 5), dove il valore aumenta con il diminuire della trasparenza;
- Regime idrologico (magra, normale, morbida . . .);
- Antropizzazione: indica l'impatto antropico sul corso d'acqua sia per quanto riguarda gli scarichi che per le varie opere di regimazione (briglie, arginature, ecc...), espresso secondo una scala arbitraria (0 - 5): 0 = assente, 1 = leggero, 2 = scarso, 3 = presente, 4 = importante, 5 = molto importante;

- Copertura vegetale del fondo con macrofite: intesa come percentuale di superficie di alveo bagnato coperta da macrofite acquatiche;
- Copertura vegetale del fondo con alghe: intesa come percentuale di superficie di alveo bagnato coperta da alghe;
- Presenza di rifugi: intesa come superficie d'alveo bagnato adatta al rifugio per l'ittiofauna ed espressa secondo una scala arbitraria (0 - 4): 0 = assenti, 1 = scarsi, 2 = presenti con regolarità, 3 = abbondanti, 4 = molto abbondanti;
- Temperatura dell'acqua (°C);
- pH e conducibilità (microS) dell'acqua (consigliate solamente per le stazioni fisse di campionamento);

Tipologia alveo bagnato

- % di raschi: intesa come percentuale dell'area campionata in cui la superficie del corso d'acqua presenta forti increspature e turbolenze;
- % di buche: intesa come percentuale dell'area campionata in cui sono presenti buche, vale a dire zone più profonde del resto del corso d'acqua e con velocità di corrente ridotta;
- % di piane o correnti: intesa come percentuale dell'area campionata con profondità e velocità di corrente abbastanza omogenee e costanti in cui la superficie non presenta increspature;
- % di cascate o salti o saltelli: intesa come percentuale dell'area indagata rispettivamente con presenza di cascate (dislivello > 1 m), salti (dislivello 0,5 - 1 m) o saltelli (dislivello < 0,5 m);

Composizione granulometrica dell'alveo bagnato

- % di massi: intesa come percentuale del fondo coperto da materiale con diametro superiore a 350 mm e/o alveo impostato su fondali o sponde in roccia compatta;
- % sassi: intesa come percentuale del fondo coperto da materiale con diametro compreso tra 350 e 100 mm;
- % ciottoli: intesa come percentuale del fondo coperto da materiale con diametro compreso tra 100 e 35 mm;
- % di ghiaia: intesa come percentuale di fondo coperto da materiale con diametro compreso tra 35 e 2 mm;
- % di sabbia: intesa come percentuale di fondo coperto da materiale con diametro compreso tra 2 e 1 mm;
- % fango: intesa come percentuale di fondo coperto da materiale con diametro inferiore a 1 mm;

DATI RELATIVI ALLA FAUNA ITTICA

- a) Catturabilità: indicata secondo la seguente scala (0 - 4): 0 = nulla, 1 = scarsa, 2 = discreta, 3 = buona, 4 = ottima;
- b) Elenco delle specie presenti;
- c) Indice di biodiversità di Shannon o indice ittico di qualità;
- d) Stima dell'abbondanza relativa delle singole specie tramite un indice d'abbondanza (di seguito è riportata una prima indicazione per questa stima):

A	Abbondante	N > 100
C	Comune	30 < N < 100
S	Scarsa	15 < N < 30
R	Rara	5 < N < 15
O	Occasionale	N < 5

N si riferisce al numero d'esemplari catturati in un tratto di circa 500 m².

- e) Raccolta di dati relativi agli esemplari catturati: lunghezza e peso dei singoli individui per la descrizione della struttura dei popolamenti ittici (struttura di popolazione, biomassa/m², densità . .);
- f) Determinazione dell'età, accrescimento, esame patologico, . .

I punti a), b), c) e d) dovrebbero essere raccolti per tutte le stazioni indagate e durante la fase I (dati qualitativi). Per i dati al punto e) ed f) la loro raccolta è relativa alla fase II e III delle indagini (dati quantitativi) ed in relazione al programma di ricerca stabilito (almeno per il punto f)). Dato che negli ultimi anni ha acquisito molto interesse il recupero di popolazioni di trota fario di "ceppo mediterraneo", durante i campionamenti in acque da salmonidi è opportuno fornire informazioni relativamente alla presenza di trote con fenotipo "mediterraneo", atlantico o intermedio fra i due. Questi dati potrebbero essere espressi o come percentuale del campione di trote catturate con un determinato fenotipo o con un indice d'abbondanza. La raccolta di questi dati è molto importante, per avere un quadro a livello regionale della diffusione di popolazioni autoctone e/o rinselvatichite di trota fario. Queste prime indicazioni devono in ogni caso, essere poi verificate ed approfondite da opportune indagini genetiche. Durante le fasi di raccolta dei dati è sempre auspicabile il coinvolgimento delle associazioni piscatorie e delle associazioni di protezione ambientale. Accanto alle indagini con elettropesca vanno ricordate quelle condotte tramite la compilazione di schede e questionari consegnati ai pescasportivi ed il controllo dei cestini. I pescatori grazie, infatti, alla loro frequentazione quasi quotidiana del corso d'acqua possono fornire utili informazioni, da integrare a quelle ottenute per le singole stazioni, relative a variazioni delle comunità ittiche durante periodi relativamente lunghi. Si pone l'accento inoltre su un altro importante aspetto di questa metodologia indagine, che riguarda la possibilità di coinvolgere i pescatori direttamente nella gestione dell'ittiofauna. Una trattazione a parte riguarda invece la raccolta di dati nei canali di bonifica o nel basso corso del fiume Po. In questo tipo d'ambienti, infatti, a causa dell'elevata conducibilità e torbidità delle acque, l'elettropesca è sconsigliata e poco efficace. In queste condizioni i dati necessari allo studio dell'ittiofauna andranno quindi raccolti con strumenti differenti, quali speroni, archetti, tramagli o altri attrezzi realizzati allo scopo. In alcuni casi ci si può inoltre avvalere della collaborazione di pescatori di mestiere, se presenti in loco, che possono essere coinvolti in questo tipo d'operazioni. Altri dati possono inoltre essere raccolti in occasione dello svuotamento dei canali nel periodo invernale in corrispondenza degli impianti di sollevamento delle acque o di sifoni. In alcuni canali si potrebbe inoltre, previa verifica dell'efficacia dello strumento, impiegare la bilancella da natante del tipo di quelle comunemente utilizzate per il fiume Po, al fine di catturare esemplari di piccole dimensioni (novellame di ciprinidi, siluri, . . .) o specie difficilmente catturabili in altro modo. La Regione Emilia-Romagna, in occasione della realizzazione delle Carta Ittica per le zone omogenee B ed A, ed in collaborazione con l'Università di Ferrara, ha promosso degli incontri con le Province per illustrare le tecniche migliori di campionamenti per le acque planiziali ed i canali di bonifica, al fine di giungere all'applicazione di una metodologia standard. In ogni caso anche per i canali di bonifica è opportuno prevedere l'individuazione di stazioni fisse di campionamento, in particolare per il monitoraggio della diffusione di nuove specie alloctone. Infine potrebbero essere previste giornate di formazione ed informazione relativamente alle tecniche di campionamento ed all'interpretazione dei dati anche per il personale delle singole Province.

CONTROLLO E SALVAGUARDIA DELLE CONDIZIONI SANITARIE DELLE SPECIE ITTICHE PER IL RIPOPOLAMENTO

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 555 DEL 30 DICEMBRE 1992

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/96/CEE "NORME DI POLIZIA SANITARIA PER I PRODOTTI DI ACQUACOLTURA"

- *omissis* -

L.R. 11/93 - Art. 14 - SALVAGUARDIA DELLE CONDIZIONI SANITARIE DELLE SPECIE ITTICHE

1. Le immissioni di specie ittiche devono essere effettuate a cura delle Commissioni ittiche di zona, o comunque sentito il parere delle stesse se costituite, nell'ambito degli orientamenti del Piano Ittico regionale, nonché delle compatibilità risultanti dalla Carta ittica regionale ed essere autorizzate dal Presidente della Provincia, previa certificazione sanitaria.

- *omissis* -

ORDINANZA DEL 21 SETTEMBRE 2005 DEL MINISTERO DELLA SALUTE

- *omissis* -

2. I pesci e le uova embrionate di cui all'art. 1 destinati alla semina in acque pubbliche devono provenire da aziende o zone continentali riconosciute indenni da setticemia emorragica virale e necrosi ematopoietica infettiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 Dicembre 1992, n. 555 e successive modificazioni.

- *omissis* -

7. Le Regioni provvedono a compilare e a tenere costantemente aggiornato un elenco delle aziende abilitate ai sensi della presente ordinanza alla semina in acque pubbliche di pesci e uova.

- *omissis* -

Nel caso in cui sia necessario ricorrere a ripopolamenti per ricostituire o integrare numericamente le popolazioni naturali, deve essere garantito lo stato sanitario del materiale ittico utilizzato. La normativa di riferimento fa capo al Decreto del Presidente della Repubblica n. 555 del 30 Dicembre 1992, in recepimento della Direttiva CEE 91/67/CEE. Tale direttiva stabilisce le norme di polizia giudiziaria per i prodotti di acquacoltura ed introduce il concetto di zone ed aziende riconosciute, vale a dire indenne dalle malattie indicate nell'allegato A della suddetta direttiva. Ai fini dell'applicazione del Decreto, le specie di interesse sono quelle sensibili alla Setticemia Emorragica Virale (SEV) ed alla Necrosi Ematopoietica Infettiva (NEI), vale a dire: i salmonidi, il temolo (*Thymallus thymallus*), il coregono (*Coregonus sp.*) ed il luccio (*Esox lucius*). Le metodiche per il riconoscimento di area e/o azienda indenne sono indicate nell'allegato B del Decreto 555 e successive modifiche e prevedono la non positività a SEV e NEI per un periodo di 4 anni e nei successivi controlli annuali. Per quanto riguarda le zone e le aziende riconosciute per quanto riguarda la SEV e la NEI si può fare riferimento alla Decisione della Commissione Europea 2005/813/CE, che modifica gli allegati delle zone ed aziende riconosciute della precedente decisione 2002/308/CE. L'ordinanza del Ministero della salute del 21 Settembre 2005, ha concesso una proroga di ulteriori 18 mesi per la semina in acque pubbliche, per le aziende che già hanno presentato apposita domanda di riconoscimento alla Commissione Europea. Anche gli incubatoi di valle rientrano in questa normativa e la Regione Emilia-Romagna ha già attivato opportuni programmi per la loro

certificazione per poter continuare la produzione di soggetti da destinare al ripopolamento di alto valore biologico. Tutti gli incubatoi di valle in attività dovranno quindi disporre delle richieste certificazioni sanitarie. Ripopolamenti di salmonidi, temolo e luccio potranno essere effettuati solamente con soggetti provenienti da aziende riconosciute. Per quanto riguarda invece i ripopolamenti con ciprinidi, questi devono essere accompagnati da opportuno certificato veterinario rilasciato dall'autorità competente. In questo caso, ecco alcuni punti fondamentali per una scelta ed un uso corretto del materiale da semina:

- 1) Individuazione degli allevamenti, dotati di strutture per la riproduzione artificiale, che garantiscono la fornitura di materiale nato ed allevato in Italia. Allevamenti a carattere estensivo e semi-estensivo sono da preferirsi a quelli intensivi in quanto assicurano una maggiore rusticità dei soggetti allevati e quindi migliore adattabilità all'ambiente naturale;
- 2) Verifica delle condizioni sanitarie dell'allevamento, anche alla luce della normativa vigente che impone regolari controlli sanitari per le patologie più importanti;
- 3) Verifica del rispetto delle vigenti normative per il controllo delle patologie e la loro prevenzione in allevamento;
- 4) Richiesta/verifica di limitare l'uso di chemioterapici e disinfettanti sui soggetti destinati ad essere impiegati per il ripopolamento;

Sarebbe inoltre opportuno visitare l'allevamento di provenienza, al fine di verificare direttamente le condizioni sanitarie dei soggetti da immettere, in particolare nel periodo antecedente la fornitura e durante le fasi di carico dei soggetti destinati al ripopolamento. Si ricorda infine che tutte le immissioni devono essere effettuate previa certificazione sanitaria, come stabilito nel comma 1 dell'art. 14 e nell'ambito degli orientamenti del PIR, ed autorizzate dal Presidente della Provincia.

FORME DI CONTROLLO DELLE SPECIE ITTICHE ALLOCTONE

L.R. 11/93 - Art. 13 - TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

1. L'immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna locale è vietata. La Giunta regionale può consentire motivate deroghe al divieto.

- omissis -

La lotta verso le specie alloctone e la loro introduzione è da sempre uno degli obiettivi principali della Regione Emilia-Romagna, insieme alla tutela ed incremento dell'ittiofauna autoctona. L'attuale legge regionale 11/93 è stata ed è, infatti, dotata di un impianto normativo adeguato ad evitare e prevenire la comparsa di nuove specie. Tuttavia l'accresciuta disponibilità di specie per l'acquisto, la facilità nei trasporti e la difficoltà nel giungere ad un reale coordinamento tra regioni vicine, hanno in parte vanificato gli sforzi compiuti e ciò ha portato ad un costante numerico delle entità estranee alla fauna locale, come di seguito riportato.

FAMIGLIA	SPECIE	NOME COMUNE
Ciprinidae	<i>Rutilus rutilus</i>	Rutilo o gardon
	<i>Ctenopharyngodon idellus</i>	Amur
	<i>Aristhychthys nobilis</i>	Carpa testa grossa
	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	Carpa argento
	<i>Carassius carassius</i>	Carassio
	<i>Carassius auratus</i>	Carassio dorato
	<i>Pseudorasbora parva</i>	Pseudorasbora
	<i>Abramis brama</i>	Abramide
	<i>Abramis bjoerkna</i>	Blicca
	<i>Barbus barbus</i> (<i>Barbus</i> sp.)	Barbo d'oltralpe
	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	Rodeo
	<i>Aspius aspius</i>	Aspio
Ictaluridae	<i>Ictalurus melas</i>	Pesce gatto
	<i>Ictalurus punctatus</i>	Pesce gatto punteggiato
Siluridae	<i>Silurus glanis</i>	Siluro
Poeciliidae	<i>Gambusia holbrooki</i>	Gambusia
Centrarchidae	<i>Lepomis gibbosus</i>	Persico sole
	<i>Micropterus salmoides</i>	Persico trota
Percidae	<i>Stizostedion lucioperca</i>	Lucioperca
	<i>Gymnocephalus cernuus</i>	Acerina
Cobitidae	<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>	Misgurno

Molte delle specie comparse nelle acque regionali, in tempi più o meno recenti, sono molto più adattabili ed in grado di colonizzare ambienti ormai in parte degradati dall'attività antropica rispetto a quelle autoctone e sono quindi in grado di trarre vantaggio da questo generale peggioramento delle condizioni ambientali. Alcune di queste sono attualmente segnalate solamente nel corso del fiume Po, e ciò dimostra come la presenza e l'introduzione delle specie alloctone sia un problema che interessa e coinvolge tutto il bacino padano. In questi ultimi anni hanno però iniziato a colonizzare, partendo dalla loro foce in Po, anche i principali affluenti, raggiungendo e colonizzando aree di particolare interesse ambientale. Tra le specie che destano maggior preoccupazione, oltre al siluro, ci sono l'Aspio ed il Barbo d'Oltralpe, che stanno colonizzando le zone B (e zone C) dei corsi d'acqua regionali. Molte specie sono invece già presenti all'interno del reticolo idrografico dei canali di bonifica a causa del loro contatto diretto con il corso del fiume Po. Oltre alle specie ittiche è da sottolineare la sempre più ampia diffusione del gambero rosso della Luisiana (*Procambarus clarkii*) in grado di colonizzare ambienti molto eterogenei e di dare origine a popolazioni molto numerose. La specie è da temere per il suo impatto sugli ecosistemi acquatici perché onnivoro e possibile predatore per la fauna ittica (uova, larve, forme giovanili). La Regione Emilia-Romagna, tramite la L.R. 11/93, per limitare la presenza delle specie alloctone ha intrapreso la direzione di coinvolgere direttamente i pescatori sportivi. Tutti gli esemplari appartenenti a specie alloctone, infatti, una volta catturati, non possono essere rilasciati. Per incentivare questa forma di controllo con la D.G.R. n. 1574 del 03/07/1996, è stato inoltre stabilito che le specie alloctone non concorrono al raggiungimento del peso massimo giornaliero di catture. Negli anni scorsi la Regione Emilia-Romagna ha inoltre promosso interventi per favorire l'organizzazione di gare di pesca volte ad incrementare il prelievo

delle specie alloctone, con particolare riferimento al siluro. Oltre ai già esistenti riferimenti normativi, di seguito sono riportate le indicazioni in merito al contenimento delle singole specie alloctone.

- **Siluro (*Silurus glanis*):** Il Siluro (*Silurus glanis*) è stato introdotto nelle acque del bacino del Po alla fine degli anni settanta ed ha rapidamente colonizzato il medio e basso corso del fiume ed i principali affluenti, sia in sponda destra sia sinistra. La specie è ormai ampliamente diffusa in tutto il territorio regionale e nel reticolo dei canali di bonifica e, non sembra abbia raggiunto una condizione d'equilibrio con l'ambiente. La continua comparsa e la conseguente esplosione demografica di nuove specie rendono, infatti, molto difficile il raggiungimento di un equilibrio naturale, come si prospettava al momento della sua comparsa. Per meglio conoscere la biologia di questa specie, l'effetto sulla fauna ittica locale e verificare la possibilità di limitarne la diffusione, la Regione Emilia-Romagna aveva attivato un insieme di ricerche in collaborazione con la Provincia di Ferrara e l'Università degli Studi di Ferrara. Tra i dati emersi, particolarmente preoccupante è quello relativo all'elevato numero d'esemplari delle classi 0+ ed 1+, che sono rinvenuti nei campionamenti, in particolare in quelli estivi. Ciò denota, infatti, che questa specie è in grado di riprodursi con successo e può colonizzare ed espandersi verso nuovi territori, anche in presenza di un ristretto numero di soggetti adulti. Il fiume Po agisce come un "centro di diffusione" dei giovani esemplari nei confronti del restante reticolo idrografico regionale, e più in generale, per tutto il bacino padano. Sembra tuttavia che i giovani esemplari, nati al termine dell'estate, abbiano minore probabilità di sopravvivere, rispetto a quelli nati all'inizio dell'estate, forse a causa della scarsità di prede. Allo stato attuale la specie non sembra essere in ogni caso assolutamente in declino. E' presente ormai in tutte le tipologie ambientali, e tende ad essere sempre la specie più importante in termini di biomassa e talvolta anche numerici. L'eradicazione della specie dal territorio regionale è dunque impossibile allo stato attuale. Le azioni di bonifica, promosse nel corso del precedente PIR, e monitorate nel corso degli studi, non sembrano aver dato risultati incoraggianti, poiché il territorio che può essere interessato da questi interventi, rappresenta sola una piccola parte del reticolo idrografico. Inoltre le azioni di bonifica o d'eradicazione della specie sono spesso rese inefficaci dalla continua immigrazione di nuovi esemplari dalle zone circostanti e ciò rende evidente, come più volte sottolineato a livello regionale, la necessità di un programma di contenimento a livello inter-regionale. Dalle esperienze compiute nel territorio della provincia di Ferrara in collaborazione con l'Università di Ferrara, durante il precedente PIR, emerge la possibilità di adottare una metodica *cost-effective* che possa offrire il massimo risultato in termini di prelievo degli esemplari di siluro, che può essere riassunta nei seguenti punti:

- a) Operare un prelievo selettivo a partire dalle classi di età di prima riproduzione corrispondente a 60 cm per i maschi e a 70 cm per le femmine.
- b) Questo prelievo può essere effettuato impiegando tramagli con maglia non inferiore a 70 mm,. Questa dimensione di maglia permette, infatti, la cattura degli esemplari a partire dai 60 cm di lunghezza e garantisce un impatto limitato nei confronti delle altre specie. Un continuo asporto d'esemplari sessualmente maturi, almeno in aree ristrette, dovrebbe permettere di limitare la presenza dei nuovi nati e portare ad una riduzione numerica dei siluri presenti.
- c) Il periodo più indicato per queste operazioni è da individuare in quello autunno/invernale, quando l'assenza di vegetazione rende più facile l'impiego di reti e tramagli, ed i siluri tendono a riunirsi in gruppi

di taglia omogenea per svernare. In questo modo è inoltre possibile operare un prelievo di soggetti adulti prima nell'inizio della stagione riproduttiva.

d) Le operazioni di contenimento della specie si possono ritenere utili e realmente efficaci in aree di limitata estensione. Si ritiene quindi importante concentrare le operazioni di cattura all'interno delle zone ZRF, ZPI e ZPSI al fine di facilitare anche la riproduzione delle specie autoctone e quindi il loro incremento numerico. E', infatti, possibile ipotizzare che attualmente le specie autoctone siano confinate in aree poco idonee alla deposizione a seguito della presenza dei siluri e che le ZRF, le ZPI e le ZPSI agiscano come aree di tutela per i siluri stessi.

e) In aree di particolare interesse si può inoltre prevedere l'impiego di nasse, per la cattura dei soggetti giovani e di taglia inferiore ai 50 - 60 cm e quindi operare un prelievo anche sulle classi di età più giovani (0+ e 1+).

Altro elemento importante per il contenimento della specie riguarda anche l'individuazione delle aree di frega, perché permetterebbe la possibilità di intervenire con azioni mirate e concentrate nel periodo riproduttivo. Sono sicuramente da incentivare le attività che prevedono un coinvolgimento diretto delle associazioni di pesca sportiva, come già previsto nella deliberazione n. 1574 del 03/07/1996, nel prelievo degli esemplari di siluri. Per quanto riguarda l'efficacia di questo prelievo, valgono le stesse considerazioni già fatte per la pesca con le reti, ma si ritiene di fondamentale importanza coinvolgere direttamente i pescatori sul problema della presenza delle specie alloctone nel territorio regionale. Per quanto riguarda il siluro, sarebbe opportuno aggiornare i dati relativi alla sua diffusione, in particolare per i corpi idrici minori, per avere un quadro generale dello status di questa specie nelle acque regionali.

- **Pseudorasbora parva** (*Pseudorasbora parva*), **rutilo** (*Rutilus rutilus*), **rodeo** (*Rodeus sericeus amarus*): Si tratta di ciprinidi alloctoni di piccole dimensioni ormai diffusi su buona parte del territorio regionale. Tutte queste specie sono state, probabilmente, introdotte accidentalmente a seguito dell'importazione di esemplari per l'allevamento o la pesca sportiva, quali carpe o amur e si stanno ormai diffondendo rapidamente su tutto il territorio regionale. Spesso traggono vantaggio dal peggioramento delle condizioni ambientali per la loro maggiore rusticità e sono in diretta competizione con i ciprinidi fitofili autoctoni, ormai drasticamente in declino. Purtroppo non esistono forme di contenimento per queste specie ed è indispensabile bloccare la diffusione alla fonte. Il loro impiego come pesci esca si sta inoltre dimostrando un'ulteriore via per la colonizzazione d'ambienti, difficilmente inaccessibili per vie naturali. Come già alcune Province hanno provveduto ad attuare, è quindi da vietare la pesca con il pesce vivo e/o morto in tutti gli ambienti di rilevante interesse ittiofaunistico ed ambientale, come i laghi appenninici o dove queste specie non sono ancora presenti. Potrebbe inoltre essere valutata la possibilità di realizzare un opuscolo sul rischio derivante dalla diffusione di queste specie, da distribuire ai pescatori, in collaborazione con Province, associazioni di pesca sportiva e di protezione ambientale. Si sottolinea infine la necessità di acquisire maggiori informazioni relative alla diffusione ed alla biologia di queste specie nelle acque regionali.

- **Abramide** (*Abramis brama*) e **Blicca** (*Abramis bjoerkna*): L'abramide è una specie ampiamente diffusa in Europa Centrale, ormai acclimatata nelle acque planiziali della Regione ed in particolare nel corso del

fiume Po. Può raggiungere i 60/70 cm di lunghezza ed il peso di alcuni chilogrammi. La Blicca è una specie di origine centro-europea, simile alla breme, ma di dimensioni minori. Entrambe sono specie gregarie, tipiche di acque calde ed a corso lento, che si nutrono sul fondo grazie alla bocca protrattile. Possono dare origine a grandi sciame. Per le loro abitudini ecologiche sono sicuramente destinate ad entrare in competizioni con le specie autoctone aventi le stesse preferenze in termini di caratteristiche ambientali quali tinca e carpa. I primi risultati delle indagini, svolte per la realizzazione della Carta Ittica Regionale delle Zone A e B, hanno inoltre evidenziato che queste specie si nutrono attivamente delle uova delle altre specie con gravi scompensi alla comunità ittica. Le due specie rivestono molto interesse ai fini della pesca sportiva ed agonistica. Purtroppo i dati relativi alla loro distribuzione e consistenza della popolazioni sono ancora scarsi, ma sono ormai in via di conclusione la Carta Ittica della Zona B e della Zona A.

- **Aspio (*Aspius aspius*):** si tratta di un ciprinide ittiofago, originario dei bacini danubiani e simile al cavedano, in grado di raggiungere anche il peso d'alcuni chilogrammi. E' ormai acclimatato in tutto il corso del fiume Po e la specie sta attraversando un momento di allarmante espansione sul territorio regionale. Si tratta dell'ennesimo predatore alloctono presente nelle acque regionali e le conseguenze di questa nuova introduzione potranno essere valutati solamente in futuro. La specie è ormai in grado di riprodursi con successo, anche in ambienti molto differenti fra loro, e ciò lo rende particolarmente pericoloso. E' una specie molto apprezzata dai pescatori per le sue doti di combattività e per le taglie che può raggiungere. Può essere insidiato sia con esche naturali che artificiali. Si ritiene di notevole importanza iniziare ad acquisire sempre maggiori e più dettagliate informazioni relative alla sua diffusione e biologia nelle acque regionali. L'Aspio è una specie ittiofaga che può avere un forte impatto sulla comunità ittica regionale. Il pericolo maggiore è che possa colonizzare anche le acque di categoria C, dove potrebbe avere un impatto molto negativo sulle popolazioni di ciprinidi reofili. Massima attenzione deve quindi essere posta per i ripopolamenti e gli spostamenti della fauna ittica
- **Carassio (*Carassius auratus* e *Carassius carassius*):** Ciprinide introdotto in Italia alla fine del secolo scorso. La capacità di resistere a condizioni avverse, come la carenza d'ossigeno e l'inquinamento, lo rende molto competitivo nei confronti delle specie autoctone. La sua attuale diffusione nelle acque regionali non consente di ipotizzarne una facile eradicazione, anche se la specie sembra attualmente attraversare un periodo di declino, che si può forse attribuire alla comparsa di nuove specie alloctone oltre all'effetto della predazione esercitata dal siluro. Il carassio riveste una notevole importanza per l'attività agonistica.
- **Lucioperca (*Stizostedion lucioperca*)** - La specie è ormai ampiamente diffusa nelle acque planiziali della regione ed è in grado di riprodursi con successo. La specie gode tuttavia di un notevole interesse da parte dei pescasportivi ed è attivamente insidiata per la qualità delle sue carni. Esiste quindi già una forma di contenimento delle popolazioni presenti. Al pari delle altre specie alloctone sarebbe opportuno poter disporre di maggiori informazioni relative alla sua diffusione e biologia nelle acque regionali.

- **Acerina (*Gymnocephalus cernuus*):** Insieme alla sandra rappresenta l'altro percide introdotto presente nelle acque regionali, da cui si differenzia per le ridotte dimensioni, potendo raggiungere al massimo i 30 cm di lunghezza. L'acerina è ampiamente diffusa nell'Europa settentrionale, centrale ed orientale. E' una specie gregaria in grado di formare grandi sciame solitamente in prossimità del fondo dove staziona per la maggior parte del tempo. Si nutre per lo più d'insetti acquatici, ma anche d'uova e larve di pesci. Può quindi essere molto dannosa per la fauna ittica presente. L'acerina non riveste nessun interesse per i pescasportivi e, a differenza del lucioperca, non è ipotizzabile nessun prelievo mirato da parte dei pescatori. Purtroppo non esistono dati aggiornati sulla sua distribuzione e biologia nelle acque regionali, che andrebbero invece raccolti al più presto.
- **Barbo d'oltralpe o barbo "spagnolo" (*Barbus barbus* o *barbus* sp.):** Si tratta di una specie comparsa da alcuni anni nelle acque del fiume Po ed oggi ampiamente diffusa con la presenza di esemplari di diversi chilogrammi di peso. Il nome "barbo spagnolo" deriva dall'appellativo con cui è comunemente chiamata dai pescatori sportivi, dai quali è molto apprezzata. E' probabile che si tratti della specie *Barbus barbus*. I dati a disposizione relativi a distribuzione e biologia nelle acque regionali sono limitati e frammentari, e si sottolinea l'esigenza di provvedere al più presto a colmare questa lacuna. Questa specie ha iniziato a colonizzare anche gli affluenti del fiume Po, dove in alcuni casi risulta la specie predominante, come nel caso del tratto pianiziale del fiume Taro. Se dovesse arrivare a colonizzare anche le Zone C, sarebbe in contatto con il barbo comune (*Barbus plebejus*) con possibilità di ibridazione o di competizione, in quanto occupano la stessa nicchia ecologica. Al pari del aspio si deve porre la massima attenzione nei ripopolamenti o negli spostamenti di fauna ittica. E' inoltre molto importante informare adeguatamente i pescatori affinché questa specie non venga diffusa anche in acque collinari. Massima attenzione deve quindi essere posta per i ripopolamenti e gli spostamenti della fauna ittica.
- **Carpe erbivora** - I Consorzi di bonifica utilizzano in particolar modo la carpa erbivora (*Ctenopharingodon idella*), per il diserbo biologico dei canali. Seppure l'alloctonia di questa specie sia chiara, la difficoltà di riproduzione al di fuori dell'areale originario, la rende a tutt'oggi facilmente controllabile. Le prove condotte negli scorsi anni per valutare la possibilità di riprodursi nelle acque regionali hanno, infatti, dimostrato che tutti gli esemplari presenti provengono da attività di ripopolamento e che le classi d'età, che si possono trovare in natura, non sono da attribuire a riproduzione naturale. Nella pubblicazione regionale "La carpa erbivora in Emilia Romagna" si possono trovare ulteriori dati relativi all'utilità di questa specie, ma se ne pone in rilievo anche l'impatto negativo sulle specie ittiche residenti nel reticolo dei canali di bonifica. L'azione della carpa erbivora, se non ben controllata, può, infatti, influire sul riproduttivo di specie a deposizione fitofila a seguito della scomparsa degli habitat adatti per la riproduzione ed al primo accrescimento degli avannotti. L'impiego della carpa erbivora in azioni di diserbo dovrebbe quindi essere attentamente valutato. Nelle acque regionali, in particolare in molti laghi è possibile rinvenire anche esemplari delle specie chiamate carpa argento (*Hypophthalmichthys molitrix*) e carpa testa grossa (*Aristichthys nobilis*) di cui è consentita l'immissione per la pesca a pagamento e che, al pari dell'amur, non sono in grado di completare il loro ciclo biologico nelle acque regionali.

- **Misgurno** (*Misgurnus anguillicaudatus*): si tratta di una specie bentonica di recente introduzione sul territorio regionale, simile al cobite comune, ma di taglia maggiore in grado di raggiungere i 30 cm di lunghezza. Si nutre di invertebrati di fondo ed è possibile una sua competizione con il cobite autoctono. Attualmente i dati sulla sua distribuzione nelle acque regionali sono ancora frammentari e sarebbe opportuno al più presto colmare questa mancanza.

Per quanto riguarda i dati aggiornati relativi alla distribuzione ed allo status delle specie alloctone in Emilia-Romagna, è importante ricordare che sono in fase di realizzazione la Carta Ittica della zona B e quella della Zona A.

- **Gambero rosso della Luisiana** (*Procambarus clarkii*): Si tratta di un gambero alloctono, comparso alcuni anni fa e ormai ampiamente diffuso in quasi tutte le aree planiziali della regione. Recentemente ha iniziato a colonizzare anche zone collinari. Questa specie è oggetto di interesse da parte dei pesca sportivi (almeno in alcune aree regionali) e ciò contribuisce probabilmente alla sua diffusione, ma assicura anche un minimo di controllo sulle popolazioni presenti. Ha l'abitudine di scavare lunghe tane negli argini (fino a 90 cm) e può arrecare seri danni alla rete dei canali di bonifica. E' fondamentale avere dati aggiornati sulla sua diffusione e verificare accuratamente l'impatto che può avere sugli ambienti acquatici regionali. Sarebbe inoltre opportuno prevedere una norma che ne vieti il trasporto vivo. Per informare i pescatori del rischio derivante dall'introduzione di questa specie, ed in generale sulla biologia dei gamberi, come previsto nel precedente PIR, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto alla pubblicazione del volume "Guida al riconoscimento dei gamberi di acqua dolce", che descrive la biologia e le singole specie di gamberi di acqua dolce. Il libro ha carattere scientifico, ma anche divulgativo per consolidare la sensibilità ambientale dei pescasportivi e non. Nelle aree in cui la specie è particolarmente numerosa, si potrebbe inoltre prevedere anche un coinvolgimento diretto dei pescatori di professione per il suo contenimento, al pari di quanto già avviene per il siluro. Infine, un'altra ipotesi sarebbe quella di incentivare l'immissione di specie ittiche che si nutrono di questo gambero, come persico trota, luccio, cavedano, anguilla, ecc. In alcuni paesi europei, questo gambero è oggetto di pesca professionale per la sua vendita per il consumo. Ciò non si verifica in Emilia-Romagna. E' auspicabile che si possa trovare al più presto un modo di sfruttare questa risorsa naturale, anche come controllo delle popolazioni. La sua eradicazione dal territorio regionale è comunque difficile.

BACINI DI STOCCAGGIO PER LE SPECIE ALLOCTONE **E PUNTI DI RILASCIO**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3544 DEL 27/07/1993

- omissis -

Misura dei pesci di cui è consentita la cattura

2. - omissis - E' vietata la reimmissione in acqua degli esemplari catturati appartenenti a specie alloctone.

- omissis -

Per ridurre numericamente gli esemplari di specie alloctone e limitarne la diffusione, l'attuale normativa regionale ne vieta quindi la reimmissione, una volta catturati. Una tale disposizione normativa ha posto e pone tuttavia il problema relativo al loro smaltimento. Una prima soluzione, già adottata durante il precedente PIR, è stata quella di creare, in collaborazione con le Province appositi bacini di stoccaggio, dove depositare i soggetti catturati, che potevano poi essere commercializzati o smaltiti tramite ditte specializzate. In un'ottica di continuità delle azioni già intraprese, la Regione Emilia-Romagna, anche durante l'attuazione del presente PIR, ritiene opportuno continuare e stimolare la creazione di bacini di raccolta. Parimenti, ritiene però necessario assegnare a questi corpi idrici una valenza più ampia e non solo quella d'aree di stoccaggio. Gli indirizzi e gli obiettivi da seguire nella loro gestione dovrebbero inoltre portare ad una fattiva collaborazione tra Province, associazioni di pesca sportiva e di protezione ambientale. Questi bacini di stoccaggio possono avere valenza provinciale o anche inter-provinciale e interessare più Province. Di seguito sono quindi elencati le finalità da perseguire nella creazione e gestione di questi bacini.

- Area di stoccaggio, vera e propria, per gli esemplari appartenenti a specie alloctone;
- Impiego come lago di pesca sportiva per l'attività agonistica e ricreativa e come scuole di pesca, gestiti dalle associazioni di categoria. Se impiegati come campo di gara, potrebbero inoltre alleggerire la pressione sugli ambienti naturali;
- Area per gli uccelli ittiofagi. Una parte del bacino, dove è vietata la pesca, può essere destinata all'avifauna ittiofaga;
- Impiego come area di studio sulla biologia delle specie alloctone;
- Area di deposito per la futura commercializzazione delle specie presenti.

In questi bacini dovrebbero essere fatti pervenire tutti gli esemplari alloctoni provenienti da: campi di gara durante l'attività agonistica, recuperi dell'ittiofauna e attività di controllo delle popolazioni degli alloctoni. In occasione d'ogni nuova immissione, dovrebbe essere redatto un apposito verbale con la quantità e il tipo delle specie rilasciate in modo tale da poter disporre di dati aggiornati sulla fauna presente. I bacini devono inoltre essere mantenuti in condizioni idonee alle necessità della fauna ittica, e sono da prevedere monitoraggi periodici per il controllo della qualità delle acque. L'introduzione di specie "foraggio" e predatori dovrebbe portare ad un parziale equilibrio tra le specie immesse e per questo potrebbero essere utilizzati come aree di studio per le specie alloctone. Centri di stoccaggio ad hoc, potrebbero essere studiati e realizzati anche per il gambero rosso della Luisiana, in previsione di un loro futuro impiego a scopo commerciale.

Con il termine di "punti di rilascio" si vuole confermare un concetto già introdotto nel precedente PIR, nel limitare la diffusione delle specie alloctone. Questa necessità scaturisce dall'osservazione che quando si verificano asciutte dei corsi d'acqua o durante gli svasi dei canali di bonifica, ed è necessario provvedere al recupero dell'ittiofauna, non esiste in molti casi la possibilità ed il tempo necessario per effettuare una selezione del pescato. Si ricorda che la reimmissione d'esemplari alloctoni, presenti tra il pesce recuperato, contrasta con l'attuale normativa regionale. Inoltre ciò pone il problema, ben più grave, dell'introduzione di queste specie in ambienti dove non erano presenti e dove naturalmente non sarebbero

arrivate (ad esempio a monte di traverse). Con il termine di "punti di rilascio" s'intendono dunque aree, individuate preventivamente per opera della Provincia territorialmente competente in collaborazione con le locali Commissioni di Bacino e di Zona, in base all'ittiofauna presente, dove è autorizzato il rilascio del pescato recuperato, in base alla sua composizione.

- **Pescato non selezionato:** può essere immesso solamente in "punti di rilascio" individuati in corpi idrici aventi caratteristiche ambientali e comunità ittica simile ai corpi idrici di provenienza del pesce recuperato e comunque dove sono già prevalenti le specie alloctone. I bacini di stoccaggio delle specie alloctone possono essere considerati come punti di rilascio autorizzati.
- **Pescato autoctono selezionato:** il pescato selezionato per opera di personale competente, può essere rilasciato in "punti di rilascio" individuati in corpi idrici, aventi anche caratteristiche differenti da quelli d'origine e dove prevalgono comunque le specie autoctone.

Queste operazioni sono ritenute di particolare importanza nel caso di recupero di "pesce bianco", in altre parole di ciprinidi, dove è molto difficile selezionare le singole specie, nell'impedire la ulteriore diffusione delle specie alloctone. In alcuni casi, inoltre, alla presenza di traverse che impediscono la libera circolazione della fauna ittica, è in uso la pratica di catturare esemplari a valle dello sbarramento e di rilasciarli a monte dello stesso, per incrementare gli stock ittici presenti. Anche questi punti dovrebbero essere considerati come "punti di rilascio" ed è quindi necessario porre la massima cura nel controllo delle specie catturate al fine di evitare l'introduzione d'esemplari alloctoni in aree dove non erano stati precedentemente segnalati. Come già sottolineato, particolare attenzione deve essere posta per specie come l'aspio o il barbo d'oltralpe. Infine sarebbe opportuno, nel caso di recuperi di fauna ittica, ed in particolare nel caso di ciprinidi reofili, spostare il materiale recuperato all'interno dello stesso bacino idrografico sia per motivi di carattere sanitario che genetico delle popolazioni presenti.

OSSERVATORIO REGIONALE DELL'ECONOMIA ITTICA

Con lo scopo di coordinare, analizzare e migliorare le varie attività economiche e sociali collegate all'utilizzo delle acque interne e marine, è stato istituito, da parte della Regione Emilia-Romagna, l'Osservatorio Regionale dell'Economia Ittica (www.orei.it), avente sede presso il Centro di Ricerche Marine di Cesenatico. L'Osservatorio dell'Economia Ittica ha il compito di svolgere " *un'attività permanente di osservazione, di analisi e di previsione della struttura e delle dinamiche che regolano, nella loro globalità, le varie attività economiche e sociali collegate all'utilizzo delle acque interne e marine ai fini di fornire elementi utili per la programmazione e la gestione del comparto, nell'ambito dei programmi di settore definiti dall'Assessorato Regionale Attività Produttive, Sviluppo Economico e Piano Telematico, in raccordo costante con gli Osservatori delle altre Regioni, delle Associazioni di categoria, dei sindacati e con gli Istituti di ricerca statistica regionali, nazionali ed internazionali*".

Più in dettaglio, l'Osservatorio Ittico si propone come uno strumento tecnico della Regione Emilia-Romagna, avente la funzione di:

- Progettazione e/o svolgimento di indagini, studi, ricerche nel comparto dell'economia ittica;
- Raccolta e predisposizione di informazioni analitiche attraverso una elaborazione, anche sistematica, di dati esistenti o reperibili, riferiti , fra l'altro, ad aree territoriali, settori di attività e tipologie professionali specifiche, con particolare attenzione alle tematiche produttive, alle tendenze del mercato e dei prodotti, dell'occupazione, degli addetti e dei consumatori;
- Predisposizione e aggiornamento di dati attraverso note periodiche che consentano di diffondere, presso gli utenti e le Amministrazioni pubbliche informazioni per seguire l'andamento di ogni attività economica e sociale legata al comparto;
- Realizzazione di siti e pagine telematiche per promuovere la più ampia diffusione dei dati conoscitivi raccolti dall'Osservatorio;
- Elaborazione e cura di analisi sullo stato e sulle tendenze delle produzioni e dei servizi ad esse connesse, in relazione al volume ed all' assorbimento dei prodotti da parte del mercato sia locale sia nazionale, realizzando anche un monitoraggio sulle aree protette che possono rivestire particolare importanza per l'economia regionale in considerazione di una sua pianificazione strutturale a sostegno della capacità produttiva;
- Svolgimento di indagini relative all'esistenza di ricerche scientifiche svolte a livello europeo o nazionale al fine di individuarne possibili applicazioni a livello locale, per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse disponibili nell'ambito della ricerca applicata e nella sperimentazione;
- Rilevazione, aggiornamento e monitoraggio delle componenti economiche, delle associazioni e delle organizzazioni operanti nel settore, con particolare attenzione all'anagrafe dei pescatori sportivi e professionali e degli allevatori;
- Promozione e cura di incontri, dibattiti e conferenze, anche a carattere nazionale ed internazionale, fra tutti i soggetti della filiera.

Tale istituto si prefigge dunque l'importante compito di redigere, ed eventualmente svolgere, indagini e studi relativi al comparto dell'economia ittica per giungere ad una sua sempre migliore valorizzazione ed ottimizzazione. Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, dovrebbe risultare, in particolare, di notevole beneficio questa azione d'analisi e di coordinamento tra i comparti produttivi e l'esame delle tendenze di mercato, al fine di meglio programmare e scegliere le attività d'allevamento da attuare e razionalizzare lo sforzo di pesca. Tutti i dati raccolti, una volta elaborati, sono disponibili sul sito internet dell'Osservatorio (www.orei.it). Accanto a questa attività rientra inoltre quella d'organizzazione d'incontri, dibattiti e conferenze, anche a carattere nazionale ed internazionale, su temi riguardanti l'ambiente, la pesca e l'acquacoltura nelle acque interne e marine.

PISCICOLTURA E VALLICOLTURA

L.R. 11/93 - Art. 26 - PISCICOLTURA

1. *L'allevamento di pesce è considerato attività agricola.*

2. *L'esercizio della piscicoltura nelle acque interne è subordinato alla concessione di derivazione dell'acqua necessaria alla produzione ed è soggetto ad autorizzazione provinciale con la quale sono stabilite:*

- a) *La superficie dei bacini e la durata dell'attività;*
- b) *Le specie ittiche che possono essere allevate;*

- c) Il rifornimento idrico e gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire la separazione delle acque e le condizioni da osservare per la loro salvaguardia.

- omissis -

6. E' vietato l'allevamento a scopo di ripopolamento delle acque interne dell'Emilia-Romagna di specie estranee alla fauna locale, indicate a norma dell'art. 13, comma 2, con esclusione della *Carpa Erbivora*.

- omissis -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 5463 DEL 09/11/1993

- omissis -

2. Specie ittiche di cui è consentita l'immissione a scopo di pesca a pagamento e allevamento:

Carassio (Carassius carassius)
Carassio dorato (Carassius auratus)
Carpa argento (Hypophthalmichthys nobilis)
Carpa erbivora (Ctenopharyngodon idellus)
Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis)
Persico trota (Micropterus salmoides)
Pesce gatto (Ictalurus melas)
Pesce gatto americano (Ictalurus punctatus)
Salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis)
Trota iridea (Oncorhynchus mykiss)

3. Specie ittiche di cui è consentita l'immissione esclusivamente a scopo di allevamento:

Gambusia (Gambusia holbrooki)
Persico sole (Lepomis gibbosus)
tutte le varietà ornamentali di carassio dorato e di carpa.

- omissis -

La D.G.R. n. 5463 indica chiaramente quali sono le specie che possono essere allevate sul territorio regionale. La Regione Emilia-Romagna individua nelle Province, l'ente cui spetta il compito di verificare e controllare che le specie allevate siano quelle previste dalla vigente normativa. Nel rilascio delle autorizzazioni alla piscicoltura deve essere valutata attentamente la localizzazione geografica dell'allevamento al fine di evitare l'uscita, anche accidentale, di specie autorizzate, in ambienti dove possono essere potenzialmente dannose alla fauna ittica presente. La provincia territorialmente competente ha inoltre il compito di indicare forme di prevenzione, quali griglie, bacini di stoccaggio ecc. per impedire l'uscita di esemplari dall'allevamento. L'attuale normativa vigente non permette di allevare specie diverse da quelle previste nella D.G.R. n. 5463. Attualmente la realtà della piscicoltura delle acque interne della Regione Emilia-Romagna è piuttosto uniforme e si basa essenzialmente sull'allevamento di ictaluridi, salmonidi e ciprinidi, anche se negli ultimi anni è iniziata una piccola produzione di persico trota. L'allevamento di queste specie ittiche è attuata con metodiche che vanno dalla gestione intensiva propriamente detta, con alimentazione artificiale completa e sistemi per il mantenimento di popolazioni di consistenza superiore alla capacità naturale degli stagni di allevamento, fino a gestioni estensive e di tipo rurale. Il pesce gatto (*Ictalurus melas*) è stata fino a poco tempo fa la specie maggiormente allevata nella regione e, secondo stime del 1993, la produzione ammontava a 1.500 ton/anno. Nel 1994 si è verificato un calo drastico di produzione di pesce gatto dovuto a cause sanitarie, che ne hanno compromesso l'allevamento. Oggi si stanno avvertendo i primi deboli segnali di ripresa con un lieve aumento della produzione, anche se la maggior parte degli allevatori è ancora preoccupata del possibile ritorno della malattia. Buona parte degli allevamenti sono stati oggi convertiti alla produzione intensiva del pesce gatto americano (*Ictalurus punctatus*) che, grazie alle maggiori dimensioni, si presta anche ad

una vendita come semi-lavorato o lavorato (filetto), stimolando quindi l'imprenditorialità della categoria e variando l'offerta per il mercato. Un'altra realtà d'importanza locale è legata alla produzione, peraltro caratteristica delle aree bolognese e modenese, di pesce rosso ornamentale (*Carassius auratus*) e carpa Koi. Accanto ad allevamenti a stampo rurale si vanno oggi sviluppando strutture ad alta tecnologia applicata in particolare nella riproduzione dei soggetti adulti selezionati. La possibilità di esportare il prodotto al di fuori dei confini nazionali a seguito di un drastico calo della produzione di pesci ornamentali in altri paesi, sembra aver aperte nuove ed interessanti nicchie di mercato. Infine una piccola parte della produzione in acquacoltura riguarda l'allevamento di salmonidi (trota fario, iridea e salmerino) per la pesca sportiva, l'attività agonistica e il ripopolamento delle acque regionali. La vallicoltura è invece una forma d'acquacoltura estensiva, che si basa sulla gestione idraulica e biologica di specchi d'acqua in comunicazione con il mare. In alcuni casi in aree vallive si sono sviluppati anche allevamenti intensivi o semi-intensivi. Sempre nelle acque salmastre riveste una notevole importanza anche l'allevamento di molluschi eduli (mitili e vongole).

In un clima di rarefazione delle specie autoctone, un'alternativa sicuramente interessante all'allevamento di specie tradizionali potrebbe essere quella della produzione di specie ittiche autoctone per il ripopolamento. In questo caso potrebbero essere impiegati, riproduttori selvatici, catturati in loco in collaborazione e con le Province e le locali associazioni di pesca sportiva e di protezione ambientale. A questo scopo si continua ad auspicare possibili forme di collaborazione tra allevatori, province e associazioni di pescasportivi e di protezione ambientale. Per stimolare l'attività d'acquacoltura nelle acque interne, potrebbero essere previsti opportuni corsi d'istruzione e formazione professionale per gli addetti al settore. Infine un ulteriore elemento di stimolo alla categoria potrebbe giungere dalla realizzazione dell' "albo dei fornitori", per la fornitura di soggetti da impiegare per il ripopolamento delle acque pubbliche, in base alle metodiche impiegate in allevamento. L'attuale normativa non prevede comunque la possibilità di allevare specie diverse da quelle già previste. la Regione Emilia-Romagna intende sottolineare la necessità di disporre di un registro degli allevamenti e dei laghetti di pesca sportiva, sul territorio regionale, in collaborazione con le Province ed i Comuni interessati.

PESCA SPORTIVA A PAGAMENTO

L.R. 11/93 - Art. 24 - PESCA A PAGAMENTO

1. Non è consentito l'esercizio della pesca a pagamento in acque pubbliche appartenenti al demanio dello stato, comprese quelle sotterranee e sorgive, salvo quanto stabilito dal comma 2.

2. L'esercizio della pesca a pagamento può essere consentito esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche ed è subordinato all'autorizzazione del Comune.

3. Con l'autorizzazione sono stabiliti:

- a) La superficie dei bacini;
- b) la durata dell'attività;
- c) le specie che possono essere immesse;
- d) il rifornimento idrico;
- e) le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria disposte dall'Unità Sanitaria locale territorialmente competente;
- f) gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazione meteorologiche ed idrauliche eccezionali, la separazione delle acque dove ha luogo la pesca da quelle del bacino idrografico collegato;
- g) le forme prescritte per dimostrare la provenienza del pescato;
- h) il divieto di asportazione del pesce in vivo.

4. I prelievi sono subordinati all'osservanza delle limitazioni di quantità, misura, numero, e periodo di pesca, indicati dalla Provincia.

-

- omissis -

La realtà della pesca sportiva a pagamento ha registrato il suo apice qualche anno fa, quando la facilità nelle catture, la comodità offerta dalla vicinanza ai centri abitati e la presenza d'infrastrutture quali punti di ristoro a parchi attrezzati, hanno attirato un discreto numero di pescasportivi. In seguito questo sviluppo è rallentato, facendo stabilizzare il numero d'impianti attrezzati per questa attività economica a circa 200. A differenza dell'attività d'acquacoltura, spetta ai comuni concedere le autorizzazioni per l'attività di pesca a pagamento. Anche in questo caso è opportuno valutare attentamente la localizzazione geografica, del o dei bacini, e le specie che si possono immettere. Ad esempio si ritengono potenzialmente pericolose attività commerciali, realizzate in terreni golenali perché il rischio che si corre, e che purtroppo è risultato verificarsi, è che a seguito di un episodio di piena si possa verificare la fuoriuscita del materiale ittico. Attualmente l'attività di pesca sportiva assicura un importante sbocco commerciale per le attività acquacolturali produttive locali, assorbendo buona parte delle specie ittiche allevate. Inoltre permette di alleggerire la pressione di pesca sugli ambienti naturali, in particolar modo durante il periodo estivo, in concomitanza di bassi livelli delle acque. A fronte di questi aspetti positivi esistono tuttavia fattori negativi che consistono nell'immissione in stagni non perfettamente separati dalle acque pubbliche di specie alloctone, anche se previste ed autorizzate. La Regione Emilia-Romagna intende realizzare, al più presto, un censimento dei laghi di pesca sportiva presenti sul territorio regionale, anche in collaborazione con i Comuni interessati. Infatti, l'attuale normativa, (art. 24, L. R. 11/93) non prevede nessuna comunicazione, da parte del Comune che rilascia l'autorizzazione per la pesca a pagamento, ai competenti uffici regionali. Si ritiene quindi che un database, a livello regionale, delle strutture di pesca a pagamento possa essere utile nel coordinare le attività del settore ed operare un maggior controllo sulle specie introdotte. E' inoltre molto importante operare un maggior controllo sulle specie ittiche, introdotte, e destinate al consumo umano. Infatti, spesso si tratta di esemplari di incerta provenienza, che possono essere consumati senza i normali controlli previsti dalla normativa vigente per la vendita di prodotti ittici. Nei laghi di pesca sportiva in cui non è previsto il rilascio del pescato, è opportuno prevedere un sistema di controllo che garantisca la sicurezza alimentare degli esemplari introdotti.

PESCA FACILITATA E ITTITURISMO

L.R. 11/93 - Art. 24 - PESCA A PAGAMENTO

1. Non è consentito l'esercizio della pesca a pagamento in acque pubbliche appartenenti al demanio dello stato, comprese quelle sotterranee e sorgive, salvo quanto stabilito dal comma 2.

- omissis -

Com'è chiaramente indicato nell'Art. 24, la legge regionale non prevede la possibilità di creare zone per la pesca a pagamento lungo i corsi d'acqua regionali. Alcune Province hanno tuttavia già fornito indicazioni in merito a tratti di corsi d'acqua nelle zone a salmonidi e non da destinare a "zone turistiche" o di "pesca facilitata" (Ittiturismo). Per quanto riguarda i salmonidi, si tratta solitamente di tratti limitati e spesso compromessi da un punto di vista, sia ittologico che ambientale, dove l'immissione di soggetti adulti per

mantenere un'adeguata pescosità durante la stagione di pesca, non è ritenuta particolarmente pericolosa. Presenza di popolazioni di ciprinidi e l'eventuale possibilità di recuperare il tratto in oggetto, dovrebbero in ogni modo essere valutate attentamente, nel caso in cui possa essere concessa la facoltà di istituire zone "turistiche" o di "pesca facilitata". Attività di ittiturismo potrebbero essere concesse anche in zone di maggior interesse naturalistico, ma solamente nel pieno rispetto delle specie presenti e del loro ciclo biologico. Inoltre eventuali attività di ittiturismo, pesca turistica o facilitata dovrebbero essere collegate ad altre proposte turistiche già presenti in zona (attività culturali, gastronomia, ecc.) al fine di giungere ad una completa valorizzazione di tutto il territorio (vedi anche cap. *Comunicazione e Promozione*). L'eventuale concessione di esercitare la pesca a pagamento in acque pubbliche, al pari di quanto attuato anche in altre regioni, comporterebbe invece una revisione della attuale L. R. 11/93.

FORMAZIONE CULTURALE E TECNICA

L.R. 11/93 - Art. 7 - PIANO ITTICO REGIONALE

- omissis -

2. Il Piano ittico regionale è lo strumento con cui la Regione promuove ed orienta, nei bacini idrografici, la conservazione, l'incremento e il riequilibrio biologico delle specie ittiche, d'interesse ambientale e piscatorio, mediante - - omissis -

d) le iniziative di informazione e formazione culturale e tecnica.

- omissis -

Un primo importante strumento di informazione e divulgazione è la C.I.R. (Carta Ittica Regionale) con i suoi aggiornamenti periodici, quale fondamentale supporto tecnico - scientifico per la gestione della fauna acquatica regionale e l'attività di formazione ed informazione. La C.I.R., di cui si auspica la maggiore diffusione possibile sempre nel rispetto degli investimenti regionali adeguati alle capacità economiche dell'Ufficio competente, non esaurisce tuttavia il tema della divulgazione culturale, in cui vanno ad inserirsi argomentazioni quali i corsi d'aggiornamento per le guardie provinciali e volontarie e per i singoli pescasportivi. A questo proposito si è già parlato, relativamente alle zone a No Kill, dell'importanza di un corso per istruire i pescatori ad un corretto comportamento all'interno di tali zone o di un'opportuna documentazione (opuscoli, libri, cartellonistica, ecc.) per spiegare l'applicazione di questa normativa. In questi ultimi anni si è inoltre potuto assistere alla crescente richiesta da parte dei pescasportivi e degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale, di avere maggiori conoscenze relative agli ambienti acquatici, alle specie presenti e ai fattori di turbative ambientali. Province, associazioni di pesca sportiva e di protezione ambientale, dovrebbero dunque farsi carico di promuovere corsi di educazione ambientale legati alla conoscenza degli ambienti acquatici, al recupero delle popolazioni autoctone ed alla pratica dell'attività alieutica. La Regione Emilia-Romagna nel corso del precedente PIR ha provveduto a pubblicare diverse pubblicazioni relative alla fauna ittica ed a stampare poster delle specie presenti sul territorio regionale. Analogamente diverse province hanno provveduto a pubblicare volumi ed opuscoli relativi alla fauna ittica ed alla pesca sul proprio territorio. Per rendere i pescasportivi sempre più partecipi delle attività svolte sul territorio, si potrebbe inoltre valutare la pubblicazione, ad opera dei competenti uffici regionali di un bollettino semestrale con le notizie più importanti nel campo della pesca sportiva e relative agli studi in corso. Infine, come già accennato nella parte relativa a pescaturismo e ittiturismo, si

è accennato alla creazione di una nuova figura lavorativa, vale a dire la guida di pesca. La sensibilizzazione del cittadino e l'istruzione del volontariato sono anche un interesse precipuo dell'Amministrazione pubblica, che in collaborazione ed accordo con l'associazione sportiva deve curare il controllo di tali operazioni. Punto importante da sottolineare è la necessaria e corretta istruzione delle guardie, volontarie e non, per il controllo della giusta applicazione delle normative vigenti in materia alieutica. Lo studio e la realizzazione di seri corsi qualificati di carattere tecnico - pratico per operatori del settore e per il volontariato, è fondamentale ai fini della buona gestione delle acque interne. Queste persone dovrebbero avere, infatti, buone conoscenze faunistico - ambientali come pure una cognizione precisa della legislazione vigente. Sarebbe inoltre opportuno inserire all'interno di questi corsi, lezioni di didattica per permettere alle guardie di divulgare a loro volta in modo chiaro ed efficace le conoscenze apprese e svolgere un'importante funzione di prevenzione e di educazione ambientale. Anche argomenti di "pronto soccorso" e di prima assistenza in caso d'infortuni potrebbero essere inseriti all'interno di questi corsi. Per quanto riguarda la licenza di pesca e l'eventuale obbligatorietà di frequentare un breve corso prima del suo rilascio, si conferma quanto già scritto nel precedente PIR. Si potrebbe valutare in sede regionale, insieme alle Province ed alle associazioni di pescatori, prima del rilascio della licenza di pesca, la partecipazione ad un corso di istruzione/formazione per informare il pescatore in merito a: normativa vigente, specie ittiche e loro riconoscimento, azioni di tutela delle specie ittiche Questi corsi potrebbero essere organizzati dalle stesse associazioni di pesca o di protezione ambientale. Si ritiene che un impegno di poche ore all'anno non possa influire sul numero dei pescasportivi e che possa essere un tramite per un coinvolgimento sempre maggiore dei pescatori nella gestione dell'ittiofauna regionale. Nel caso in cui, si decidesse invece, di intraprendere la strada del semplice versamento postale per il permesso di pesca, sarà da prevedere il rilascio di un "vademecum" con la vigente normativa al momento del pagamento, eventualmente anche in lingua inglese per i turisti stranieri. Inoltre si potrebbe prevedere la possibilità di consultare la vigente normativa per via telematica o sul sito dell'Osservatorio Ittico. L'azione d'incremento della cultura in materia di pesca va condotta partendo anche dalla realtà scolastica; dove l'accesso di esperti in materia di pesca ed ambienti acquatici alla struttura scolastica, permetterebbe di diffondere e divulgare la pesca come attività ecocompatibile, illustrando la fauna acquatica presente nelle nostre acque, la legislazione in materia e qualche semplice tecnica di pesca. La pesca dovrebbe riuscire a darsi in ambito scolastico un'immagine di attività sana e di equilibrio interiore, che integra l'apporto di altre materie scolastiche nel processo di corretta maturazione dell'individuo.

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

Nel corso del PIR 2001/2005, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto opportuno continuare ad investire sulla divulgazione e sull'educazione dei pescatori e non, riguardo agli ecosistemi acquatici regionali, alla conoscenza delle specie ittiche ed alla gastronomia dei pesci d'acqua dolce, tramite la pubblicazione di libri, opuscoli e poster dedicati. Queste pubblicazioni, che possono essere richieste ai competenti uffici regionali, riguardano:

LIBRI

- ♦ *Tutela degli ambienti acquatici e della fauna ittica: i progetti finalizzati delle Province dal 1996 al 2000, 2005, Regione Emilia-Romagna;*
- ♦ *Cinquantacinque ricette di cucina dei pesci d'acqua dolce, 2004, Regione Emilia-Romagna;*
- ♦ *Guida al riconoscimento dei gamberi d'acqua dolce, 2004, Regione Emilia-Romagna;*
- ♦ *La pesca sportiva nelle acque interne, 2004, Regione Emilia-Romagna;*
- ♦ *Tecnologie e strutture per impianti di acquacoltura e di pesca sportiva, 2003, Regione Emilia-Romagna;*

POSTER

- ♦ *Pesci d'acqua dolce e salmastra - Regione Emilia-Romagna;*
- ♦ *Pesci, molluschi e crostacei dell'Adriatico - Regione Emilia-Romagna;*
- ♦ *I molluschi di mare - Regione Emilia-Romagna;*
- ♦ *Tecniche di pesca sportiva - Regione Emilia-Romagna;*
- ♦ *Le stagioni del pesce (opuscolo) - Regione Emilia-Romagna;*

Si prevede inoltre la realizzazione di una serie di poster dedicati agli ambienti fluviali presenti sul territorio regionale (Zona A, B, C e D) ed alle specie presenti a fini didattici e per l'educazione ambientale. Sempre nell'ambito della formazione dei pescasportivi, si ritiene che la partecipazione diretta a manifestazioni ed incontri del settore e la conseguente distribuzione di materiale didattico/scientifico/legislativo possa essere una interessante alternativa per raggiungere la massa dei pescatori, insieme alla collaborazione con le associazioni di pesca sportiva e di protezione ambientale. Le manifestazioni a cui la Regione Emilia-Romagna ha partecipato hanno portato ad un riscontro molto positivo da parte del pubblico, per la possibilità di trovare pubblicazioni e notizie di loro interesse. Sempre in questa prospettiva si prevede inoltre di potenziare la possibilità di avere informazioni relative alla fauna ittica ed agli itinerari di pesca tramite l'Osservatorio Ittico e relative pagine dedicate. In questa ottica si inserisce anche la realizzazione di un vademecum da consegnare ai pescatori al momento del rinnovo della licenza di pesca o la possibilità di consultarlo per via telematica. Infine un aspetto in cui la Regione Emilia-Romagna intende investire riguarda la promozione dell'attività di pesca tra i più giovani, in collaborazione con le Associazioni di pescasportiva e di protezione ambientale.

INDIRIZZI DI RICERCA

Gli indirizzi di ricerca sono stati individuati durante la trattazione dei precedenti capitoli, ed alla luce degli obiettivi e delle finalità della L/R 11/93. Gli obiettivi principali riguardano il recupero e l'incremento delle popolazioni autoctone e il miglioramento dell'ambiente in cui esse vivono, il contenimento delle

specie alloctone, l'acquisizione e l'aggiornamento dei dati relativi all'ittiofauna e le iniziative di formazione culturale. Per quanto riguarda le indagini relative alla distribuzione di una singola specie, si ritiene importante sottolineare che dovrebbero essere condotte contemporaneamente in tutte le Province, in modo tale da avere un quadro generale di distribuzione in tutto il territorio regionale (progetti inter-provinciali). In questo caso si ricorda comunque che la Carta Ittica per le zona D e la zona C è già stata completata, mentre è in fase di realizzazione quella per la zona B e per la zona A. E' già stato evidenziato in precedenza che i dati raccolti riguardanti, le specie autoctone e quelle alloctone, dovrebbero permettere una migliore tutela delle prime e un maggiore contenimento delle seconde. Tra gli indirizzi di ricerca sono stati considerati anche i gamberi, con particolare attenzione a quelli alloctoni, per il loro impatto sugli ecosistemi regionali e, quindi, sull'ittiofauna presente, e le rane verdi anch'esse oggetto di pesca, al pari del precedente PIR. A seguire sono quindi elencati gli argomenti che potranno essere oggetto di ricerca nel prossimo quinquennio.

SPECIE AUTOCTONE

- 1) Studi relativi alla distribuzione e alla biologia delle specie autoctone, con particolare attenzione alle specie in declino e alle specie minori (lasca, barbo canino, sanguinerola, panzarolo, spinarello, cobite, scazzone, tinca, luccio, cheppia, . . .);
- 2) Studi relativi alla distribuzione e alla biologia delle specie autoctone in acque salmastre con particolare attenzione a ghiozzetto di laguna, ghiozzetto cenerino, spinarello e nono;
- 3) Studi relativi alle specie migratrici, con particolare riferimento alla cheppia, o che compiono migrazioni riproduttive (lasca, trota fario) anche tramite tecniche di marcatura/ricattura;
- 4) Raccolta di dati relativi alle specie di storioni presenti sul territorio regionale, anche in collaborazione con i pescatori di mestiere;
- 5) Creazione/gestione degli stock di riproduttori di Acipenseridi autoctoni. Elaborazione di tecniche riproduttive per la produzione di storioni da ripopolamento;
- 6) Indagini genetiche sulle specie autoctone;
- 7) Allestimento, gestione e potenziamento degli incubatoi di valle e di pianura;
- 8) Certificazione sanitaria degli incubatoi di montagna e di pianura;
- 9) Verifica e controllo dell'efficacia dell'istituzione di zone di tutela, presenti sul territorio regionale;
- 10) Approfondimento ed aggiornamento delle conoscenze sulla rimonta del novellame delle specie eurialine in Alto Adriatico, con particolare riferimento alle lagune interne ed ai canali;
- 11) Monitoraggio della presenza di Gambero nostrano (*Austropotamobius italicus*) nelle acque superficiali regionali e creazione di stock di riproduttori ed elaborazione di tecniche per la riproduzione di gamberi di fiume da ripopolamento;
- 12) Monitoraggio delle popolazioni di rana verde presenti sul territorio regionale ed individuazione d'adequate aree di tutela.
- 13) Attivazione di progetti di ittiturismo in parallelo a progetti di tutela e studio delle specie autoctone.

CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE SPECIE ALLOCTONE

- 1) Studi relativi alla distribuzione e biologia delle specie alloctone, con particolare riferimento a quelle di recente comparsa;
- 2) Studio relativo alla presenza del Cavedano dell'Ombrone sul territorio regionale;
- 3) Aggiornamento dei dati relativi alla distribuzione del siluro, anche tramite le azioni di contenimento della specie, analisi dei mercati ittici, analisi dei cestini ecc. . . con particolare riferimento all'individuazione delle aree di deposizione;
- 4) Valutazione dell'efficacia delle operazioni di contenimento del siluro e ed ottimizzazione delle operazioni di prelievo;
- 5) Monitoraggio delle popolazioni di temolo e di salmerino alpino;
- 6) Indagini relative alla distribuzione ed alla biologia dei gamberi alloctoni *Procambarus clarkii* e *Orconectes limosus* ed individuazione di sistemi per il contenimento delle specie;
- 7) Individuazione e gestione dei bacini di stoccaggio per le specie alloctone;
- 8) Individuazione e gestione di bacini di stoccaggio per i gamberi alloctoni e possibili iniziative commerciali;

MONITORAGGIO, GESTIONE, RISANAMENTO AMBIENTALE E FORMAZIONE CULTURALE

- 1) Individuazione dei "punti di rilascio" per la fauna ittica;
- 2) Individuazione e monitoraggio delle stazioni fisse di campionamento, anche in relazione a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- 3) Individuazione di una metodologia standard per la raccolta di dati nelle acque di bonifica;
- 4) Monitoraggio ed individuazione delle stazioni fisse di campionamento nel reticolo idrografico dei canali di bonifica;
- 5) Progetti riguardanti il risanamento ambientale, tramite tecniche di ingegneria naturalistica, con particolare riferimento alle aree di riproduzione, ai fontanili e al recupero di ambienti fluviali e lacuali;
- 6) Progetti inerenti alla libera circolazione dell'ittiofauna;
- 7) Costituzione, gestione e monitoraggio delle zone a regime speciale di pesca;
- 8) Programmi di formazione culturale, scientifica e di divulgazione (realizzazione di opuscoli);
- 9) Esame dei tesserini per la pesca controllata a livello provinciale;
- 10) Realizzazione di strutture idonee a permettere l'attività alieutica ai grandi invalidi ed ai diversamente abili;
- 11) Attivazione di progetti di pescaturismo ed ittiturismo in collaborazione con i pescatori di professione;
- 12) Individuazione ed attivazione di percorsi turistici legati alla pesca sportiva ed alle tipicità del territorio e loro promozione, anche a livello telematico.
- 13) Attivazione di corsi per la formazione di Guide di Pesca, certificate a livello Regionale.

Alcune ricerche, considerate come progetti finalizzati, quali le operazioni di contenimento della fauna ittica alloctona, devono trovare la necessaria copertura finanziaria nell'ambito delle risorse di natura corrente.

Infine, nella scelta dei progetti finalizzati, meritevoli di essere finanziati, la Regione Emilia-Romagna intende valorizzare quelli aventi valenza regionale, che interessano il territorio di più province e che prevedono il coinvolgimento diretto di uno o più istituti universitari, come referenti scientifici.

MODALITÀ E TEMPISTICA DI PRESENTAZIONE E DI RENDICONTAZIONE **PER I PROGETTI FINALIZZATI**

Ciascun progetto finalizzato di attività programmate, individuato tra gli indirizzi di ricerca prima elencati, dovrà essere distinto come “*spese di investimento*” o “*spese correnti*”, al momento della sua presentazione presso i competenti uffici regionali. E' quindi importante distinguere come:

- **Spese di investimento:** si tratta di tutto ciò che ha un valore strutturale, ad esempio le spese per la ristrutturazione di un incubatoio, per le opere di muratura, per l'acquisto di attrezzature o beni durevoli, ecc.
- **Spese correnti:** si tratta di spese legate a beni e servizi a carattere non durevole.

Ciascun progetto dovrà inoltre essere accompagnato da:

- 1) Breve relazione tecnico-scientifica, che deve illustrare le motivazioni che hanno portato a scegliere quel determinato progetto;
- 2) Relazione che renda evidente gli obiettivi che s'intende raggiungere nell'immediato, nel medio e nel lungo periodo;
- 3) Indicazione dei referenti scientifici del progetto (Istituti universitari, ARPA . . .);
- 4) Costo progettuale e tempi di realizzazione.

Le modalità di rendicontazione dei progetti finalizzati saranno definite, di volta in volta, nella Deliberazione della Giunta Regionale, relativa all'assegnazione dei finanziamenti ed assunzione degli impegni di spesa a carico del bilancio regionale.

La Regione Emilia-Romagna intende quindi fungere da elemento principale, per stimolare le potenzialità delle singole Province e delle Associazioni, per sfruttare nel migliore dei modi il patrimonio di conoscenze degli ambienti acquatici presente sul territorio provinciale.

Viene illustrato di seguito Crono-programma indicativo per la presentazione e rendicontazione dei progetti finalizzati.

ANNO 2006

	Attività Province	Attività Regione
Maggio		
<u>Giugno</u>	Entro fine mese, presentazione progetti 2006	
Luglio		
Agosto		
<u>Settembre</u>		Entro fine mese adozione delibera di G. R. di assegnazione finanziamento, assunzione impegni di spesa e definizione modalità di rendicontazione per i progetti 2006
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		

ANNO 2007

Gennaio		
Febbraio		
<u>Marzo</u>	Entro fine mese, presentazione progetti 2007	
Aprile		
Maggio		
<u>Giugno</u>		Entro fine mese adozione delibera di G. R. di assegnazione finanziamento, assunzione impegni di spesa e definizione modalità di rendicontazione per i progetti 2007
Luglio		
Agosto		
<u>Settembre</u>	Presentazione entro fine mese rendicontazione dei progetti anno 2006	
Ottobre		
<u>Novembre</u>		Predisposizione atti dirigenziali di liquidazione progetti 2006 entro 15 Novembre
Dicembre		

ANNO 2008

Gennaio		
Febbraio		
<u>Marzo</u>	Presentazione entro fine mese dei progetti anno 2008	
Aprile		
Maggio		
<u>Giugno</u>		Entro fine mese adozione delibera di G. R. di assegnazione finanziamento, assunzione impegni di spesa e definizione modalità di rendicontazione per i progetti 2008
Luglio		
Agosto		
<u>Settembre</u>	Presentazione entro fine mese rendicontazione dei progetti anno 2007	
Ottobre		
<u>Novembre</u>		Predisposizione atti dirigenziali di liquidazione progetti 2007 entro 15 Novembre
Dicembre		

ANNO 2009

Gennaio
Febbraio

<u>Marzo</u>	Presentazione entro fine mese dei progetti anno 2009	
Aprile		
Maggio		
<u>Giugno</u>		Entro fine mese adozione delibera di G. R. di assegnazione finanziamento, assunzione impegni di spesa e definizione modalità di rendicontazione per i progetti 2009
Luglio		
Agosto		
<u>Settembre</u>	Presentazione entro fine mese rendicontazione dei progetti anno 2008	
Ottobre		
<u>Novembre</u>		Predisposizione atti dirigenziali di liquidazione progetti 2008 entro 15 Novembre
Dicembre		
<u>ANNO 2010</u>		
Gennaio		
Febbraio		
<u>Marzo</u>	Presentazione entro fine mese dei progetti anno 2010	Elaborazione PIR 2011 - 2015
Aprile		
Maggio		
<u>Giugno</u>		Entro fine mese adozione delibera di G. R. di assegnazione finanziamento, assunzione impegni di spesa e definizione modalità di rendicontazione per i progetti 2010
Luglio		
Agosto		
<u>Settembre</u>	Presentazione entro fine mese rendicontazione dei progetti anno 2009	
Ottobre		
<u>Novembre</u>		Predisposizione atti dirigenziali di liquidazione progetti 2009 entro 15 Novembre
Dicembre		

Nell'ottica di valorizzazione dei progetti già finanziati e realizzati, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto alla pubblicazione del volume *"Tutela degli ambienti acquatici e della fauna ittica: i progetti finalizzati delle Province dal 1996 al 2000"*. Di prossima pubblicazione saranno le rendicontazioni dei progetti attivati nel corso del precedente PIR.

CRITERI DI FINANZIAMENTO

L.R. 11/93 - Art. 7 - PIANO ITTICO REGIONALE

- omissis -

4. Nel piano sono stabiliti i criteri e le modalità di finanziamento delle funzioni e delle attività esercitate dalle Province e dalle Commissioni di gestione ittica.

- omissis -

Il comma 4, art. 7 della L.R. 11/93 stabilisce che il PIR indichi anche i criteri e le modalità di finanziamento delle funzioni e delle attività esercitate dalle Province e dalle Commissioni di gestione ittica. Nell'art. 32 della stessa legge è sancita la "norma finanziaria" dove si afferma che la Regione Emilia-Romagna, mediante l'emanazione della legge di bilancio, autorizza annualmente l'ammontare complessivo delle risorse da destinare al finanziamento delle attività di carattere continuativo e ricorrente esercitate dalle Amministrazioni pubbliche, nonché quelle previste per il finanziamento dei progetti finalizzati. Considerato che l'ammontare delle risorse destinate alle Province per la gestione del settore pesca, può variare di anno in anno, durante il precedente PIR è stato necessario individuare e scegliere dei criteri di assegnazione, semplici ed oggettivi, per la loro suddivisione. Questi criteri hanno dimostrato, con le opportune modifiche ed integrazioni del caso, la loro piena applicabilità e validità durante tutto il quinquennio 1996-2000 e 2001-2005. Si ritiene quindi opportuno confermare questi parametri, ormai ben sperimentati, per la suddivisione dei finanziamenti alle singole Province. Eventuali diversi criteri d'assegnazione potranno essere presi in considerazione dalla Giunta regionale, su proposta delle Province, e sentita la Commissione Ittica Regionale. Di seguito sono riportati i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti.

Criteri di assegnazione	Importanza percentuale
1) Lunghezza dei corsi d'acqua provinciali	30 %
2) Superficie dei bacini idrici	6 %
3) Superficie del territorio provinciale	3 %
4) Lunghezza delle zone di protezione della fauna ittica	18 %
5) Lunghezza delle zone di rispetto della fauna ittica	2%
6) Lunghezza dei campi gara permanenti	6 %
7) Lunghezza delle zone omogenee di tipo "D"	35 %

Al pari del passato quinquennio, le assegnazioni per il finanziamento delle attività provinciali dovranno continuare a garantire le spese correnti e quelle destinate agli investimenti. Alla luce delle esperienze passate s'intende quindi confermare quanto già introdotto precedentemente, vale a dire un sistema di ripartizione basato su una divisione finanziaria in due tipologie di spesa (spesa corrente e spesa di investimento). Infine per quanto riguarda il parametro collegata alla lunghezza dei corsi d'acqua provinciali, superficie dei bacini idrici e delle zone a salmonidi, è in previsione, una revisione e certificazione della cartografia regionale da parte dei competenti uffici regionali (Ufficio cartografico).

INDICE

Introduzione	pag.	4
La Legge regionale 11/93	pag.	4
Ambito d'applicazione della Legge regionale 11/93	pag.	5
Ambienti e acque interne dell'Emilia-Romagna	pag.	5
Programmazione, associazionismo e volontariato	pag.	14
La pesca sportiva e l'attività agonistica	pag.	18
Licenza di pesca	pag.	23
La pasturazione	pag.	24
Pescaturismo e ittiturismo	pag.	26
Smaltimento degli alloctoni ed attività agonistica	pag.	27
Pesca professionale e ricreativa	pag.	30
Le zone omogenee per la gestione della fauna ittica	pag.	32
Tutela della fauna ittica e pesca nelle acque di bonifica	pag.	34
Orientamenti per la salvaguardia delle caratteristiche fisico-chimiche delle acque	pag.	37
Attuazione delle Direttive CEE per la qualità delle acque	pag.	39
Interventi in alveo	pag.	40
Captazioni idriche e indirizzi per la tutela e l'incremento della qualità ambientale	pag.	42
Orientamenti per la tutela ed il ripristino delle specie ittiche autoctone	pag.	45
Zone di protezione e tutela, zone a regime speciale di pesca e no-kill	pag.	63
Carp-fishing	pag.	67
Incubatoi di valle e di pianura	pag.	68
Salvaguardia della libera circolazione delle specie ittiche	pag.	69
Tesserino per la pesca controllata	pag.	71
Raccolta dei dati relativi allo stato dei popolamenti ittici	pag.	74
Controllo e salvaguardia delle condizioni sanitarie delle specie per il ripopolamento	pag.	79
Forme di controllo delle specie ittiche alloctone	pag.	80
Bacini di stoccaggio per le specie alloctone e punti di rilascio	pag.	86
Osservatorio regionale dell'Economia ittica	pag.	88
Piscicoltura e Vallicoltura	pag.	89
Pesca sportiva a pagamento	pag.	91
Pesca facilitata e ittiturismo	pag.	92
Formazione culturale e tecnica	pag.	93
Comunicazione e promozione	pag.	94
Indirizzi di ricerca	pag.	95
Modalità e tempistica di presentazione e rendicontazione dei progetti finalizzati	pag.	98
Criteri di finanziamento	pag.	100»

Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 4542 del 7 marzo 2007;

previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con deliberazione in data 29 gennaio 2007, progr. n. 82, riportate nel presente atto deliberativo.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.